



**Memorie del dipartimento di giurisprudenza  
dell'Università di Torino**

**SILVIA MONDINO**

# **Diversità culturali e best interest of the child**

**I giudici italiani e i genitori marocchini  
tra enunciati di diritto  
e rappresentazioni normative**



MEMORIE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

4/2017



SILVIA MONDINO

DIVERSITÀ CULTURALE  
E “BEST INTEREST OF THE CHILD”.

I giudici italiani e i genitori marocchini tra enunciati  
di diritto e rappresentazioni normative

Ledizioni

Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Il presente volume è stato preliminarmente sottoposto a un processo di referaggio anonimo, nel rispetto dell'anonimato sia dell'Autore sia dei revisori (double blind peer review). La valutazione è stata affidata a due esperti del tema trattato, designati dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Entrambi i revisori hanno formulato un giudizio positivo sull'opportunità di pubblicare il presente volume.

© 2017 Ledizioni LediPublishing

Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy  
[www.ledizioni.it](http://www.ledizioni.it)  
[info@ledizioni.it](mailto:info@ledizioni.it)

Silvia Mondino, *Diversità culturale e “best interest of the child”*.

Prima edizione: giugno 2017  
ISBN 9788867056163

Progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni

Informazioni sul catalogo e sulle ristampe dell'editore: [www.ledizioni.it](http://www.ledizioni.it)

Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da Ledizioni.

# Indice

Introduzione	9
Premessa	9
Le rappresentazioni sociali normative (o coscienza giuridica)	12
Più precisamente: le rappresentazioni normative di “best interest of the child”, di “stato di abbandono” e di “pregiudizio”	14
Capitolo 1	
Cultura e conflitti normativi	15
1.1 Diritto e cultura: quale rapporto tra questi due elementi?	15
1.2 Il pluralismo giuridico	17
1.3 Diversità culturale e applicazione del diritto	18
1.3.1. Il dibattito in ambito penale: la “cultural defense” e i reati culturalmente orientati	19
1.3.2 Il dibattito in ambito civile: la “reasonable accomodation” americana e canadese e il dibattito sull’“accomodation” in Europa	20
1.3.3 L’argomento culturale in materia minorile	23
1.3.4 Il diritto interculturale	25
Capitolo 2	
Il “best interest of the child” e la diversità culturale	29
2.1 Il principio del best interest of the child nella Convenzione internazionale	

per i diritti dei minori del 1989	29
2.2 Il “best interest of the child” e la normativa italiana	31
2.3 Il pregiudizio del minore e lo stato di abbandono: concetti introdotti prima della Convenzione del 1989 da interpretare alla luce del “best interest of the child”	32
2.3.1 Il pregiudizio.	32
2.3.2 Lo stato di abbandono.	36
2.4 Un limite all’ingresso della diversità culturale in materia di tutela minorile: le norme ad applicazione necessaria	43
2.5 La giurisprudenza civile minorile italiana in situazioni di diversità culturale	44
Capitolo 3	
La differenza culturale e le famiglie transnazionali marocchine	51
3.1 Lo scenario di analisi delle problematiche inerenti alla differenza culturale in ambito minorile	51
3.1.1 Le famiglie transnazionali	51
3.1.2 La famiglia marocchina in particolare	53
3.2 Il best interest of the child e il Marocco	54
3.2.1 Il best interest of the child e la normativa marocchina	54
3.2.2 La percezione del minore in Marocco	57
Capitolo 4	
Nota metodologica	59
4.1 La modalità di somministrazione delle interviste	59
4.2 L’osservazione partecipante	60
4.3 I soggetti intervistati	61
4.3.1 Le famiglie marocchine intervistate	61
4.3.2 I giudici intervistati	62
4.4 La griglia delle interviste	63
4.4.1 I genitori marocchini	63
4.4.2 I giudici	64

## Capitolo 5

La comunità dei migranti: bisogni dei minori, ruoli genitoriali e rapporti con l’Autorità giudiziaria	67
5.1 Tra Italia e Marocco	67
5.2 Tra diritti e bisogni	68
5.3 I bisogni e i ruoli genitoriali	69
5.4 I diritti dei minori	71
5.5 Soggetti chiamati a proteggere i minori	72
5.5.1 I genitori e le decisioni che riguardano il minore	72
5.5.2 Autorità giudiziaria: le ragioni dell’intervento e l’accoglimento delle decisioni	74
5.5.3 La rete dei Servizi	78
5.6 La scuola	79
5.7 Autonomia decisionale dei figli	80
5.8 Come ci vedono	80

## Capitolo 6

Tra sentenze e riflessioni: i Giudici di fronte alla differenza culturale	85
6.1 Come vedono le famiglie marocchine	86
6.2 Tipologie delle controversie	90
6.3 Incidenza della controversie	95
6.4 Difficoltà a comprendere il ruolo dell’Autorità Giudiziaria e del sistema di Servizi territoriali	96
6.5 Comprensione dei concetti giuridici	99
6.6 L’argomento culturale: l’ammissibilità	102
6.7 L’argomento culturale e l’integrazione	106
6.8 I concetti aperti: i criteri interpretativi dei giudici minorili	106
6.8.1 Il pregiudizio	106
6.8.2 Stato di abbandono	108
6.8.3 Best interest of the child	109
6.9 L’elemento culturale e la valutazione dei concetti aperti	112

Capitolo 7	
Verso un diritto per principi?	113
7.1 Le rappresentazioni di “best interest of the child” e la valutazione delle capacità genitoriali	113
7.2 Il ruolo dell’Autorità Giudiziaria e dei Servizi Sociali a tutela del minore	115
7.3 Le rappresentazioni di “pregiudizio” e di “stato di abbandono”	117
7.4. La rilevanza dell’argomento culturale nelle rappresentazioni normative	119
7.5. Alcune osservazioni a margine sulla cultura giuridica islamica	120
7.6. Rappresentazioni normative differenti: analisi dei dati “incrociati”	121
7.7 Suggestioni operative in relazione al difficile percorso decisionale dei giudici minorili che si confrontano con “l’argomento culturale”.	124

## **Introduzione**

### **Premessa**

Diversi anni fa, quando svolgevo la pratica forense, mi sono imbattuta in una causa in materia minorile che mi ha suscitato molti interrogativi su come la diversità culturale sia riconosciuta nell'applicazione del diritto.

Si trattava di un caso di un minore proveniente da un Paese del sud del Mondo che era stato affidato molto piccolo dalla madre ad un parente che si stava per trasferire in Italia. La donna sperava in questo modo di offrire al figlio una migliore condizione di vita. Dopo qualche tempo, il parente a cui il bambino era stato affidato risultava, su segnalazione della scuola e dopo accertamenti dei servizi sociali, inidoneo a occuparsi del bambino. Ne seguiva un procedimento per dichiarare lo stato di adottabilità del minore.

La madre del minore, una volta venuta a conoscenza, dal suo Paese di origine, di quanto stava accadendo, si rivolgeva a diverse associazioni locali e riusciva infine a fare nominare un avvocato che in Italia la rappresentasse. Durante le udienze, a cui partecipava personalmente dopo aver raccolto faticosamente il denaro per il viaggio verso l'Italia, la donna spiegava di desiderare riprendere con sé il minore, ormai adolescente, avendo il parente a cui era affidato il minore disatteso le sue aspettative in termini di cura del figlio. Sottolineava, altresì, come lo stesso affidamento, in quel contesto culturale, fosse estremamente diffuso e fosse indice di attenzione. I giudici esprimevano la loro perplessità rispetto al rapporto madre-figlio in ragione delle mancate regolari chiamate al figlio e alle scarse missive inviate. A nulla è valsa la perizia psicologica che ricostruiva la vicenda e inquadrava il contesto culturale di riferimento, né le giustificazioni della madre relativamente al fatto che in paese c'era un unico telefono e al fatto che non aveva nemmeno i soldi per fare frequenti telefonate o inviare lettere. Il bambino è stato dichiarato adottabile.

Vi è stato un punto saliente nella vicenda. I giudici hanno motivato la scelta

facendo riferimento al concetto di “best interest of the child” che la madre non avrebbe avuto a cuore, avendo affidato il minore a terzi in tenera età e non avendolo cercato telefonicamente e tramite lettera.

Tale ragionamento, tuttavia, presuppone che si consideri “pregiudizievole” per il minore un comportamento solo perché difforme dalla cultura giuridica esterna (Friedman, 1969; 29-44) minorile italiana e ciò perché il concetto di “best interest of the child”, che influenza il concetto di pregiudizio, risente delle rappresentazioni sociali normative italiane. Sembrerebbe, dunque, che la differenza culturale non abbia ricevuto tutela in questo contesto.<sup>1</sup>

Dei problemi connessi al mancato riconoscimento della diversità culturale nell’applicazione del diritto si sono occupati studiosi di tutta Europa<sup>2</sup>, soprattutto in ragione dei significativi flussi migratori che hanno caratterizzato i Paesi europei nell’ultimo decennio.<sup>3</sup>

Un’attenzione specifica è iniziata a svilupparsi in ordine a come la prassi giuridica stia cambiando in Europa in ragione della presenza della diversità culturale apportata dall’immigrazione e a quali possano essere soluzioni negoziabili (accommodative solutions) e condivisibili. In questa prospettiva, può risultare interessante che siano condotti anche nella realtà italiana studi socio-giuridici che cerchino di approfondire come le norme del paese ospitante che regolano la famiglia siano interiorizzate in contesti multiculturali e come gli attori sociali tengano conto delle diverse percezioni delle norme derivanti da un differenza culturale, anche attraverso soluzioni “accomodatrici”.

Con il presente studio si è ritenuto di concentrare l’attenzione sulle famiglie immigrate transnazionali più rappresentate in Italia in termini numerici tra quelle extraeuropee, ovvero quelle provenienti dal Marocco.

1 Sull’utilizzo dell’argomento culturale nella giurisprudenza civile minorile si veda più avanti al paragrafo 2.5.

2 Tra gli altri Hoekema A. (2009), Foblets M.C., Renteln A.D.(a cura di) (2009), Grillo R., Ballard R., Ferrari A., Hoekema A., Maussen M., Shah P. (2009).

3 Tra le altre, nel luglio 2007 e, successivamente, nel 2008, a Bruxelles hanno avuto luogo due conferenze, organizzate dall’IMISCOE, in collaborazione con R. Grillo, dal titolo “Legal and Normative Accommodation in Multicultural Europe”. Nel corso della conferenza del 2008, in particolare, oltre all’analisi di casi studio concreti, sono stati evidenziati, in via programmatica, alcuni temi su cui molti relatori suggerivano che il dibattito si dovesse concentrare. Tra i vari argomenti da approfondire, una particolare attenzione è stata rivolta al diritto di famiglia: “The focus would once again be on family matters, especially perhaps as they concern transnational families, but specifically on the typical legal issues which come up time and again in everyday life. More specifically still there would be a concern with issues around marriage, divorce and children (including perhaps the understanding of what constitutes the ‘best interests of the child’ under such circumstances); and also with the transmission of property. We would be exploring both ‘how do’ and also ‘how should’. This, perhaps, might be a first priority” (R. Grillo, 2008)

Il testo si articola in due parti. Una prima parte intende definire gli obiettivi dello studio, la letteratura in cui si inserisce e la rilevanza della tematica sotto un profilo di applicazione del diritto. La seconda riporta le risultanze di una ricerca sul campo.

Più precisamente, come strumento di analisi, si è deciso di fare riferimento al concetto di “rappresentazione sociale normativa”, da intendersi come le mappe mentali comuni che condizionano l’interiorizzazione delle norme<sup>4</sup>. Partendo da questa scelta teorica, si sono quindi descritte le rappresentazioni sociali normative di un campione di genitori marocchini e di un campione di giudici minorili italiani in relazione a quella clausola generale che i giuristi chiamano “best interest of the child”. L’ipotesi di ricerca che viene qui avanzata è che il modo di concepire e di utilizzare cognitivamente tale clausola da parte dei due gruppi di attori oggetto della ricerca condizionino il modo in cui le norme italiane in materia di esercizio, di limitazione e di decadenza della potestà genitoriale sono applicate. Ciò consentirà di evidenziare come le rappresentazioni, quadri di pensiero, schemi di conoscenza e di percezione che le persone impiegano a livello implicito possano rischiare di comportare l’inefficacia di alcuni provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.

Tal prospettiva implica la necessità di comprendere quale peso abbia la cultura nella costruzione di tali rappresentazioni sociali normative. Nel primo capitolo, pertanto, si analizza il rapporto tra cultura e diritto e come la diversità culturale sia riconosciuta anche da ordinamenti giuridici di diritto positivo come quello italiano.

Nel secondo capitolo si approfondisce il modo in cui il concetto di “best interest of the child” è stato declinato nell’ordinamento italiano, si esaminano alcune sentenze relative a procedimenti civili in materia di potestà genitoriale in cui sono coinvolte famiglie transnazionali presenti in Italia e si analizza quale spazio abbia la normativa straniera in base alle norme di diritto internazionale privato in tale ambito.

Al fine di consentire una maggiore comprensione di quali siano gli elementi che in Marocco influenzano la rappresentazione normativa del “best interest of the child”, nel quarto capitolo sono illustrate brevemente, seguendo un criterio cronologico, le evoluzioni sul piano normativo della tutela del minore.

L’ultima parte, preceduta da una premessa metodologica, illustra gli esiti di un’analisi “sul campo” posta in essere con una metodologia qualitativa attraverso:

- il coinvolgimento di una comunità di marocchini presenti in una grande città del nord Italia;
- l’incontro con alcuni giudici minorili afferenti a due Tribunali per i minorenni del nord d’Italia e alle rispettive Procure.

---

<sup>4</sup> Per una descrizione più puntuale del concetto di “rappresentazione sociale normativa” si veda il paragrafo successivo.

## Le rappresentazioni sociali normative (o coscienza giuridica)

L'attenzione di questo studio è stata rivolta ad analizzare gli schemi strutturati comuni che caratterizzano l'esperienza giuridica.

Il concetto di partenza è stato quello di “rappresentazione”<sup>5</sup> tra le cui accezioni si è scelta quella analizzata dalla psicologia sociale e teorizzata da Doise: la rappresentazione sociale normativa.

In psicologia sociale, la “teoria delle rappresentazioni sociali”, elaborata da Moscovici, sviluppando il concetto di rappresentazione collettiva di Durkheim<sup>6</sup>, rileva “che le rappresentazioni sociali, in quanto sistemi di interpretazione che sorreggono le nostre relazioni con il mondo e con gli altri, orientano ed organizzano i comportamenti e comunicazioni sociali” (D. Jodelet, 1992:49).

Secondo Moscovici, le rappresentazioni sono frutto di due processi.

Per controllare la propria paura dell'ignoto, le persone, quando incontrano per la prima volta un dato concetto, tendono prima a trasformare l'assunto da astratto a concreto (“oggettivazione”) e successivamente ad attribuire un nome alla nuova conoscenza e classificarla in strutture familiari (“ancoraggio”) (X. Chrysochoo, 2006: 134).

Doise, a partire da quanto elaborato da Moscovici, pone l'accento sulla funzione simbolica svolta dalle rappresentazioni sociali nella definizione dei rapporti tra individui e gruppi: “Le rappresentazioni sociali sono principi generatori di prese di posizione collegate a specifiche posizioni sociali in un insieme di rapporti sociali” (1986).

Le rappresentazioni sociali, secondo questo autore, funzionano come “mappe mentali comuni” (W. Doise, 2002: 78) in cui si sostanziano alcune credenze condivise da un gruppo rispetto ad un dato oggetto sociale e che consentono la comunicazione all'interno di quello stesso gruppo. Il sistema comune di riferimento, tuttavia, non implica necessariamente che gli individui non possano rapportarsi diversamente con l'oggetto sociale (W. Doise, 2002: 78).

La concezione di Doise di “rappresentazione sociale”, come principio generatore di prese di posizione, si avvicina alla definizione che Bourdieu dà di “habitus” (1995). Quest'ultimo concetto, infatti, è identificato con gli schemi di pensiero e le disposizioni che derivano dalle posizioni assunte dalle persone nello spazio sociale

---

5 Il concetto di “rappresentazione” è stato ampiamente dibattuto nella letteratura antropologica, sociologica e della psicologia sociale. Per una completa trattazione si veda De Grazia A.(1968), “Representation: theory”, in D.L.Sills (eds), *Internation Encyclopedia of the social science*, vol. 13, Glencoe Ill:Macmillan /Free press, pp. 461-465 e Pitkin, H.F.” The concept of representation”, Berkeley, CA. Universitu of California Press.

6 Per una puntuale distinzione si veda “Some Reflections on the Concept of Social Representation” R. Harré *Social Research* Vol. 51, No. 4, Representation (winter 1984), pp. 927-938.

e che determinano il loro modo di agire. Similmente, le rappresentazioni sociali sono concepite come principi generatori di prese di posizione che derivano dai rapporti sociali e che, contestualmente, condizionano il comportamento all'interno di essi. Doise ha anche cercato di operare un passaggio ulteriore rispetto a Bourdieu, coniugando un approccio sociologico, che tenesse conto dei rapporti sociali, con uno psicologico che cercasse di porre attenzione ai processi cognitivi che attengono all'interiorizzazione dell'*habitus*.

Quando Doise ha inteso indagare attraverso questa teoria i diritti umani, ha individuato il concetto di "rappresentazioni sociali normative", riferendosi in tal modo al fatto che l'oggetto di studio è rappresentato esclusivamente da norme. Per poter giungere all'individuazione di tali rappresentazioni, questo autore ha sviluppato un'analisi a tre fasi. In primo luogo, ha cercato di capire se le definizioni istituzionali dei diritti siano un riferimento comune per appartenenti a gruppi culturali e nazionali diversificati. In secondo luogo, ha individuato i fattori che informano le prese di posizione individuali e, infine, ha considerato nelle realtà collettive "l'ancoraggio" delle prese di posizione.

Oltre allo studio succitato di Doise si riscontrano in letteratura molteplici ricerche, svolte dagli psicologi e dai sociologi del diritto, inerenti alle rappresentazioni sociali normative della giustizia e dei diritti fondamentali (M. Delmas-Marty et al., 1989; D. Spini, W. Doise, 1998).

Alcuni studi, rientranti nel più ampio filone della socializzazione normativa, hanno ricostruito le rappresentazioni sociali normative dei minori in ordine ai loro diritti (tra gli altri: R. Bosisio, L. Leonini, P. Ronfani, 2003, G. Petrillo, 2005).

Nel presente studio si intende utilizzare il concetto di "rappresentazione sociale normativa" per analizzare come alcuni portatori della cultura giuridica interna ed esterna si confrontano con un principio astratto richiamato nella Convenzione Internazionale per i diritti dei minori del 1989, ovvero ciò che i giuristi chiamano "best interest of the child". In particolare, è parso utile comprendere *in primis* come è avvenuta nei diversi attori sociali coinvolti nella ricerca la fase dell'oggettivazione, cioè come un concetto astratto e complesso, come "best interest of the child" sia stato reso comprensibile e concreto. In secondo luogo, è stato necessario soffermarsi sulla fase cosiddetta di ancoraggio, ovvero come si è attuata la trasformazione di un concetto "estraneo" all'interno del loro sistema di categorie, come è avvenuto il confronto con il paradigma della categoria e come si è attuata la fase di riaccomodamento. Proprio per indagare questo ultimo aspetto è risultato necessario analizzare quale fosse il sistema di riferimento che consentiva agli intervistati di dare senso all'inatteso, evidenziando i valori, le pratiche e, di conseguenza, anche le leggi che di questi valori sono espressione, che guidano le categorizzazioni di tali soggetti.

## **Più precisamente: le rappresentazioni normative di “best interest of the child”, di “stato di abbandono” e di “pregiudizio”**

Le rappresentazioni sociali normative sono state utilizzate, come accennato, per indagare i diritti umani *tout court*.

Proprio grazie a questi studi sui diritti umani, è emerso, analizzando i principi generali di giustizia e di dignità umana sottesi agli stessi, che pur nella adesione generalmente netta degli attori sociali a tali principi, si assiste ad un atteggiamento tollerante nei confronti delle violazioni degli stessi. (W. Doise, D. Spini, A. Clémence, 1999). Le persone, tra l'altro, avrebbero un diverso atteggiamento “orientato ai diritti” in astratto, mentre, in concreto, tenderebbero a collegare la valutazione in ordine alla violazione del diritto umano ad un giudizio sul comportamento del soggetto che subisce la violazione stessa (C. Staerklé, A. Clémence, 2004). Inoltre, proprio esaminando tematiche quali democrazia e diritti umani è stato possibile evidenziare come le persone stabiliscano un legame tra rappresentazione della popolazione e quella del governo di una stessa nazione. I membri di paesi considerati non democratici sarebbero visti come maggiormente accettanti o tolleranti nei confronti delle violazioni dei diritti umani e ciò in ragione di un uso etnocentrico delle rappresentazioni normative (C. Staerklé, A. Clémence & W. Doise, 1998).

Tali riflessioni possono essere considerate valide anche rispetto ai diritti fondamentali dei minori?

Per cercare una risposta a questo interrogativo è necessario analizzare alcune “categorie” che fondano il sistema di tutela del minore nell'ordinamento italiano e definiscono i margini di intervento dell'Autorità Giudiziaria, ed in particolare il lemma “best interest of the child”, cui si riconducono a loro volta il concetto di “pregiudizio del minore” e “stato di abbandono”.

Avendo carattere generale, tali concetti si presentano all'interprete come una “scatola vuota” che “non disciplina analiticamente una situazione, ma si riferisce a nozioni modellate sulla realtà delle relazioni sociali e destinate a variare con il tempo” (S. Rodotà, 1995:40).

Risulta pertanto interessante approfondire come tali clausole generali possano essere rappresentate da famiglie transnazionali provenienti da un'altra cultura (analizzando dunque la cultura giuridica esterna) come l'incontro con tali famiglie possa influenzare la percezione di tali concetti da parte dei rappresentanti della cosiddetta “cultura giuridica interna” (i giudici minorili).

# Capitolo 1

## Cultura e conflitti normativi

La sociologia del diritto da anni sottolinea che esistono norme appartenenti a codici normativi diversi nella nostra società e che, anche le norme italiane stesse, sono soggette a interpretazioni divergenti in base agli schemi mentali, culturalmente orientati, dei riceventi. Tuttavia, forse perché ancora figli di una cultura che muove i suoi passi a partire dal positivismo giuridico, nell'applicazione del diritto si tende a propendere per una visione monista, che ignora (salvo in alcuni ambiti ricompresi nel diritto internazionale privato) norme che non siano di emanazione dello Stato nazionale.

Ciò comporta allora la necessità di definire come si articoli il rapporto tra cultura e diritto e come la diversità culturale sia stata finora riconosciuta nell'applicazione del diritto.

### 1.1 Diritto e cultura: quale rapporto tra questi due elementi?

Uno degli aspetti più complessi da determinare nell'affrontare la differenza culturale e il suo riconoscimento nel diritto attiene alla definizione del rapporto che esiste tra diritto e cultura e alla permeabilità di ciascun elemento rispetto all'altro. Un secondo problema attiene al modo in cui tale relazione sia riconducibile ad una comunità etnica nel suo insieme o al singolo.

Per quanto riguarda la prima questione si osserva come il concetto di cultura giuridica, nell'accezione polisemica data da Friedman nel corso dei suoi scritti, consenta di considerare la cultura come un fattore dinamico, indipendente dalla legge (C. A. Saguy e F. Stuart, 2008:151), che però struttura il modo in cui le norme sono applicate. Infatti, oltre alla nota distinzione tra "cultura giuridica interna" ed "esterna"<sup>1</sup>, nei suoi scritti successivi Friedman evidenzia che "[...] legal culture

---

1 "La cultura giuridica esterna è la cultura giuridica propria di tutta la popolazione e comu-

refers to measurable phenomena; indeed it is an umbrella term to cover a range of measurable phenomena[...]” (L. Friedman, 1997:34) e se ne serve, come osserva Cotterell (1997), per indicare in alcuni casi “attitudes, values and opinions held in society, with regard to law, the legal system and its various part” (1977:76), in altri “ideas, attitudes, values, and beliefs that people hold about the legal system (1986:17)”, ora come “ideas, attitudes, expectations and opinions about law, held by people in some given society” (1990:213).

Dalla riflessione di Friedman si sono sviluppati diversi ambiti di ricerca nel rapporto diritto-cultura. Tuttavia, questo approccio, pur avendo il merito di aver dato “dignità” al ruolo della cultura nel suo rapporto con il diritto pare, a chi scrive, che abbia il limite di non valorizzare la relazione biunivoca che lega la cultura e la legge, nonché la loro continua interazione.

Per questa ragione, seguendo lo schema interpretativo offerto da Saguy e Stuart, si considererà il diritto come cultura, ovvero, al pari della cultura, come degli “occhiali” che le persone hanno quando interpretano la realtà e che cambia a seguito di moltissimi fattori, sociali, economici, storici.

Si intende cioè concettualizzare la legge come una struttura interpretativa culturale attraverso cui le persone comprendono la realtà. Quest’ultimo approccio è stato al centro degli studi sulla “coscienza giuridica”<sup>2</sup>: in questo paradigma la cultura diventa un “vocabolario”, un “repertorio” o una “scatola degli attrezzi” che aiuta le persone ad effettuare scelte di vita coerenti.

Divengono, quindi, rilevanti le percezioni della legge da parte degli individui e, quindi, l’attenzione è spostata sulle opinioni delle persone comuni (P. Ewick e S. Silbey, 1998 e A. Sarat e T. Kearns, 1995).

La scelta di adottare una prospettiva che valorizzi la percezione della legge nelle persone ha il vantaggio di evitare di dover dimostrare la congruenza tra diverse culture nazionali e costruzioni giuridiche, incorrendo nel rischio di ipotizzare l’esistenza di una “cultura nazionale universalmente condivisa” ( J.J. Savelsberg e R.D. King, 2005). Tuttavia, per quanto qui interessa, consente di valorizzare ed evidenziare all’interno di una comunità etnica elementi ricorrenti o isolati nel modo di interpretare il diritto che possono essere meglio analizzati se ricollocati nell’universo culturale e normativo del singolo.

---

ne a tutta la popolazione; la cultura giuridica interna è la cultura giuridica propria di quei membri della società che compiono attività giuridiche specializzate. Mentre tutte le società hanno una cultura giuridica, solo le società in cui esistono specializzazioni e professioni giuridiche hanno anche una cultura giuridica interna”( L. Friedman, 1978:371).

<sup>2</sup> Secondo la distinzione offerta da Silbey (2001:8624), mentre la “cultura giuridica” si riferisce ad un livello “macro”, di gruppo, la “coscienza giuridica” si riferisce al livello “micro” dell’azione sociale, in particolare al modo in cui le persone interpretano e trasformano i significati e i segni giuridici.

## 1.2 Il pluralismo giuridico

Il presupposto teorico di uno studio che intenda considerare il diritto come cultura è il superamento del monismo e del positivismo giuridico. Per tale ragione, il presente studio si colloca nell'ambito dei più recenti orientamenti del pluralismo giuridico e più in particolare, del pluralismo giuridico soggettivo.

La teoria per cui il diritto può nascere anche al di fuori dello Stato, in specifico, si è fatta spazio fin all'inizio del Novecento, in netta contrapposizione con le teorie giuspositivistiche che tendevano a ricondurre il diritto alle sole leggi dello Stato (C. Faralli, 2001: 413).

Infatti, come ha espresso con chiarezza Gurvitch: “Lo Stato non è che un piccolo lago nel grande mare del diritto che lo circonda da ogni parte”(1932: 52). Nel presente lavoro si intende affrontare il pluralismo<sup>3</sup> che Merry (1988:872) definisce come il “nuovo” pluralismo giuridico, tipico delle società capitalistiche moderne, nato con l'aumento dei flussi migratori, che tende a riferirsi alla presenza su uno stesso territorio di norme appartenenti a ordinamenti diversi da quello statale.

In questo senso allora risulta indispensabile chiarire come i diversi sistemi normativi si rapportino tra loro.

Posta la permeabilità del diritto e della cultura, ne segue, a livello logico, l'ipotesi di una continua permeabilità anche dei diversi sistemi normativi. Per questa ragione, rispetto alla visione di “livelli giuridici”, i suddetti livelli giuridici sono posti in posizione gerarchica, in base alla loro capacità di includerne altri, offerta da Pospisil, si ritiene più coerente la visione di Moore .

Quest'ultima preferisce al concetto di “livelli giuridici” quello di “campi sociali semiautonomi”, “i cui confini non sono definiti dalla sua organizzazione (può essere o meno un'associazione), ma dalle sue caratteristiche processuali, dal fatto che possa o meno creare norme e assicurare mediante la forza o l'incitamento la loro applicazione”<sup>4</sup> (S. Falk Moore, 1973). I campi coordinano e ordinano le entità multiple che producono norme, ma sono permeabili alle influenze provenienti dall'esterno (perciò sono semiautonomi). Rispetto ai livelli giuridici di Pospisil, Moore propone una visione più orizzontale, in cui esiste un continuo scambio tra i diversi campi semiautonomi.

La caratteristica di questa visione è, infatti, che “it draws no definitive conclusions about the nature and direction of influence between the normative orders. The outside legal system penetrates the field but does not dominate it; there is room for resistance and autonomy” (S.E. Merry, 1988: 878).

Questo approccio meglio si concilia, tra l'altro con uno studio sulla coscienza giuridica, giacchè sposta l'attenzione del paradigma del pluralismo giuridico dai

3 Per una trattazione più completa si rimanda a S. Egle Merry, “Legal pluralism”, *Law and Society Review*, 1988.

4 Tradotto in italiano dal testo inglese.

sistemi giuridici all'individuo: nelle società contemporanea, infatti, l'appartenenza a diversi gruppi e comunità porta sempre più al crearsi di “identità frammentate”, che fanno riferimento a norme spesso conflittuali.

Più precisamente, si tratta di considerare il “pluralismo giuridico in senso soggettivo”, per declinarlo sul soggetto, per evidenziare la molteplicità di norme e di fonti normative con cui il soggetto quotidianamente si trova a doversi confrontare. L'attenzione è così rivolta a quel fenomeno definito da De Sousa come “interlegalità” e causata, a suo avviso dalla “porosità giuridica” propria della società post moderna. Più precisamente, De Sousa sottolinea: “We live in a time of porous legality or of legal porosity, of multiple networks of legal orders forcing us to constant transitions and trespassings. Our legal life is constituted by an intersection of different legal orders, that is, by interlegality. Interlegality is the phenomenological counterpart of legal pluralism and that is why it is the second key concept of a postmodern conception of law. Interlegality is a highly dynamic process because the different legal spaces are non-synchronic and thus result in uneven and unstable mixings of legal codes (codes in a semiotic sense)” (S.B. De Sousa, 1987:298).

Questa prospettiva è particolarmente utile nello studio del fenomeno migratorio. I migranti, infatti, in Europa, pur mantenendo - in base al diritto internazionale privato - le proprie normative esclusivamente nell'ambito del diritto di famiglia e delle successioni, di fatto regolano larga parte dei rapporti interni alla comunità in base a norme extra statuali, di origine tradizionale o religiosa (A. Facchi, 2001:407).

Le norme che governano i loro comportamenti conoscono interrelazioni legate alla situazione contingente e distanti dal sistema originario (A. Facchi, 1994: 53).

Nel diritto, dunque, si inizia a considerare che, come osservato da Gutmann (1993:1), non solo le società, ma anche gli individui sono multiculturali.

### 1.3 Diversità culturale e applicazione del diritto

In una società multiculturale come quella italiana, il problema che si pone, in ragione anche della facilità di spostamento delle persone, è il limite che deve essere individuato al riconoscimento di tale pluralismo, giuridico e culturale, considerando che oggi il diritto all'identità culturale è inserito tra i diritti umani (A. Renteln, 2007:465). L'art. 27 del Patto Internazionale per diritti civili e politici del 1966, entrato in vigore nel 1976, infatti, ha statuito che: “Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, alle persone che appartengono a queste minoranze non deve essere vietato il diritto di godere della propria cultura, di professare e di praticare la propria religione o di usare la propria lingua”<sup>5</sup>.

---

5 Su questa tematica si ricorda anche la Dichiarazione universale dell'Unesco sulla diversità culturale, Parigi, 2 novembre 2001.

Secondo i teorici del relativismo culturale è difficile individuare un limite alla luce del fatto che la cultura permea la vita delle persone.

Sayad (2002:10), infatti, ha osservato che: “immigrare è immigrare con la propria storia (perché l’immigrazione è essa stessa parte integrante di quella storia), con le proprie tradizioni, i propri modi di vivere, di sentire, di agire e di pensare, con la propria lingua, la propria religione così come con tutte le altre strutture sociali, politiche, mentali della propria società, strutture caratteristiche della persona e indissolubilmente della società, poiché non sono che l’incorporazione delle seconde, in breve della propria cultura”.

Ciò significa affermare che il modo stesso di pensare il diritto ha a che fare con la cultura.

In dottrina, a partire da tali osservazioni, si è iniziato a fare spazio la necessità di definire come il sistema giuridico dovesse rispondere alla pluralità di norme estranee all’ordinamento dello Stato, confliggenti con quelle statuali, a cui si rifanno alcuni appartenenti a gruppi di minoranza etnica.

La questione si è posta inoltre anche a livello giurisprudenziale inizialmente in sede penale e recentemente in sede civile, mentre in ambito minorile la riflessione è stata, per ora, prevalentemente su di un piano dottrinale.

### ***1.3.1. Il dibattito in ambito penale: la “cultural defense” e i reati culturalmente orientati***

Fin dagli anni ‘80 in America si è dibattuto sulla rilevanza da attribuire in ambito processual-penalistico a fattori culturali che potrebbero avere influenzato la condotta dell’imputato.

È stata così introdotta la locuzione di “cultural defense”, coniata da un anonimo nella rivista Harvard Law Review del 1986, da intendersi come “a legal strategy that would enable courts to consider the influences that allegedly affected the behavior of a defendant or plaintiff in a given case. In a criminal case it could result in a partial or complete excuse or it could be rejected entirely” (A. Renteln 2009:793).

In dottrina le posizioni assunte in proposito sono state divergenti.

Vi è stato chi ha sostenuto la validità dell’utilizzo di questo “argomento di difesa”, evidenziando la necessità di superare un “paradigma monoculturale” espressivo della formula “When in Rome, do as Romans do” (A. Renteln, 2009:793).

Vi è stato chi, invece, si è opposto all’ammissibilità della “cultural defense” per il rischio di incorrere in alcuni problemi, come stereotipare alcune culture minoritarie (K. Holmquist, 1997) o legittimare la violazione di alcuni diritti fondamentali nei confronti di soggetti più “deboli”, quali donne e bambini ( S.M. Okin, 1997)

In via giurisprudenziale, negli Stati Uniti, tale argomento - che non viene indicato in alcun istituto o norma - risulta essere riconosciuto ed è utilizzato unitamente ad altre *defenses* (C. Sorio, 2011), ammesse dalla giurisprudenza (tra queste la *self-*

*defense, l'insanity, lack of specific intent etc.*)(A. Renteln 2007)<sup>6</sup>.

Nei Paesi di civil law, come ha sottolineato da Van Broeck (2001), il dibattito dottrinale penalistico si è concentrato sulle “cultural offences” e sugli elementi costitutivi della condotta (o reati culturalmente orientati), più che sulla “cultural defense”. Tale autore, a cui va il merito di avere distinto in maniera puntuale i due concetti, ha precisato che per “reato culturalmente orientato” si intende “an act by a member of a minority culture, which is considered an offence by the legal system of the dominant culture. That same act is nevertheless, within the cultural group of the offender, condoned, accepted as normal behaviour and approved or even endorsed and promoted in the given situation” (J. Van Broeck, 2001:5).

In Italia, nonostante il dibattito sia ancora aperto in sede dottrinale (C. De Maglie 2010, F. Basile 2010), la Suprema Corte ha sottolineato in più occasioni l'irrelevanza in sede penale della natura culturalmente orientata dei reati (tra le altre Cass. Pen., 16 Dicembre 2008, n. 46300 e recentemente Cass. Pen, Sez. VI, 22 marzo 2011, n. 11251).

### ***1.3.2 Il dibattito in ambito civile: la “reasonable accomodation” americana e canadese e il dibattito sull’“accomodation” in Europa***

La questione di quale sia il grado di tutela da riconoscere ad eventuali norme, valori appartenenti ad una cultura giuridica altra e, dunque, quali siano i livelli di adattamento del nostro diritto ad una società multiculturale si è posto, inizialmente, in ambito civile, con riferimento alla differenza religiosa.

Più precisamente, negli Stati Uniti ed in Canada inizialmente, si evidenziò l'esigenza di adattare le norme dell'ordinamento giuridico alle norme imposte dal credo religioso dei lavoratori.

A tal fine, venne introdotto, quale rimedio lo strumento del “reasonable accomodation” variamente declinato.

Apparso negli anni '70 presso le Corti americane in materia di diritti civili, il “reasonable accommodation” venne incluso nel titolo VII del Civil Rights Act del 1964 (con un emendamento del 1972). Esso imponeva un'obbligazione a carico dei datori di lavoro pubblici o privati di porre in essere “soluzioni ragionevoli” al fine di tutelare il credo e le pratiche religiose dei propri impiegati, salvo che ciò non costituisse un onere eccessivo gravante sul datore di lavoro.

La stessa locuzione venne ripresa dalla Corte per i diritti umani dell'Ontario, fin dal 1985 nel procedimento *O'Malley v. Simpsons-Sears Ltd.* Il caso, di natura

---

<sup>6</sup> Per “self defense”, che si inserisce nelle *justification defenses*, si intende quella defense in base a cui l'individuo afferma di avere agito per la ragionevole impressione che l'uso della forza fosse necessario. Per “insanity”, che si inserisce nelle *excuse defenses*, si intende quella defense in base a cui l'imputato avrebbe agito in ragione di uno stato di insanità temporaneo. Per “lack of specific intent”, che rientra nelle *defenses relating to offense elements*, si intende quella defense che è volta a negare la specifica intenzionalità del fatto di reato.

giuslaburista, vedeva coinvolta una donna, impiegata in un negozio che, in ragione della sua religione, in quanto appartenente alla Chiesa avventista del Settimo giorno, aveva richiesto di non lavorare il sabato (pur essendo tale giorno aperto l'esercizio commerciale).

La Corte aveva stabilito che “in the absence of excessive constraints or major disadvantages” il datore avrebbe dovuto modificarle l'orario di lavoro.

Oggi, in Canada ed in particolare in Québec, il “reasonable accomodation” è previsto come strumento di tutela delle differenze culturali, finalizzato ad evitare le discriminazioni elencate nella sezione 15 della Carta Canadese dei diritti e delle libertà e nella “Charte des droits et libertés de la persone du Québec”.

In Québec, tuttavia, in ragione di un crescente malcontento da parte della popolazione rispetto a presunti abusi dello strumento, il primo ministro J. Charest ha istituito nel 2007 una “Commissione di consultazione sulle pratiche di accomodation legate alle differenze culturali”.

Dal suddetto rapporto, redatto da Bouchard e Taylor, si evidenziava *in primis* il ruolo del “reasonable accomodation”, come strumento capace di garantire giustizia sostanziale.

Si sottolineava che “un traitement peut être différentiel sans être préférentiel” (C. Taylor e G. Bouchard, 2008: 26) e che “plusieurs normes, en apparence neutres et universelles reproduisent en réalité des visions du monde, des valeurs, des normes implicites qui sont celles de la culture ou de la population majoritaire” (C. Taylor e G. Bouchard, 2008:25).

I due studiosi spiegavano, infine, che non si trattava di riconoscere qualsiasi differenza, ma soltanto delle differenze previste e tutelate dalle Carte dei diritti e che, dunque, il presunto abuso del “reasonable accomodation” dipendeva da un'errata percezione dello strumento posta in essere dai media.

Dall'esperienza canadese e statunitense è stato mutuato il termine in Europa dalla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che, pur non occupandosi di differenza culturale o religiosa, affronta la discriminazione sociale, cercando di favorire, come la “reasonable accomodation”, un'eguaglianza sostanziale innanzi alla legge. Essa, infatti, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ed impone “provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili”.

Nel dibattito socio-giuridico in atto in Europa con il termine “accomodation” si indicano le “pratiche attraverso cui la legge, o gli attori sociali che operano nell'ombra, sono sensibili, prendono in considerazione e fanno spazio ai valori ed

ai significati che differiscono dai loro propri.<sup>7</sup>” (R. Ballard, A. Ferrari, R. Grillo, A. J. Hoekema, M. Maussen, P. Shah 2009:20).”

Le proposte per l’attuazione della suddetta accomodation sono di diverso respiro.

Diversi autori (M.C. Foblets, 2009) si sono interrogati sulla possibile “trasferibilità” del concetto di “reasonable accomodation” nel contesto europeo, evidenziando la necessità di definirne i limiti applicativi, altri hanno preferito rifarsi all’idea di una “mutual accomodation”, riproponendo un concetto indicato da Baubock, secondo cui “that mutual accommodation connotes a situation where majority and minority and migrant communities working together to yield solutions, rather than the idea of a dominant group making concessions from its own baseline for minority cultures, practices and viewpoints. It is pertinent here to recall the task force’s view that social cohesion is driven especially at local level and through dialogue and partnership” (J. Wright 148: 2009).

L’approccio alla problematica varia in relazione alla fonte del diritto che dovrebbe regolare la suddetta “accomodation”: se le norme dell’Unione Europea, della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo oppure il diritto nazionale degli Stati.

Con particolare considerazione al livello nazionale di adattamento del diritto, si osserva come i principali autori che se ne sono occupati in ambito europeo (tra gli altri R. Ballard, A. Ferrari, R. Grillo, A. J. Hoekema, M. Maussen, P. Shah: 2009) hanno scelto di porsi in modo critico rispetto a chi suggerisce di mantenere un “livello minimo di omogeneità nazionale globale”, di fatto imponendo una conformità alle pratiche ed ai valori esistenti (J. Bowen, 2006:11-12), sia rispetto ai sostenitori di una variante di questo argomento definito del “When in Rome” (S. Vertovec e S. Wessendorf, 2006), che ritengono che, non essendo possibile un’uniformità di valori, i migranti siano quanto meno obbligati ad adattare gli standard di comportamento delle società riceventi.

R. Ballard, A. Ferrari, R. Grillo, A. J. Hoekema, M. Maussen, P. Shah (2009:25-26) hanno ritenuto prioritariamente di affrontare la questione dell’eguaglianza innanzi alla legge e della conciliazione della pluralità con l’equità, individuando quattro aspetti centrali nella risoluzione della questione:

1. una società equa tiene in considerazione i valori, le istanze di tutta la popolazione, indipendentemente dalla sua permanenza sul territorio nazionale;
2. per una società equa è necessario il rispetto delle differenze altrui (e quindi un’eguaglianza sostanziale che possa superare quella formale);
3. equità non significa permissivismo assoluto. Ciò che serve è la negoziazione di un *modus vivendi* praticabile nel quale è riconosciuto un dato peso in base alla circostanza;
4. l’ “accomodation” implica anche la consapevolezza della situazione di interlegalità in cui si vive, del fatto che non è possibile individuare confini ai sistemi giuridici e culturali.

---

7 Tradotto in italiano dal testo inglese.

### 1.3.3 *L'argomento culturale in materia minorile*

In ambito civile minorile, l'accomodation non ha ancora trovato pienamente spazio in sede giurisprudenziale anche se sono iniziate da tempo riflessioni in ordine alla differenza culturale. In Europa il primo ad occuparsi di differenza culturale e applicazione del diritto in tale settore è stato Le Roy.

Questo autore, insieme con il Laboratorio di Antropologia giuridica, tra il 1985 ed il 1989, su incarico del Ministero della Giustizia francese, nell'ambito del progetto "France, Société pluriethnique" ha condotto una ricerca dal titolo: *La différence culturelle, argument devant la juridiction des mineurs, défi à la société française*.

Tale studio, a carattere interdisciplinare, si proponeva un'analisi comparativa in materia di giustizia minorile tra la Francia e due ex-colonie francesi, l'Algeria ed il Senegal, in cui era stato importato il modello legislativo francese e si sviluppava a partire da tre ipotesi preliminari. *In primis*, veniva ipotizzato che le differenze culturali tra giudici e i soggetti giudicati nascondessero differenze di stili di vita. In secondo luogo, si immaginava che l'idea stessa di legge differisse in Francia ed in Africa, seppur fosse stato esportato un modello. Infine, si supponeva che il *Tribunal pour enfants* potesse diventare un luogo di negoziazione tra la cultura africana e quella occidentale.

L'indagine, dopo un'analisi puntuale della legislazione in materia di infanzia nei Paesi coinvolti dallo studio, cercava di definire, tramite interviste semistrutturate a magistrati, a operatori sociali ed a famiglie immigrate che avessero avuto rapporto con i servizi, il loro rapporto con la differenza culturale.

L'attenzione, in tal modo, era posta sul modo di rappresentarsi la cultura altrà e la difficoltà di tale processo perché: "d'un part, les cultures sont trop souvent perçues à partir d'éléments isolés, dispersés, dont un élément est repéré et stigmatisé et non remis en question[...]"; ma "d'autre part, parce que le regard porté par tel représentant d'une culture sur une culture différente de la sienne fait intervenir la subjectivité de l'observateur qui y introduit ses propres projections, interprétations, extrapolations, de façon plus ou moins consciente" (E. Le Roy, 1989:154).

Dalle risultanze empiriche emergeva, così, una forte preoccupazione per quello che era definito "il tabù dell'alterità", che impediva di comprendere la situazione dei giovani immigrati, ricusando i tratti culturali specifici o rinforzando l'esclusione sociale di una categoria già marginalizzata. Era evidenziata, altresì, la necessità di prendere atto della presenza anche nelle famiglie francesi di una normatività non identificabile con il diritto positivo francese. Contestualmente era sottolineata anche l'opportunità di considerare nell'intervento giudiziario la dinamica relazionale propria delle famiglie maghrebine.

Le conclusioni, infine, vertevano sulla possibilità di utilizzare la negoziazione per affrontare la differenza culturale in campo minorile, così da valorizzare la differenza stessa.

Nel 1999, poi, in Inghilterra, il Lord Chancellor del Department for Constitutional Affairs ha proposto una serie di ricerche, confluite nel “Courts and Diversity research programme” (CAD), volte a comprendere se l’etnicità delle persone coinvolte nei Tribunali comportasse o meno una discriminazione diretta o indiretta, se i procedimenti avessero un particolare impatto sulle persone appartenenti a gruppi etnici e che cosa queste ultime ritenessero come un trattamento giusto (T. Abbas, 2004). Delle quattro ricerche portate avanti, quella di Brophy, Jhutti-Johal e Mc Donald (2003) intendeva indagare sulle informazioni relative alla “diversità” disponibili nell’ambito di procedimenti in materia di custodia dei minori presso le corti e valutare se il criterio di “danno rilevante” e il futuro rischio per il minore fosse sufficientemente rispettoso dei diversi approcci, culturalmente orientati, alla genitorialità. Dopo una prima fase di osservazione a trentasei udienze e venticinque interviste a operatori giuridici è stato evidenziato che vi erano variazioni nell’approccio alla diversità in relazione all’etnia dei genitori e alla formazione dell’operatore. Mancava però il punto di vista dei genitori. È stata, allora, portata avanti la seconda fase dello studio (J. Brophy, J. Jhutti-Johal, E. Mc Donald: 2005), effettuando interviste semistrutturate a quarantacinque avvocati e a dodici appartenenti a famiglie. Ciò che è emerso, da entrambe le ricerche, è stato che il concetto di “danno rilevante” risulta essere un framework idoneo da utilizzare nei procedimenti in cui siano coinvolti minori appartenenti a minoranze etniche per valutarne il maltrattamento, pur restando il processo un momento problematico per queste famiglie. In particolare per i genitori, il riferimento al contesto culturale sarebbe centrale per comprendere la nozione di “giustizia” e per sentirsi capiti.

Più recentemente, nel 2007, due ricercatori olandesi, Hoekema e Van Rossum, si sono interrogati su come gli argomenti culturali possano assumere rilevanza nella giurisprudenza.

Detti autori sono tornati ad occuparsi specificatamente della questione culturale in ambito di giustizia minorile<sup>8</sup> e di come decidano i giudici (segnatamente olandesi) in situazioni in cui si manifesta una differenza culturale. Il loro assunto iniziale era che i concetti aperti, quale il “best interest of the child” o il concetto di “buona fede” o “ragionevolezza”, lasciassero spazio ad un’interpretazione culturalmente orientata. Nel 2005 hanno svolto una ricerca - di carattere antropologico e sociologico - che ha tenuto conto di diversi livelli. Da un lato sono stati sentiti una ventina di avvocati che si sono confrontati con controversie minorili in cui, a diverso titolo, era coinvolta la differenza culturale. Dall’altro, sono stati visionati tutti i casi dell’ultimo anno di una sezione minorile di un Tribunale e sono stati intervistati giudici minorili chiamati a decidere su casi in cui assumeva rilievo la differenza culturale.

Dall’analisi dei casi è emerso che esistono delle norme non scritte che segnano idealmente i confini entro cui la cultura giuridica altra non può entrare, le cosid-

---

8 Si sono anche occupati di concetti aperti propri del diritto del lavoro.

dette “norme empiriche di conflitto”, che vengono applicate inconsciamente dagli operatori giuridici.

L'ipotesi iniziale, ovvero “the idea that open legal concepts leave space for the influx of Dutch multicultural society” risultava corretta in linea di principio, ma sbagliata nella realtà. I giudici olandesi, infatti, “act as gatekeepers to a uniform, monocultural law” (A.Hoekema, W.Van Rossum, 2008:878). Lo spazio per la differenza culturale risultava, tuttavia, aumentare se questo implicava una protezione per la parte più debole e diminuire se era in discussione la certezza del diritto, se erano in gioco interessi di terzi, se i giudici avevano meno informazioni sui possibili significati e se risultavano molte interferenze da parte di istituzioni extra o paragiuridiche (*Id*:886).

In Italia, il dibattito sull'influenza dei fattori culturali in ambito minorile si è aperto recentemente con una ricerca di un'antropologa culturale, Saletti Salza (2010), che ha svolto una ricerca sull'affidamento e sull'adozione dei minori rom e sinti italiani nel periodo compreso tra il 1985 e il 2005. La studiosa ha raccolto i dati relativi alle dichiarazioni di adottabilità presso otto delle ventinove sedi dei Tribunali per i minorenni italiani ed ha svolto colloqui con i Servizi sociali. La ricerca intendeva indagare la diversa concezione di tutela secondo la cultura rom e secondo la cultura italiana e analizzare circa duecento casi di adottabilità dei minori. Saletti Salza ha sviluppato due riflessioni in particolare. Da un lato, ha evidenziato che la soglia in base a cui gli operatori stabiliscono l'esistenza di un pregiudizio talora viene identificata come un criterio di tolleranza personale, senza operare valutazioni in ordine all'interesse specifico del minore. Dall'altro, ha posto l'attenzione sulla definizione dei margini dell'applicabilità della norma giuridica a un minore il cui contesto familiare potrebbe non riconoscere la norma e le sue finalità, sottolineando la necessità della creazione di strumenti di conoscenza che consentano una piena e concreta tutela del minore rom.

### ***1.3.4 Il diritto interculturale***

Le riflessioni poste dagli studi in materia minorile e l'attenzione posta in ambito civile alla capacità di “adattamento” del diritto, attraverso la giurisprudenza, comportano come conseguenza la necessità di ripensare ad una forma di “accommodation” anche in sede minorile.

Ciò sembrerebbe possibile se si accetta di “passare da un concetto di multiculturalità (compresenza di diverse culture) a uno di intercultura e transcultura, cioè [...] arrivare alla produzione di forme culturali nuove, ibride e permeabili tra loro”, sapendo che “la riflessione interculturale individua proprio nel diritto (in senso atecnico) il collante del sistema”(L.Miazzi, 2008).

A tali necessità risponde il diritto interculturale nell'elaborazione fornita da Ricca<sup>9</sup> nella cui prospettiva si articola il presente lavoro.

<sup>9</sup> Al diritto interculturale hanno fatto riferimento anche altri autori, quali C. Eberhard,

L’approccio è di tipo interculturale e recupera strumenti propri della psicologia sociale, dell’antropologia del diritto, della semiotica, del diritto costituzionale, ponendo come questione centrale la “traduzione interculturale” del diritto.

Agire in ambito interculturale, infatti, comporta “la necessità di cercare rapporti sistematici tra fenomeni diversi, non identità sostanziali tra quelli simili” (C. Geertz, 1987:58).

Il motivo risulta evidente già nel quotidiano. Si pensi ai diversi significati che si possono attribuire ad un braccio alzato. Potrà indicare una richiesta di intervento in un’aula, essere una richiesta di fermata per un taxi in mezzo alla strada oppure indicare una proposta più alta nell’ambito di un’asta<sup>10</sup>.

Ciascun espressione linguistica o simbolica manifesta il suo significato non solo in base alle parole o ai simboli utilizzati, ma anche in base ad altre significazioni precedenti che possono essere trasferite in dati fattuali di una società ben riconosciuta (F. Sabatini, 1988: 679).

Occorre, dunque, considerare i comportamenti e le parole come segni che devono essere ricollocati all’interno dell’universo immaginario dell’agente.

Tutto ciò premesso appare evidente come anche i discorsi tra italiani diano vita a processi di traduzione, di decifrazione di senso e, contestualmente, di transazione.

In tal caso la comprensione del contesto favorisce la condivisione di un codice che consente una decodificazione adeguata del messaggio dall’emittente al ricevente.

Il diritto interculturale cerca di arrivare, in ambito giuridico, a definire questo “codice condiviso”, attraverso le equivalenze di senso.

Più precisamente occorre comprendere che “nell’interpretazione dei costumi, dei principi morali, religiosi, giuridici di altre culture, rintracciare gli indici di senso attraverso l’interfaccia emotiva induce la ricerca di valori, fini, criteri di definizione contestuale. Successivamente può operarsi la traduzione ricercando nella propria cultura contesti, reti simboliche, parole categorizzabili sotto quei fini, valori e criteri di definizione contestuale”(M. Ricca, 2008:302).

Nel diritto operare un’interpretazione interculturale di un istituto appartenente ad una cultura giuridica diversa dalla propria, dunque, comporta la necessità di analizzare *in primis* la sua finalità, inserendolo nel suo contesto di significazione.

Per farlo, occorrerà superare un’idea radicata nello studio del linguaggio giu-

---

che ha riassunto il suo contributo in “Towards an intercultural legal theory:the dialogical challenge” in *Social and Legal Studies*, vol 10/2, 2001 e agli autori intervenuti sulla rivista olandese di filosofia del diritto *Rechtsphilosophie et rechtstheorie* nel numero monografico dal titolo “The Possibility of Intercultural Law”, n.3,2006.

<sup>10</sup> L’esempio è quello portato da M. Ricca nel corso del suo intervento al Convegno del 23.04.2010 a Torino, organizzato da Idedi, Comune di Torino, Ordine degli Avvocati di Torino, Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, dal titolo “Il nostro diritto e le culture degli altri. Una convivenza possibile”

ridico che vede la norma giuridica stessa come un atto “performativo” (J. Austin, 1963:10) e presuppone che il precetto stesso sia un tutt’uno con la parola, non potendo esistere un diritto non scritto.

Esiste, tuttavia, sempre una componente muta della norma che risulta essere comune agli appartenenti di ciascuna cultura giuridica.

Anche tale componente, costituita da quella che Ricca definisce come “l’enciclopedia dei sapere e delle buone prassi” diffuse tra i destinatari della norma giuridica, dovrà essere considerata dall’interprete.

Per farlo sarà necessario operare attraverso un sistema di “rappresentazioni incrociate”.

Infatti, la parte muta può emergere con maggiore evidenza dalla “lettura” del proprio modo di essere attraverso gli occhi degli altri.

Ne consegue che, per individuare piattaforme comuni di significato, sarà *in primis* necessario rileggersi attraverso gli occhi degli altri e rileggere gli altri, confrontando il loro modo di interpretarsi con il nostro.

Solo in una seconda fase sarà possibile ricercare un codice condiviso attraverso le equivalenze di senso. A partire da qui, il diritto interculturale si pone l’obiettivo di individuare un “lessico giuridico interculturale” condiviso che possa collocarsi nel rispetto della Costituzione, ma possa anche riempirla di significato, rispondendo così all’auspicio di Zagrebelsky, di favorire, attraverso la Costituzione stessa, il carattere multiculturale della società e realizzare un “compromesso delle possibilità” (G. Zagrebelsky, 1992:10).



## Capitolo 2

### Il “best interest of the child” e la diversità culturale

Affrontare la diversità culturale in ambito minorile, come questo studio intende fare, implica necessariamente tre passaggi logici, che sono quelli indicati in questo capitolo.

*In primis* occorre definire come il “best interest of the child” influenzi la legislazione in materia di diritti dei minori in tutto il mondo. Poi risulta necessario evidenziare le principali norme presenti nella legislazione italiana inerenti alle tematiche di “best interest of the child”, di “pregiudizio”, di “stato di abbandono”, con particolare attenzione a quanto previsto dalla Convenzione per i diritti dei minori, dal Codice civile italiano e dalla legge 184/1983 e s.m. relativa al diritto del minore ad una famiglia. Successivamente, in relazione al minore straniero in Italia, è opportuno comprendere in che modo norme appartenenti a una cultura giuridica altra possano legalmente “entrare” nel sistema giuridico italiano.

Infine, è opportuno analizzare in modo più puntuale come la giurisprudenza minorile italiana (enunciata dalle sentenze pubblicate in riviste specializzate) si sia confrontata con la ricerca di un equilibrio tra “best interest of the child” e diversità culturale.

#### **2.1 Il principio del best interest of the child nella Convenzione internazionale per i diritti dei minori del 1989**

Il 20 novembre 1989 veniva approvata all’unanimità dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione sui diritti del fanciullo, esattamente trent’anni dopo l’approvazione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959.

Detta Convenzione è entrata in vigore a livello internazionale dal 2 settembre 1990, data del deposito della ventesima ratifica.

Nei sei anni successivi tutti i Paesi del mondo l’hanno ratificata tranne due: la Somalia e gli Stati Uniti.

Un’adesione così estesa indica che, nonostante le differenze culturali, religiose, storiche e giuridiche, la necessità di una maggiore tutela dei diritti dei minori è avvertita a livello planetario.

La Convenzione rappresenta, oltre che un punto di arrivo - poiché per la prima volta si parla del minore non più solo come oggetto di cure, ma come vero e proprio soggetto di diritto - anche un punto di partenza, o meglio di riferimento, per ogni iniziativa legislativa e operativa a beneficio dell’infanzia, siano esse interne agli Stati o sovranazionali.

In particolare, il Comitato per i diritti del bambini ha individuato quattro principi generali, significativi per la considerazione di tutti gli altri diritti sanciti dalla Convenzione.

I cosiddetti “underlying principles” sono:

- il principio di non discriminazione (art. 2),
- il “best interest of the child” (art. 3),
- il diritto alla massima sopravvivenza e sviluppo (art. 6),
- il diritto alla partecipazione, ovvero il diritto del minore di esprimere la propria opinione su tutte le questioni che lo riguardano, e che tale opinione sia debitamente presa in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di sviluppo (art. 12).

Tra questi principi, il “best interest of the child” è stato l’oggetto del dibattito più ampio in sede di stesura della Convenzione ed è considerato il cardine per ogni intervento di tutela del minore.

Esso è contenuto nell’art. 3: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei Tribunali, delle Autorità Amministrative o degli Organi legislativi l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parte si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

Gli Stati parte vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo”.

Occorre innanzitutto rilevare che l’art. 3 si riferisce ai superiori “interessi” e non ai superiori “diritti”. E la lista di ciò che può rappresentare un “superiore interesse” per un bambino è molto variegata e diversificata in relazione al contesto e alla situazione specifica. Si possono considerare tali, per esempio, le opinioni del bambino e dei membri della famiglia, la percezione del tempo che ha il bambino, il bisogno di continuità, la necessità di protezione e cura, i bisogni di accudimento, di relazioni

stabili ed affettive. Chi deve prendere una decisione relativa ai “best interests” deve soppesare i bisogni e capire quale valore attribuire ai diversi interessi.

Al fine, tuttavia, di evitare di incorrere nel relativismo assoluto rispetto al contenuto di tale principio, il Comitato dei diritti dei bambini, che non ha ancora provveduto alla descrizione puntuale delle tematiche inerenti al “best interest of the child”, ha invitato gli Stati parte ad interpretare il “best interest” inserendolo nel contesto normativo di attuazione della Convenzione, usando i diritti della Convenzione stessa come punti di riferimento attraverso cui identificare il “best interest”.

Ciascuno Stato firmatario ha dato una propria interpretazione che ha influenzato il modo in cui sono state disciplinate e applicate le norme inerenti alla titolarità dell’autorità parentale, al suo esercizio e all’accertamento dello stato di abbandono.

La conseguenza è che, a fronte di una larghissima intesa sui principi della Convenzione dei diritti dei minori, l’implementazione ha continuato a divergere.

La ragione di tale diversità è stata da alcuni attribuita alle diverse e varieguate concezioni culturali e tradizionali di infanzia, del suo ruolo, dei diritti ad essa connessi (W. Ncube 1998:5).

Tale questione ha comportato un ampio dibattito dottrinale tra chi teme una deriva relativista e chi afferma e richiede il rispetto dell’identità culturale (dibattito peraltro già posto in essere con riferimento ai diritti umani).

## 2.2 Il “best interest of the child” e la normativa italiana

Nell’ordinamento italiano, il concetto di “best interest of the child” rappresenta il principio guida nei procedimenti in cui siano coinvolti minori: per decidere in materia di affidamento dei figli in situazione di separazione o di divorzio (art. 155 c.c.), per ammettere il riconoscimento del figlio naturale (art. 250 c.c.), per la dichiarazione giudiziale di paternità (art. 274 c.c.) o per la legittimazione del figlio (art. 284 c.c.), per i provvedimenti in materia di adozione e di potestà genitoriale (art. 317 e 317 bis c.c.) e per l’adempimento del dovere di educazione dei genitori (art. 147 c.c.) (G. Ferrando, 1998).

Proprio con riferimento al “best interest of the child” viene valutato il “pregiudizio” per il minore determinato dalla condotta del genitore e lo “stato di abbandono”.

Nell’ordinamento italiano è previsto che possano essere posti alcuni limiti ai diritti dei genitori qualora venga ravvisato dal Tribunale per i minorenni un “pregiudizio” per il minore.

Più precisamente, l’art. 330 del codice civile prevede che il grave pregiudizio del figlio connesso alla violazione o alla trascuratezza dei doveri inerenti alla potestà o all’abuso dei relativi poteri possa comportare la pronuncia della decadenza della potestà parentale. Per gravi motivi, il giudice può disporre un provvedimento di

allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Nei casi di “pregiudizio” meno grave, l'art. 333 del codice civile italiano prevede: “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”.

## **2.3 Il pregiudizio del minore e lo stato di abbandono: concetti introdotti prima della Convenzione del 1989 da interpretare alla luce del “best interest of the child”**

### **2.3.1 Il pregiudizio.**

Il concetto di “pregiudizio”, come quello di “stato di abbandono” nascono e sono introdotti nel nostro ordinamento in un periodo antecedente all'approvazione della Convenzione per i diritti dei minori.

In tale senso, allora, occorre osservare che il principio del “best interest of the child” rappresenta sicuramente un principio guida che orienta ulteriormente un percorso già iniziato dal legislatore italiano.

L'interpretazione del concetto di “pregiudizio” e di “stato di abbandono”, pur indirizzata dalla Convenzione del 1989, deve essere compresa ricostruendo il contesto socio-giuridico in cui le rispettive norme sono state introdotte.

Il concetto di “pregiudizio”, *in primis*, per come è conosciuto oggi, non è stato introdotto dal Codice civile del 1942, ma è frutto di un iter che ha condotto alla riforma del diritto di famiglia del 1975 - che ha modificato alcune norme del Codice Civile.

Ma come si è arrivati a tale modifica?

Alcuni autori hanno evidenziato che la rigida struttura familiare, come disegnata dal Codice civile del 1942, era inadeguata in considerazione delle mutate trasformazioni sociali e di costume e che era necessario favorire il superamento di un “gap”, che si era progressivamente creato, tra società civile e scenario normativo (G. Sbisà, 1976).

Dall'introduzione del codice civile del 1942 sono individuabili alcune “tappe” nel progressivo mutamento del sistema: la legge n. 1064 del 31 ottobre 1955, in materia di Stato Civile che mirava a tutelare figli nati fuori dal matrimonio, rendendo segreta la loro origine illegittima, la legge n. 431 del 5 giugno 1967 che ha introdotto l'adozione speciale (tale legge, ha avuto il pregio secondo G. Cassano (2002)

“di cogliere in pieno l’essenza della famiglia come ‘luogo degli affetti’ privilegiato costituzionalmente per l’espressione della personalità dei singoli, pur istituendo un legame circoscritto al rapporto genitori adottivi-figlio”), la legge n. 898 del 1 dicembre 1970 sul divorzio e poi la legge 39 del 8 marzo 1975 che ha stabilito la maggiore età a 18 anni (invece che a 21 anni) e che ha nuovamente regolamentato la capacità di agire.

La novità, tuttavia, più interessante di questi anni è stata la normativa inerente al diritto di famiglia (legge 151 del 19 maggio 1975).

Come è stato osservato (G. Cassano, 2002), la riforma del 1975 “nasce come una riforma tipicamente ‘non parlamentare’, cioè non esclusivo frutto del dibattito tecnico-legislativo sviluppatosi in aula, ma sollecitata ed accompagnata da un’opinione pubblica che ne ha registrato e seguito il processo di costruzione, a causa del forte scollamento con l’effettiva dinamica sociale della normativa previgente.”

La prima proposta di legge è stata presentata da N. Jotti, a nome del partito comunista, nel 1960 (n. 1378), seguita nel 1968 da successivi disegni avanzati da altri partiti.

Nel 1971 la Camera aveva già approvato un testo unificato che, a causa dello scioglimento delle Camere, non ha avuto seguito.

All’inizio della Sesta legislatura, sono stati presentati dai diversi partiti molti disegni di legge in materia, uno repubblicano (n. 23), uno democristiano (n. 68), uno comunista (n. 76) e uno liberale (n. 145).

Previa predisposizione di un testo unificato, si è provveduto, in sede di Commissione Giustizia della Camera, il 18 ottobre 1972, all’approvazione.

È significativo segnalare quanto evidenziato dalla relatrice del primo disegno di legge. N. Jotti<sup>11</sup> ha ribadito due aspetti centrali della riforma:

- l’attenzione alle trasformazioni sociali: “[...] se noi ci fossimo limitati a riformare il diritto di famiglia per adeguarlo alla realtà popolare italiana forse avremmo fatto un’opera di scarsa durata. [...] Il valore della nostra riforma è dato sì dalla validità dei nuovi istituti familiari nell’ambito della realtà popolare del nostro paese, ma è anche dato dai contenuti nuovi che i tempi oggi ci richiedono”;
- il progressivo interesse nei confronti delle tematiche dei minori: “Quando parliamo dei sentimenti dei due coniugi intendiamo includere[...] anche e soprattutto quelli dei coniugi nei confronti dei figli; anche qui abbiamo introdotto qualcosa in più, rispetto al passato, nel rapporto tra genitori e figli; in tutto il progetto di legge infatti, si parla del preminente interesse della prole nei confronti degli altri componenti la famiglia (su questo punto occorre ricordare che la giurisprudenza già si è mossa in questa direzione); nel progetto di legge si è, inoltre, affermato che i figli adulterini hanno gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio”.

Altro aspetto rilevante del percorso di evoluzione normativa è stato rappresentato

11 Seduta del 18 ottobre 1972, Commissione IV Giustizia, Camera dei Deputati: resoconto stenografico.

dall’abolizione della patria potestà. La riforma, approvata con legge 151 del 1975, infatti, ha posto una responsabilità congiunta sui coniugi nei confronti del minore.

In tal modo è stato dato pieno riconoscimento al principio di uguaglianza formale di cui all’art. 3 della Costituzione.

Il legislatore ha ritenuto di stabilire una diarchia, in cui non solo la titolarità, ma anche l’esercizio della potestà è condiviso.

Entrambi i genitori rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni, ma, ancor più importante, entrambi i genitori devono adottare una politica familiare condivisa per mantenere, educare, istruire la prole.

È stata così stabilita la regola della collegialità, pur con la presenza di alcune eccezioni.

Permane, in caso di provvedimenti indifferibili ed urgenti di pericolo imminente o di grave pregiudizio del minore, la prevalenza della decisione paterna (ex art. 316 c.c.). Inoltre il cognome che viene attribuito in caso di minore riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori è quello paterno ( art. 262 c.c.).

È stato stabilito che nel caso di lontananza o incapacità o altro impedimento di un genitore, la potestà è esercitata dall’altro genitore (art. 317 c.c.).

La normativa, come novellata, sancisce, inoltre, che, in caso di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, anche se la potestà è posta in capo ai due genitori, solo l’affidatario, ne ha l’esercizio esclusivo. Il genitore non affidatario, tuttavia, mantiene, il diritto-dovere di vigilare sull’educazione e sull’istruzione del minore, potendo richiedere l’intervento del giudice qualora rinvenga decisioni che possano arrecare pregiudizio alla prole (art. 155 c.c.).

L’intervento del giudice, a seguito del percorso di riforma, si è significativamente ridimensionato, in ambito coniugale, a quello di “consulente”, che non emette provvedimenti vincolanti, salvo espressa richiesta dei coniugi su questioni di particolare importanza.

Quanto alla relazione genitori-figli, per contro, il giudice è chiamato ad intervenire con tre modalità differenti.

*In primis* assume un ruolo autorizzativo delle azioni giudiziarie in materia di status che vedono coinvolti gli interessi del minore al fine di tutelarli.

Si tratta dell’autorizzazione alla legittimazione (art. 284 c.c.), al riconoscimento (art. 251 c.c.) o alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità (art. 279 c.c.).

In secondo luogo ha la facoltà di intervenire in caso di conflitto tra i genitori, qualora direttamente adito. Può o affidare il compito di prendere la decisione al genitore che ritiene più idoneo con riferimento all’interesse del minore (G. Sbisà, 1976: 9) (art. 316 c.c.), oppure cercare di adottare una soluzione concordata, o ancora, in caso di disaccordo sulla fissazione della residenza o su altri affari essenziali, può, su richiesta espressa e congiunta dei coniugi, adottare “la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia” (art. 145 c.c.).

Al giudice è riconosciuto anche un ruolo particolarmente importante: egli può

limitare, escludere o sospendere la potestà genitoriale.

Più specificatamente, soltanto in presenza di “grave pregiudizio”, cioè qualora i genitori violino o trascurino i doveri inerenti alla potestà o abusino degli stessi (art. 330 c.c.), l’Autorità giudiziaria può disporre la decadenza dalla potestà<sup>12</sup> e in qualsiasi momento può disporre la reintegrazione, a condizione che sia venuto meno il pregiudizio per il minore (art. 332 c.c.).

Qualora la condotta del genitore sia considerata pregiudizievole per il figlio, ma non tale da giustificare un provvedimento di decadenza, il giudice “può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare”.

Il minore inizia a essere considerato come autonomo, capace di prendere alcune decisioni rilevanti per la sua vita e potenzialmente non reversibili, senza il parere dei genitori (ma sotto il controllo del Giudice) (P.Vercellone, 2002: 971).

In particolare è individuata la soglia dei 16 anni come momento acquisitivo da parte del minore di un’autonomia decisionale su determinate questioni che lo riguardavano.

Egli può, infatti, compiuti i 16 anni, previa autorizzazione del Tribunale, sposarsi (art. 84 c.c.).

Alla stessa età può riconoscere suo figlio (art. 250 c.c.).

Inoltre, a 16 anni il minore deve dare il proprio assenso al riconoscimento da parte del padre naturale (art. 250 c.c.) e può anche chiedere al Tribunale la nomina di un curatore speciale affinché agisca per il disconoscimento del padre legittimo o per impugnare il riconoscimento del padre naturale (art. 244 c.c. e 246 c.c.).

Infine, il minore con almeno 16 anni deve essere sentito prima dell’inserimento del figlio naturale di uno dei due genitori in famiglia (art. 252 c.c.).

In tutte le procedure che li riguardano, i minori devono essere sentiti (art. 315 bis) se hanno 12 anni (e anche di età inferiore ove capaci di discernimento) e se, hanno almeno 16 anni, quando il contrasto ma i coniugi concerne l’indirizzo della famiglia (art. 145 c.c.).

In ogni caso, i genitori sono tenuti a promuovere la valorizzazione della personalità del minore, fin dalla prima infanzia. Infatti l’art. 147 impone un’attenzione particolare “delle capacità, delle inclinazioni naturale e delle aspirazioni dei figli” (G. Sbisà, 1976: 8).

Non si può che essere d’accordo con Vercellone (2002: 976) che afferma “Pare potersi affermare che si vada configurando una linea di tendenza a favore del rispetto della volontà del minore, soprattutto se adolescente, più che nel passato, quando si dava invece più spazio all’esigenza della sua protezione.”

Ciò, tuttavia, non significa autonomia del minore *tout court*.

Si ricordi, infatti, l’art. 318 del codice civile che consente ai genitori di far ricorso al giudice tutelare qualora questi si allontani senza consenso perché “Il figlio non

<sup>12</sup> Nei casi più gravi poteva essere disposto l’allontanamento.

può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà nè la dimora da essi assegnatagli.”

### **2.3.2 Lo stato di abbandono.**

Il tema dell’ “infanzia abbandonata” è stata affrontata in Italia in modo sistematico per la prima volta nel 1967 con l’introduzione dell’adozione speciale. In quell’occasione per la prima volta si è inteso definire in cosa consisteva una situazione in cui il minore fosse in “stato di abbandono”. Dalla legge sull’adozione speciale ad oggi, tuttavia, tale concetto è stato definito in modo diverso anche in ragione della riforma poi intervenuta della disciplina in materia di adozione.

Ma cosa ha condotto alla riforma?

*In primis* occorre precisare che nel ’67, pochi mesi prima dell’entrata in vigore della legge sull’adozione speciale, l’Italia aveva ratificato la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, che aveva ulteriormente contribuito a valorizzare il ruolo pubblicistico dell’adozione rispetto a quello privatistico e contrattuale, in cui l’obiettivo doveva essere quello di garantire una famiglia al minore che ne fosse privo e non un discendente a chi non ne avesse di propri.

Proprio sulla base di questo argomento vennero eliminate le norme in materia di affiliazione.

Inoltre, come già evidenziato dall’on. Zozzini in sede di discussione della relazione<sup>13</sup> innanzi al Senato “i numeri dell’infanzia abbandonata”, si erano ridotti in ragione dello sviluppo socio- economico, del controllo delle nascite, del dissolvimento del pregiudizio sulle ragazze madri.

Il numero dei minori orfani in istituto si era significativamente ridotto: nel 1980, secondo i dati riportati dall’on. Filetti, il loro numero era di circa 70.000. La loro età, tuttavia, era tra i 6 e i 13 anni.

Il rapporto tra numero di bambini e coppie disponibili all’adozione era di 2 a 10. Il problema, dunque, si spostava da un piano prettamente quantitativo ad uno qualitativo.

Era molto presente nei relatori la consapevolezza del fatto che la legge avrebbe preceduto un cambiamento della società, che persisteva a non ritenere il rapporto di adozione come un rapporto di filiazione *tout court*.

Basti pensare ad una sentenza ricordata dall’on. Zozzini: “una sentenza davvero aberrante del tribunale di Firenze, lontana ma non poi tanto remota perchè è del 1973 o del 1974 - quando la legge Dal Canton vigeva già da sei o sette anni - in cui si parlava di ‘rapporto artificiale’ per l’adozione e si parlava del diritto del minore ad avere una madre ‘vera e non posticcia’.”

Lo stesso onorevole ha evidenziato un’altra preoccupazione al cuore della normativa: la possibile diffusione di un “mercato dei bambini”. Egli, infatti, sottoli-

---

13 Resoconto stenografico 30 luglio 1982, Senato della Repubblica: (ultimo accesso 18.08.2011)

neava: “Va ricordato d'altronde, che l'adozione non legittimante era diventata recentemente uno strumento per il mercato dei bambini, sia sul piano interno che internazionale”.

Si poneva, dunque, l'esigenza di regolamentare in maniera più precisa sia l'adozione nazionale che quella internazionale, nonché di prevedere apposite norme penali che disciplinassero la materia.

La legge 184 del 1983, titolata “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” ha affermato per la prima volta in modo solenne che “il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia”.

Tale dicitura non intende portare alla reviviscenza il mito del sangue (G. Manera, 1983:4), pur considerando la famiglia biologica come il luogo privilegiato in cui i figli possono essere allevati. Tale principio, infatti, doveva essere letto e rapportato con un altro, il principio del superiore interesse del minore.

Proprio questo principio è stato poi espressamente richiamato.

Le fondamentali modifiche introdotte dalla 184/1983 hanno costituito un completamento delle norme introdotte dalla legge 1967.

Innanzitutto con questa nuova normativa è stato disciplinato l'affidamento familiare, distinguendolo in consensuale e giudiziale (art. 4). Nel primo caso l'affidamento è disposto dal Servizio Sociale, in accordo con i genitori e reso esecutivo dal Giudice tutelare, nel secondo, in assenza di accordo con i genitori, è disposto dal Tribunale per i minorenni.

Tale istituto mira ad affrontare la situazione in cui il minore sia “temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo” (art. 2).

In relazione alle disposizioni inerenti all'adozione, è stata ridotta la differenza di età tra adottanti e adottando, prevedendo un'età minima di 18 anni e un'età massima di 40.

Quanto ai requisiti richiesti per gli adottanti, essi devono essere uniti in matrimonio da 3 anni (e non più da 5) e, soprattutto, viene dato al Tribunale per i minorenni il compito di disporre adeguate indagini volte a verificare “l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore” (art. 22).

Al termine delle indagini è stabilito la sussistenza o meno dei requisiti da parte dei richiedenti, cui viene comunicato l'esito.

L'affidamento preadottivo viene ridotto ad un solo anno.

Aumenta in maniera significativa il controllo dell'Autorità Giudiziaria sulla situazione del minore: è fatto obbligo sia a carico del genitore che del soggetto accogliente di segnalare al giudice tutelare il minore, nel caso in cui questi sia affidato per più di 6 mesi a soggetto che non sia parente entro il quarto grado (art. 9), prevedendo il rischio, in caso di omissione, della decadenza dalla potestà.

Implicitamente, per contro, è ammesso l'affidamento *sine die* a parenti entro il quarto grado senza necessità di comunicazione.

L'altra novità importante di questa legge è la disciplina della materia delle adozioni internazionali.

Viene richiesto, al fine, come già detto, di evitare il “mercato di bambini”, che i genitori richiedenti siano stati riconosciuti idonei tramite un certificato di idoneità in Italia e, in secondo luogo, che il minore di anni 14 straniero sia stato oggetto di “un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo [...] emesso da un'autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori” (art. 31). Detto provvedimento “non deve essere contrario, tra l'altro, ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia dei minori”. Viene, tuttavia, prevista un'eccezione “qualora sussistano motivi di esclusivo interesse e del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di adozione”.

Per quanto riguarda le situazioni di urgenza, il minore straniero in stato di abbandono in Italia viene sottoposto alla legge italiana (art. 37 bis).

Vengono previste alcune ipotesi di adozione non legittimante in particolari condizioni (art. 44), “a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio adottivo dell'altro coniuge; c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”.

Tutta la legge è caratterizzata dal continuo richiamo all'interesse del minore, che deve essere principio guida nel decidere la sospensione dell'affidamento familiare (art. 4, comma 4), o della dichiarazione di adottabilità (art. 14) o nell'adozione di provvedimenti successivi alla sospensione della potestà dei genitori (art. 19), o nella decisione di prolungare il termine per l'affidamento preadottivo o di disporre l'adozione nei confronti di un solo coniuge nel caso in cui l'altro sia risultato essere morto o incapace (art. 25). Parimenti deve essere principio guida per l'ingresso del minore straniero (art. 34) e nella decisione di disporre l'adozione in casi particolari (art. 57).

Infine, è stato riconosciuto un ruolo attivo del minore in ordine alle questioni che lo coinvolgono direttamente, cercando, in tal modo, di tener conto dei suoi bisogni e delle sue necessità.

Per questa ragione la normativa prevede, inoltre, che i minori di 12 anni debbano essere obbligatoriamente sentiti e che quelli di età inferiore possano essere ascoltati dal Giudice, salva la presenza di ragioni che lo rendano inopportuno nell'interesse del minore stesso. Il minore di 14 anni, poi, deve essere sentito dal giudice in merito al consenso all'adozione, così da consentirgli di esprimere il proprio orientamento in ordine al suo collocamento in famiglia.

L'adozione, come disciplinata dal previgente testo del codice civile, assume una posizione del tutto residuale, essendo riservata esclusivamente all'adozione di soggetti adulti.

Negli anni successivi all'entrata in vigore della legge il divario tra il numero di coppie interessate all'adozione e richiedenti minori adottabili diventa sempre più significativo, con un rapporto pari a 6,5 coppie a bambino nel quadriennio 1994-1997 (A. Moro, 2000: 208).

Nello stesso periodo, la diffusione delle tecniche anticoncezionali, che ha ridotto le nascite indesiderate ed il mutamento sociale, che ha reso sempre più accettata la maternità fuori dal matrimonio, hanno contribuito a ridurre il numero di minori abbandonati alla nascita.

Inoltre, la posticipazione della decisione di costruire una famiglia, con conseguente aumento dell'età in cui si contrae il matrimonio, per ragioni connesse “al completamento degli studi o alla ricerca di un lavoro, oppure al desiderio di trascorrere un periodo godendo di tutti i vantaggi economici, organizzativi e talvolta anche emotivi di una permanenza lunga nella famiglia”<sup>14</sup> e altri fattori sociali hanno contribuito a ridurre il tasso di fecondità. In questo contesto la positiva evoluzione del dibattito politico e culturale ha contribuito all'aumento delle richieste di adozione internazionale.

Contestualmente, la legge 31 dicembre 1998 n. 476 di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1993 ha contribuito a modificare la legge 184 del 1983 aumentando, nelle procedure di adozione internazionale, il numero di soggetti chiamati a intervenire nella procedura, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti del minore ed evitare possibili “vendite” o sottrazioni dello stesso ai genitori naturali nei Paesi d'origine.

Se la provenienza dei minori nel 2000 tendeva a indicare la preferenza delle coppie per aree geografiche in cui la connotazione fisica era più vicina a quella italiana (il 73,7% dei minori proveniva dall'Europa, il 16,8% dall'America, l'8,4% dall'Asia e l'1,2% dall'Africa), negli ultimi anni, forse anche in ragione dei flussi migratori, si è assistito ad un incremento degli ingressi di minori provenienti dall'America, 27,3%, dall'Africa, 10,7%, dall'Asia, 18,2%<sup>15</sup>. Tale dato deve essere coordinato con la lettura data dalla giurisprudenza e sancita dalla sentenza n.13332 della Cassazione Sezioni Unite del 01.06.2010, che ha statuito: “Il decreto di idoneità all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 30, e succ. modif. non può essere emesso sulla base di riferimenti alla etnia dei minori adottandi, nè può contenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione della idoneità degli stessi alla adozione internazionale”.

Tramite questa pronuncia si è voluto, dunque, nuovamente stabilire che l'ado-

14 Fonte Istat: <http://demo.istat.it/altridati/natid1d2/tavole/Tavola%201.7%20-%201993-1997.pdf>

15 Dati rinvenuti nel sito della Commissione internazionale per le adozioni (ultimo accesso 11.09.2011)

zione deve offrire al minore una famiglia e non garantire un figlio ad una coppia che non può averne e che ne definisce a priori i requisiti.

La legge n. 149 del 28 marzo del 2001, poi, che ha modificato ulteriormente la legge 184 del 1983, ha voluto, anche sotto il profilo della lettera della legge, definire quale sia il tratto caratterizzante del modello adottivo italiano: dare una famiglia al minore che ne sia privo (L. Lenti, 2002: 590). Il titolo della legge stessa è riscritto e diventa il “diritto del minore ad una famiglia”.

La famiglia deve essere luogo in cui i genitori, non solo assolvono i propri doveri di mantenimento, educazione e istruzione, ma anche un contesto dove sono assicurate relazioni affettive significative. La presenza di tali condizioni diventa indispensabile per valutare l’idoneità dei genitori (art. 2, comma 1, legge 184/1983 novellata), ma non solo.

È interessante evidenziare che la normativa prevede che il minore possa non essere dichiarato adottabile qualora vi siano parenti entro il quarto grado, risultati idonei, che abbiano con lui “rapporti significativi” (art. 12, legge 184/1983 novellata).

È sancita la necessità per il genitore di fornire al minore oltre al sostegno economico, un sostegno affettivo e relazionale.

Il mantenimento di tali impegni, tuttavia, necessita di una certa costanza e, dunque, per evitare la dichiarazione di adottabilità, la forza maggiore impeditiva della cura a favore dei minori da parte dei soggetti chiamati ad occuparsi dei minori, deve cessare in un tempo relativamente breve.

La necessità della presenza di legami affettivi intorno al minore è stata anche la ragione per cui l’art. 2, come novellato, ha disposto il superamento degli istituti pubblici o privati entro il 31 dicembre 2006, dopo avere comunque escluso la possibilità di inserimento di minori di anni 6 negli stessi.

È considerato preferenziale, in caso di minore temporaneamente privo di un ambiente familiare, l’affidamento ad una famiglia con figli o ad una persona singola capace di offrire mantenimento, educazione, istruzione e “relazioni affettive di cui egli ha bisogno”.

La realtà degli istituti e la necessità del loro superamento era stata al centro di un’indagine portata avanti dal Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia dal titolo “I bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia”. In tale ricerca è risultato che al 30 giugno 1998 in istituti tradizionali o comunità alloggio i minori presenti erano 14.945, di cui 2.104 nella fascia di età tra zero e i sei anni e che la maggior parte di loro (8.088) aveva tra i 7 e i 14 anni. La loro permanenza in struttura residenziale variava tra uno e due anni (3.166), i due e tre (2.051) o tra tre e cinque anni (2048).

È stato evidenziato come le difficoltà economiche ed abitative, unite a forme di disadattamento sociale e personale costituissero le cause del ricovero dei minori, di cui 4.785 non rientravano mai a casa, 2.392 non andavano a casa, ma saltuariamente ricevevano visite e 3.126 non rientravano mai a casa, né ricevevano visite.

Con questa legge il minore è posto al centro di una complessa rete di sostegno che vede i Servizi Sociali impegnati in prima linea.

L'affidamento familiare, infatti, viene disposto dai Servizi Sociali e reso esecutivo dal Giudice tutelare, previo consenso degli esercenti la potestà genitoriale. Qualora tale assenso manchi, viene disposto dal tribunale per i minorenni in base agli art. 330 e seguenti del c.c.

È previsto, a carico dei Servizi, un programma di assistenza, finalizzato al reintegro del minore nella famiglia di origine; programma di cui sono responsabili e sul quale i Servizi stessi hanno un obbligo di relazionare semestralmente al magistrato di competenza (Tribunale per i minorenni o Giudice Tutelare).

Il compito svolto dai Servizi attiene al sostegno educativo e psicologico del minore ed è volto a evitare la rottura dei rapporti con la famiglia di provenienza, favorendone, ove possibile, il reinserimento.

L'affidamento familiare, infatti, nasce come misura temporanea di supporto alla famiglia in difficoltà e, pertanto, non può avere durata indeterminata. A tal proposito la legge dispone ex art. 5, come novellato, che non possa essere previsto un periodo di tempo superiore ai 24 mesi, fatta salva proroga da parte del Tribunale per i minorenni.

In ambito adottivo, invece, il ruolo dei Servizi Sociali è diverso. Infatti, ai sensi dell'art. 22 novellato, a tali soggetti, insieme agli operatori sanitari delle Aziende Sanitarie locali, è assegnato il compito di effettuare le indagini sulle coppie richiedenti l'adozione, per verificare la capacità della coppia di educare il minore, per approfondirne la situazione economica e personale, per conoscere l'ambiente familiare e i motivi di richiesta. I Servizi Sociali, inoltre, hanno compiti informativi e di assistenza al nucleo durante l'affidamento preadottivo e nel periodo post adozione.

Il principio guida previsto dalla legge 149 del 2001 è che i minori debbano essere sentiti, dove possibile, in tutte le procedure che li vedono coinvolti.

Il minore ultradodicesimo, ma anche di età inferiore, in base alla sua capacità di discernimento, deve essere sentito prima di disporre l'affidamento familiare, dopo l'affidamento preadottivo prima della declaratoria di adottabilità e prima di disporre l'adozione in casi particolari (ex art. 45).

Quanto alla revoca dell'adozione internazionale, entro l'anno di affidamento preadottivo, il minore “se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale”(art. 35). In ordine all'adozione nazionale, la disciplina è quasi identica, prevedendo in caso di revoca che occorra sentire il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore (art. 52).

Ai minori ultraquattordicenni è consentita una maggiore partecipazione.

Questi devono dare il consenso personalmente per essere adottati sia in caso di adozione semplice che in caso di adozione in casi particolari (art. 45) e, se figli

legittimi dell’adottante, devono essere sentiti prima dell’adozione.

Al 30 giugno 1999 i minori in affidamento familiare erano 10.200. Di questi, soltanto il 42% è tornato in famiglia, secondo i dati riportati dal dott. Occhiogrosso (2004).

Tali dati hanno imposto alle soglie del 2000 una riflessione in ordine alla questione dei cosiddetti “affidamenti *sine die*”, ovvero gli affidamenti familiari senza termine. L’entità di tale fenomeno non sembrerebbe essere stata modificata dall’entrata in vigore della legge 149 del 2001 che, pur ponendo il limite dei 24 mesi, ne consente il superamento in caso di pregiudizio del minore.

Alcune ONG, tra cui l’Aibi (Associazione Amici dei Bambini), hanno promosso delle giornate di riflessione indicando questi minori come “bambini nel limbo”, giacché né pienamente integrati nella famiglia di origine né in quella affidataria.

Per affrontare tale situazione, il Tribunale per i Minorenni di Bari, nella persona del suo allora Presidente, dott. Occhiogrosso, ha predisposto una prassi giudiziaria, da lui denominata “adozione mite”<sup>16</sup>.

Detta prassi ha introdotto il concetto di “semiabbandono permanente”. Tale orientamento è stato descritto dal dott. Occhiogrosso facendo riferimento “alle situazioni nelle quali la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e positivo, che non è opportuno venga cancellato totalmente. Nello stesso tempo, non vi è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo compito educativo in modo sufficiente, magari con un aiuto esterno curato dai Servizi”<sup>17</sup>.

Per definire la condizione di semiabbandono sono stati considerati i parametri di irreversibilità della condizione e la sua continuità.

L’andamento processuale previsto da Occhiogrosso nelle procedure relative agli affidamenti familiari consiste in due fasi. In un primo momento il giudice valuta se risulta possibile il reinserimento del minore in famiglia, considerando le condizioni ambientali e sociali (S. Caffarena, 2009:399).

In caso negativo, sono verificate le circostanze che possono condurre all’adozione legittimante o, per contro, le condizioni per l’adozione mite, con il consenso del genitore o con la loro decadenza.

Tale ultima procedura è consentita attraverso una lettura sistematica dell’art. 44-45 e 46 della legge 184 del 1983 che regolano l’adozione in casi particolari, non legittimante.

Occhiogrosso ha effettuato una sperimentazione di tale prassi presso il Tribunale per i Minorenni di Bari nel 2003, dandone comunicazione al Consiglio Superiore

16 La mitezza della stessa derivava dalla richiesta di un progetto sinergico tra le famiglie accoglienti e di origine.

17 Provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari, 7 maggio 2008, Presidente e Relatore Occhiogrosso, in *Famiglia e Diritto*, 4/2009, p. 393 e ss.

della Magistratura.

La dottrina e la giurisprudenza minorile maggioritaria, insieme all’Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie), sono state da sempre fortemente critiche rispetto alla suddetta prassi.

In *primis*, è stato sottolineato come il Consiglio Superiore della Magistratura non abbia mai dato l’avvallo all’iniziativa, perché incompetente in materia, ma si sia limitato a prenderne atto.

In secondo luogo, secondo alcuni autorevoli esperti, l’adozione mite offrirebbe un’eccessiva discrezionalità al giudice (S. Caffarena, 2009) e presenterebbe una difficoltà ad essere ancorata a norme specifiche.

Santanera (2005) ha osservato, per esempio, come l’art. 44 comma 1 lettera d, consenta l’adozione in casi particolari solo dopo una dichiarazione di adottabilità, contrariamente a quanto previsto dall’adozione mite e come il ruolo dei Servizi Sociali, previsto da tale procedura, venga modificato significativamente rispetto al quadro normativo.

Dogliotti (2009) pur constatando la presenza del problema dei “bambini nel limbo”, ha evidenziato che la procedura, come definita da Occhiogrosso, rischia di compromettere i diritti di difesa dei genitori biologici che, in caso di decadenza della potestà, non possono intervenire nel procedimento.

Secondo una lettura critica, l’adozione mite più che far fronte alle esigenze del minore, risponderebbe all’esigenza di garantire un minore alle molte coppie che lo richiedono in adozione, in un contesto di esiguità numerica di bambini adottabili.

Lo scarso successo della procedura dell’ “adozione mite” nelle altri sedi giudiziarie e la mancata approvazione dei disegni di legge 5724 del 16 marzo 2005 e n. 5701 del 8 marzo 2005 hanno di fatto oggi “assopito” la discussione in materia di adozione mite, anche se le problematiche sollevate restano aperte.

## **2.4 Un limite all’ingresso della diversità culturale in materia di tutela minorile: le norme ad applicazione necessaria**

La normativa italiana in materia di diritto internazionale privato evidenzia un *favor* per la legge italiana e per la competenza giurisdizionale dell’Autorità italiana nelle situazioni in cui il minore straniero si trovi sul territorio italiano. Tale disciplina, inoltre, prevede l’applicazione di due norme che sono considerate dei limiti all’ingresso in Italia di istituti e valori non appartenenti alla cultura italiana: l’ordine pubblico, che costituisce un limite cosiddetto “successivo” all’ingresso nell’ordinamento italiano di valori estranei allo stesso e le norme ad applicazione necessaria<sup>18</sup>, che operano come un limite “preventivo” rispetto all’applicazione del-

---

18 L’art. 17 della legge 218 del 1995 stabilisce che: “È fatta salva la prevalenza sulle

la norma di conflitto.

Tra le norme di applicazione necessaria normalmente il giudice individua quelle a tutela del minore. Ciò comporta che le autorità italiane possano disporre nei confronti di un minore straniero i provvedimenti giudiziari relativi all'esercizio della potestà genitoriale ex artt. 330 c.c. e sgg. Tale orientamento è ravvisabile, tra le altre, nelle sentenze del Trib. Min. Napoli, 3 aprile 1989 e, più recentemente, Corte d'Appello di Trento – Sezione specializzata civile per i minorenni, Decreto 28 agosto 2008). Sono considerate dalla giurisprudenza norme di applicazione necessarie anche quelle relative agli affidamenti eterofamiliari ex artt. 2-5 legge 184/1983 e successive modifiche, e quelle relative al minore in stato di abbandono ex art. 37-bis, della legge 183 del 1984, come modificata dalla legge 476/98, che prevede che: “Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza”(Cass. Sez. Unite 19 gennaio 1988, n. 392).

## **2.5 La giurisprudenza civile minorile italiana in situazioni di diversità culturale**

La necessità sopra evidenziata di applicazione, anche in ambito minorile, di norme proprie della cultura giuridica italiana a famiglie transnazionali ha imposto agli operatori giuridici, coinvolti a vario titolo nei procedimenti aventi ad oggetto minori, di riconsiderare la portata da attribuire alla cultura di origine, come supposta o come illustrata dagli interessati.

Con un limite espressamente indicato dalla sentenza 22700 del 29 maggio 2009 della Corte di Cassazione: “le tradizioni etico-sociali di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, di natura essenzialmente consuetudinaria benché nel complesso di indiscusso valore culturale, possono essere praticate solo fuori dall'ambito di operatività della norma penale”

Secondo autorevole dottrina (P. Morozzo della Rocca, 2006:42), la giurisprudenza minorile italiana è oscillata tra tre punti di vista: il primo, giustificazionista, tende a escludere lo stato di abbandono del minore attraverso il mero richiamo all'identità culturale della famiglia di appartenenza; il secondo, negazionista, non valuta le possibili influenze della diversa cultura nelle scelte genitoriali - che, dunque, non riconosce e stigmatizza come pregiudizievoli per l'interesse del minore; un terzo, da lui definito “classista”, in cui le situazioni di marginalità della famiglia

---

disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera”. Tale articolo, dunque, prende atto di una categoria di norme materiali, di applicazione necessaria, che in ragione del loro oggetto o del loro fine devono essere applicate, anche prevalendo su quelle richiamate straniere.

di origine sono immediatamente ricondotte a situazioni di abbandono.

Dall’analisi delle sentenze pubblicate sulle principali riviste italiane di diritto minorile<sup>19</sup> e dall’analisi di due banche dati<sup>20</sup> è emersa con tutta evidenza la difficoltà (del tutto comprensibile) di dover comprendere e valutare rapporti genitori-figli, improntati ad una cultura giuridica altra, senza rischiare di cadere nel relativismo assoluto, in cui ogni condotta venga giustificata.

In particolare, ciò che emerge con frequenza è la necessità di valutare se integri un abbandono il comportamento di genitori che, dopo aver effettuato un affidamento (ritualizzato dopo un periodo di affidamento *de facto*) a conoscenti, non sembrano cercare momenti di incontro con il minore.

In tali situazioni, che rimandano una eco di tempi non lontani nel nostro Paese, in cui avveniva che una famiglia numerosa e con scarse risorse economiche affidasse a terzi, per lo più parenti, a volte in “affitto”, un minore da crescere (J. Long, 2012: 136), l’attenzione tende a spostarsi dal comportamento dei genitori ai valori ed alla cultura che il minore avrebbe introiettato nel contesto socio-familiare della famiglia ospitante.

A questo riguardo, il decreto 14 novembre 1994 del Tribunale per i Minorenni di Napoli<sup>21</sup> costituisce un’eccezione.

I Giudici, infatti, nel caso di specie, hanno escluso lo stato di abbandono della minore ghanese Elizabeth perché, pur rilevando il “*ruolo marginale che nella vita di Elizabeth hanno avuto i genitori naturali: il padre perché assente per lavoro, la madre perché, come si esprime il Servizio Sociale, mesta e riservata, dimessa ed introversa*”, hanno ipotizzato che ciò possa dipendere dal fatto che “*i loro costumi, tanto diversi dai nostri, permettono di delegare la crescita ad altri, trattenendo la potestà genitoriale*” e hanno richiamato alla “*necessità di comprensione delle diverse culture ormai esistenti nel nostro Paese*”.

La Corte d’Appello, tuttavia, ha ribaltato la decisione.

Il decreto 9 novembre 1995 della Corte di Appello di Napoli pare, infatti, al contrario, focalizzarsi in particolare sull’assunta “italianità” acquisita da Elizabeth, valorizzando quanto riferito dal Servizio Sociale (“*è una bambina che va a Messa, che va a scuola tutti i giorni, che sa parlare solo italiano, che si nutre*<sup>22</sup>*all’italiana[...]*”).

19 Le riviste analizzate sono state, a partire dal 1995, *Diritto di famiglia e delle persone; Diritto immigrazione e cittadinanza; Minori e giustizia; Famiglia e diritto*.

20 Le banche dati consultate sono: *De Iure* e *Leggi d’Italia*

21 Tribunale per i Minorenni di Napoli, decreto 14 novembre 1994, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1997, p. 613 e ss.

22 Sottolineatura mia. Sembra supporre che esista un’unica cucina italiana non influenzata da alcun tipo di influenza “straniera”, che un minore cresciuto con quella data cucina non potrà mai apprezzare o accettare alcun altro tipo di cucina e che, infine, la questione culinaria sia di tale importanza da contribuire a giustificare la sua permanenza in una famiglia

Tale circostanza, riscontrata al momento dell’emanazione del provvedimento, quando la minore aveva 5 anni, ha spinto la Corte a riformare il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, disponendo che la minore fosse riaffidata ai genitori affidatari.

La motivazione di tale decisione è che “il diritto primario e fondamentale del minore al proprio completo ed integrale sviluppo [...] non può essere disatteso in omaggio al diritto del genitore ad un particolare stile di vita, tale da comprometterlo; e qui viene in gioco proprio il diritto di Elizabeth ad essere rispettata quale personalità in evoluzione[...]” e “ragionare diversamente significherebbe ignorare la dichiarazione dei diritti dei fanciulli [...] e ignorare la Convenzione di New York del 1989[...]”.

Il richiamo all’italianità e la presenza di un possibile conflitto culturale della minore sono stati al centro anche del decreto 20 luglio 2005 sempre della Corte di Appello di Napoli, relativo ad altra situazione di minore straniero.

Anche in questo caso la madre (ghanese) aveva affidato la minore ad una famiglia italiana perché, come lei stessa aveva asserito innanzi alla Corte: “*nel Ghana lasciare un figlio, anche per molti anni, ad una famiglia amica in momenti di difficoltà non comporta rischi. Questa è la nostra cultura*”.

La permanenza nella famiglia, tuttavia, ha comportato nella minore, ormai di 10 anni, una percezione di sé come italiana (“*io sono italiana, anzi io sono napoletana*”).

In questo caso, l’Autorità Giudiziaria non ha operato valutazioni riguardo al comportamento genitoriale, ma ha indirizzato la soluzione “nel rispetto dell’oggi di A., che non è legato al colore della sua pelle o ai dati genetici del suo DNA, ma al suo mondo interiore, ai suoi piccoli e grandi affetti, a ciò che sente suo e ciò a cui sente di appartenere”.

Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ha disposto un percorso psicologico per i genitori, volto, al di là della loro cultura di origine, a comprendere le reali esigenze della figlia e ha individuato per questa, al di là della cultura acquisita, possibili percorsi per ridefinire i suoi rapporti con i genitori. Nelle more, la minore è stata riaffidata alla famiglia affidataria.

Uno degli aspetti comuni a questi due provvedimenti della Corte di Appello di Napoli è l’impressione, percepita dai giudici, che decidendo in favore del rientro dei minori nella famiglia di origine li si “discrimini” in nome della tutela della cultura.

Il decreto 9 novembre 1995 della Corte di Appello di Napoli ha affermato, infatti, che “con l’obiettivo di salvaguardare il legame del minore con la famiglia di origine, si finisce col discriminarlo, per ragioni di razza, nascita ed origine nazionale, nel suo diritto fondamentale ad essere persona”. Il decreto 20 luglio 2005, sempre della Corte di Appello di Napoli, ha evidenziato che consentire il rien-

---

italiana.

tro in famiglia del minore “significa condannarla ad un percorso assai doloroso in nome di una “diversità delle origini” che sembra credere più nella “diversità” che nell’integrazione”.

Talvolta i giudici si trovano, poi, a dover interpretare, in chiave culturale, il rapporto tra i genitori stranieri e istituzioni ospitanti in via transeunte il minore (ospedali, comunità), un rapporto reso problematico dall’esigenza di evitare un eccessivo assistenzialismo.

È emblematico il caso di una coppia di genitori rom a Torino. Questi genitori avevano dovuto portare dopo un solo mese di vita la figlia all’ospedale, dopo il ricovero l’avevano ripresa con sé e a cinque mesi, in novembre, erano stati di nuovo costretti a riportarla per una nuova patologia intervenuta. Dopo alcuni mesi in cui i genitori rom non si presentavano per riavere con sé la bambina, l’ospedale segnalava la circostanza al Tribunale per i Minorenni. I due genitori, in sede di audizione, hanno spiegato il motivo della loro condotta così: “*viviamo in una baracca brutta e fredda ed è abitudine dei nomadi utilizzare le strutture pubbliche*”. L’Autorità Giudiziaria ha ritenuto sussistente lo stato di abbandono<sup>23</sup>.

La motivazione è stata ravvisata nel fatto che “la cultura rom non può essere qui utilmente invocata per escludere lo stato di abbandono”. In particolare la Corte ha sottolineato: “ [...]recenti studi sulla cultura Rom in Italia pongono in evidenza come, tra i Rom, il bambino sia intensamente amato e goda di contatto fisico con la madre molto intenso.[...]La ricchezza di affetto e di contatto fisico di cui egli gode, pur nella povertà dell’ambiente materiale, gli dona grande sicurezza. Se questa è una delle note della cultura Rom, è evidente che l’atteggiamento degli H. non ha nulla a che fare con quella cultura, la quale ha in onore proprio ciò che questi ultimi hanno negato a Marcella”.

Di orientamento diverso sembrerebbe essere, invece, la sentenza del 14 dicembre 1993 della Corte di Appello di Torino<sup>24</sup>. A fronte di una situazione abitativa inidonea, con condanne penali ed esercizio di attività abusive da parte dei genitori, un padre assente da prima della nascita del minore - e successivamente in carcere- ed una madre in difficoltà, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’inserimento in comunità del minore marocchino Zacarjia.

La madre, successivamente, non si è presentata agli incontri con il figlio in comunità (“ha subordinato in misura crescente il rapporto con il figlio ai suoi impegni esterni: non manifesta il desiderio di prelevarlo; non formula progetti per il rientro del minore in famiglia”).

Nonostante ciò, la Corte di Appello di Torino ha evidenziato: “[...] il giudizio negativo sulle modalità di vita della coppia e sulla pregressa attività illecita di affit-

23 Corte di Appello di Torino, 5 aprile 1993, *Diritto di famiglia e delle persone*, 1990, p.465 e ss.

24 Corte di Appello di Torino, 14 dicembre 1993, *Diritto di Famiglia e delle persone*, Milano, Giuffrè, 1994, p.1254 e ss.

tacamere deve essere temperato dalla considerazione delle innegabili difficoltà che le persone provenienti da Paesi africani debbono affrontare per cercare di inserirsi in una comunità nazionale ed in un contesto sociale caratterizzati da valori e tradizioni loro estranei. In particolare, è comprensibile che determinati aspetti culturali attinenti ai rapporti tra genitori e figli siano assimilati con difficoltà; e, soprattutto, che il disvalore correlato all’esercizio di attività lavorative ed economiche abusive non venga percepito, specie se si tiene conto delle difficoltà che il tentativo di inserimento in un diverso tessuto comporta.”

Oltre ai casi più evidenti in cui il disinteressamento (o presunto tale) dei genitori, connesso ad affidamento a terzi, comporta l’apertura di un procedimento per la declaratoria dello stato di abbandono (e la cultura rimane come sfondo), talora i giudici minorili si sono confrontati anche con comportamenti posti in essere dai genitori di minori stranieri che risultano essere pregiudizievoli, rispetto ai quali la preoccupazione che l’origine culturale possa avere assunto un peso rilevante sembra essere più sentita.

È il caso descritto nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 1 ottobre 1993<sup>25</sup> che è intervenuto a favore di una minore straniera, di pochi mesi, trovata sporca, febbricitante e affetta da flogosi, mentre si trovava con la madre rom intenta in un furto presso un’abitazione privata.

In tal caso il Tribunale, nel valutare il possibile danno evolutivo, anche nella sua proiezione in futuro, ha ritenuto che ci si debba rapportare “*non già a criteri astrattamente prefigurati, bensì alla realtà obiettiva nella quale la piccola M. è nata, realtà di nomadi, che ignorano modi di vivere diversi da quelli loro propri, per mutare i quali dovrebbe sopprimersi la loro identità etnica*”. La determinazione di non procedere alla dichiarazione dello stato di abbandono della minore è stata assunta “*non per una sorta di relativismo giuridico grazie al quale si debbono considerare leciti ai nomadi comportamenti vietati ad altri*”, quanto piuttosto perché è difficile riferirsi ai nomadi esercenti la patria potestà “*senza usar violenza ai modi, per loro, naturali di vita*”. Ciò che sembra emergere da sfondo, è lo stesso orientamento espresso da parte dei giudici nel decreto 17 dicembre 1996 del Tribunale per i minorenni di Napoli<sup>26</sup>.

In questo provvedimento, il Tribunale per i minorenni, escludendo l’abbandono di una minore sedicenne rom, che chiedeva l’elemosina, in considerazione dell’età “*considerata più che matura dalla etnia nomade d’appartenenza*” e “*dallo stile abituale di vita di tali popolazioni*”, ha sottolineato la necessità “*non di un singolo intervento giudiziario, ma solo di un più ampio programma politico ed amministrativo di integrazione, a garanzia della compatibilità tra le due diverse culture in gioco*”.

25 Tribunale per i Minorenni di Venezia, 1 ottobre 1993, in *Diritto di famiglia e delle persone* 1994, 251 e ss.

26 Tribunale per i Minorenni di Napoli, 17 dicembre 1996, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1998, p. 591 e ss.

Tutte queste sentenze confermano che l’Autorità Giudiziaria si è spesso trovata ad affrontare situazioni complesse connotate da diversità culturale e che si è orientata verso scelte variegata. L’elemento, tuttavia, che pare comune a tutte le sentenze, è la ricerca storicamente e contestualmente definita del best interest of the child. Il “best interest of the child” è riferito, in questo contesto, alla miglior soluzione possibile in un ambito definito per garantire cure primarie, la crescita armonica del minore e la sua educazione in un percorso di sviluppo delle diverse specificità e identità.



## **Capitolo 3**

# **La differenza culturale e le famiglie transnazionali marocchine**

### **3.1 Lo scenario di analisi delle problematiche inerenti alla differenza culturale in ambito minorile**

L'analisi della differenza culturale in ambito minorile e delle sue ricadute sul piano normativo in questo studio è affrontato in riferimento alle famiglie straniere presenti in Italia, ovvero dalle famiglie “transnazionali”. Il presente capitolo illustrerà che cosa si intenda con questo concetto e valorizzerà gli aspetti di peculiarità delle famiglie marocchine, ambito di specifico approfondimento.

#### ***3.1.1 Le famiglie transnazionali***

In riferimento alla situazione degli stranieri in Italia, a livello sociale, pur in presenza di nuovi afflussi, è in atto la stabilizzazione dei migranti regolarmente soggiornanti sul nostro territorio, nonostante sotto il profilo politico le scelte sembrano divergere tra posizioni restrittive improntate ad esigenze di repressione della clandestinità e posizioni orientate ad una politica di accoglienza.

Da ormai quasi trent'anni si sta assistendo, come anche in vari paesi europei, al passaggio da un'immigrazione economica, dell'uomo solo lavoratore, ad un'immigrazione demografica o di popolamento, che vede l'insediamento stabile di intere famiglie nel territorio di accoglienza (A. Perotti, 2000:27; A. Zehraoui, 1994; E. Rude Antoine, 1997).

Tale tendenza è particolarmente chiara se si considera che, a fronte dei 3.931.133 cittadini non comunitari presenti in Italia al 1.01.2016, 661.716 hanno un permesso

di soggiorno per ragioni di famiglia e 57.966 sono minori <sup>1</sup>.

Il rapporto tra i generi è diventato più equilibrato e sono aumentati i nuclei familiari composti da stranieri anche in ragione dell'incremento nella presenza di donne straniere. Si osserva, però, che in Italia le donne presenti provengono prevalentemente dall' Ucraina (79,2%), dalla Moldavia (66,9%), dalle Filippine (58,1%) e dalla Cina (49,4%), mentre dal Marocco (44,6%) e dalla Tunisia (36,9%) continuano ad essere al di sotto della soglia di riequilibrio di genere. Un altro elemento che attesta la rilevanza sociale delle famiglie migranti è rappresentato dal numero di alunni di cittadinanza non italiana che hanno frequentato la scuola secondaria di primo grado nel 2015, pari a 148 mila e la scuola secondaria, pari a 157 mila alunni stranieri.

Molti studiosi hanno rilevato che la famiglia straniera che si costituisce o si ricostituisce nel Paese d'accoglienza presenta delle problematiche e delle peculiarità proprie: “Si presenta come un processo complesso che, attraverso le interrelazioni e i rapporti specifici con la società d'origine, la società di immigrazione o di nascita, produce una nuova entità, la famiglia nell'immigrazione, con una propria unità e identità sociale e culturale” (A. Perotti, 2000:29).

La migrazione, infatti, comporta una necessaria rielaborazione dei ruoli familiari e intergenerazionali (G. Favaro, 2000: 48).

Gli studi sin qui condotti individuano diverse tipologie di comportamenti ed atteggiamenti dei genitori (e di riflesso dei figli) nei confronti del paese di accoglienza. In particolare, Favaro ne ha descritti quattro (2000:50).

Secondo questa autrice è possibile individuare una prima tipologia contraddistinta da un atteggiamento identitario di marginalità, proprio di coloro che vivono in situazione di forte precarietà e adottano scelte ambivalenti, in attesa che elementi estranei al nucleo li conducano a decisioni più precise. In questi casi i figli tendono ad una situazione di semilinguismo, “nella mancata padronanza sia del codice familiare, sia di quello del nuovo paese” (G. Favaro, 1999: 61).

È possibile, inoltre, osservare coloro che nell'area pubblica tendono all'assimilazione, ma che nel privato, mantengono il loro legame con la tradizione. In tal caso, il desiderio di adattamento e di contatto con i coetanei può portare i figli a rifiutare tutto ciò che attiene alla cultura d'origine, a interiorizzare stereotipi negativi della propria comunità di appartenenza e, infine, a spingerli ad una conflittualità, talora esasperata, con i genitori.

Un altro atteggiamento manifestato dalle famiglie immigrate è quello di resistenza culturale, proprio di coloro che rivendicano la loro appartenenza ad una cultura altra, temendo un'erosione dei loro principi, delle loro tradizioni. I figli, normalmente, tendono a sentirsi sempre “stranieri” e, a scuola, assumono un comportamento autodifensivo di chiusura.

Può essere individuato, infine, il percorso della “doppia etnicità o identità bi-

---

<sup>1</sup> Fonte:Istat

locata” (G. Favaro, 1999: 61), messa in luce da coloro che cercano di creare e valorizzare la “doppia appartenenza dei figli” alla cultura d’origine ed a quella del paese di accoglienza.

Nonostante questi importanti approfondimenti, la famiglia immigrata non è stata un oggetto di studio particolarmente approfondito dalla sociologia italiana ed europea, se non in anni recenti (M. Ambrosini 2007:16). Oggi la prospettiva dominante con cui viene studiata è quella transnazionale, definibile come “il processo mediante il quale i migranti costruiscono campi sociali che legano insieme il paese d’origine e quello di insediamento” (N. Glick Schiller e Al., 1992:1).

### 3.1.2 La famiglia marocchina in particolare

Nel presente studio si è scelto di analizzare la famiglia transnazionale marocchina.

La comunità marocchina risulta, infatti, essere quella extraeuropea più consistente in Italia, con una presenza di 510.450 unità<sup>2</sup>, con una storia migratoria “antica”, che, attraverso lo strumento del ricongiungimento familiare, ha già visto ricomporsi nel paese di accoglienza l’integrità familiare (e dunque anche l’insorgere delle problematiche connesse).

Si è ritenuto, stante anche i diversi contesti sociali e normativi, più opportuno non occuparsi della popolazione migrante musulmana proveniente dalla zona del Maghreb nel suo complesso in quanto portatrice di una cultura giuridica “altra” rispetto all’Italia, per un complesso di motivazioni.

In primo luogo, studiare la popolazione migrante proveniente dal Nord-Africa in Italia nel suo insieme, in quanto “musulmana”, avrebbe significato considerare l’Islam come un’essenza monolitica e immutabile nel tempo, ignorando che al suo interno si possono distinguere diverse “scuole”<sup>3</sup>, le cui dottrine divergono su punti determinati. In secondo luogo avrebbe significato non tenere conto che in età contemporanea si è verificato un processo di modernizzazione e di codificazione che ha inciso sui rapporti tra *šarī’a* e legge di Stato in modo diverso nei vari Stati.

È stata, infatti, superata nella legislazione statuale, la concezione classica secondo cui “l’unico legislatore è Dio; l’unica legge è la *šarī’a*” (R. Aluffi, 2006: 72): “oggi al contrario, nelle materie in cui la *šarī’a* conserva intatta la propria rilevanza, lo Stato non si limita a garantirne l’applicazione, ma ne stabilisce il contenuto tramite la codificazione”. (R. Aluffi: *ibidem*).

Tra gli ambiti che da sempre hanno goduto di maggior effettività della *šarī’a* vi è quel settore che nei paesi musulmani è identificato con l’espressione “statuto personale”, riferendosi ad una partizione del diritto che ricomprende le norme inerenti

2 Fonte: Istat al 1.01.2016

3 Nei primi decenni del secolo dell’Islam i gruppi di specialisti si trasformarono nelle “antiche scuole dottrinali” (F. Castro, 1995:33). In particolare erano rinvenibili quattro scuole, che si differenziarono in ordine all’interpretazione delle fonti dell’Islam e che erano la scuola hanafita, la scuola malikita, quella hanbalita e quella shafita.

le successioni, le donazioni, gli atti di ultima volontà, le fondazioni pie, il matrimonio, i rapporti di parentela e gli obblighi connessi, nonché la tutela e la curatela.

Tale area del diritto è stata interessata da un'intensa codificazione tra gli anni '50 e '60 ( la Giordania codifica il diritto di famiglia nel 1951, l'Iraq nel 1959, il Marocco tra il 1957 e il 1958 e la Tunisia nel 1959 – R. Aluffi, 2006: 70), cui è seguita una stasi connessa all' "era del risveglio islamico" e infine una nuova fase di attività legislativa dal 2000 (in Egitto nel 2000, in Marocco nel 2004).

Detto nuovo periodo di riforme si caratterizza per il fatto che “ la definizione di legge delle regole islamiche di diritto di famiglia deve confrontarsi, e tentare di coordinarsi, con i principi di uguaglianza e non discriminazione consacrati dalle costituzioni e con formulazioni internazionalmente convenute dei diritti fondamentali” (R. Aluffi, 2006: 74).

In questo panorama il Marocco risulta essere particolarmente interessante, in ragione di peculiarità storiche e culturali che hanno comportato conseguenze anche sotto il profilo legislativo.

A seguito della ratifica da parte del Marocco della Convenzione sui diritti dell'Infanzia è iniziata un'intensa attività legislativa volta a rendere operativi i diritti in essa contenuta a favore dei minori.

Più precisamente dette riforme hanno portato alla nuova formulazione della *Mudawwana* del 2004, alla legge sulla *kafāla* del 2002 (B.O. 5036 del 15 settembre 2002), al nuovo codice di procedura penale del 2003 (il precedente era del 1959, modificato nel 1974), alla legge relativa all'organizzazione ed al funzionamento degli istituti penitenziari del 1999, al codice del lavoro del 2000, alla legge sullo stato civile del 2002, alla riforma del codice penale con la legge 24-03 del 2003, *dahīr* 1-03-267 dell'11 novembre 2003.

## 3.2 Il best interest of the child e il Marocco

### 3.2.1 Il best interest of the child e la normativa marocchina

Come accennato, la normativa in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori è cambiata in questi anni in Marocco. Nella *Mudawwanat al-ahwāl al-šahsiyya* o Codice dello Statuto personale del 1957-1958<sup>4</sup> al padre era riconosciuto il ruolo di

4 Il Codice dello Statuto personale o *Mudawwanat al-ahwāl al-šahsiyya* è stato promulgato a tappe successive. Il primo ed il secondo libro, contenuti nel *dahīr* n. 1-57-343 del 22 novembre 1957 (pubblicato in *al- Ġarīda al-rasmiyya*, in lingua araba, il 6 dicembre 1957 e nel *Bulletin Officiel*, in lingua francese, il 23 maggio 1958), sono entrati in vigore dal 1 gennaio 1958. Anche il terzo libro, contenuto nel *dahīr* n. 1-57-379 del 18 dicembre 1957 (pubblicato in *Al- Ġarīda al-rasmiyya*, in lingua araba, il 3 gennaio 1958 e nel *Bulletin Officiel*, in lingua francese, il 25 luglio 1958) è entrato in vigore nella stessa data. Il libro quarto,

capofamiglia (ex art. 1 del codice marocchino) e di protezione (ri'âya in arabo). In base all'art. 109 della Mudawwana, in particolare, il padre<sup>5</sup> aveva competenza ad occuparsi dell'educazione e "orientamento verso i luoghi di istruzione" del figlio.

Tra i diritti/doveri dei genitori nei confronti dei figli, inoltre, la legislazione marocchina distingueva tra la custodia (*hadāna*) e la rappresentanza legale (*wilāya*). In Marocco, la custodia, che consisteva "nel proteggere il minore, per quanto possibile, da ciò che può arrecargli danno, nell'allevarlo e nel vegliare sui suoi interessi" (art. 97), era un dovere di entrambi i coniugi fino a che durava il matrimonio (art. 99). Quando questo cessava, la madre era la custode preferita del figlio (seguita dalle donne appartenenti alla sua famiglia), ex art. 99 secondo comma.

Nel 1993, poi, fu promulgata la "piccola riforma", del 10 settembre 1993, formulata nel *dahīr* che conteneva la legge n. 1-93-347, pubblicata in *Al-Ġarīda al-rasmiyya*, in lingua araba, il 29 settembre 1993 e nel *Bulletin Officiel*, in lingua francese, il 1 dicembre 1993<sup>6</sup>.

Le novità più significative in materia di tutela dell'infanzia introdotte riguardavano, in particolare, l'introduzione del padre, seppur subordinatamente alla madre, tra i titolari della custodia (*hadāna*) del minore (art. 99), dopo lo scioglimento del matrimonio e la fissazione della durata della *hadāna* a 15 anni per le ragazze e a 18 per i ragazzi (art. 102 Mud. 1993), mentre prima l'indicazione era più generica, ( si faceva coincidere questo momento con il matrimonio per le figlie e con la pubertà per i figli).

Parallelamente alla modifica operata nell'elenco di cui all'art. 99 in materia di *hadāna*, l'art. 148 venne riformato introducendo la possibilità che la madre, in caso di decesso o di perdita di capacità da parte del padre, potesse essere il rappresentante legale del minore<sup>7</sup> (pur non potendo alienare i beni del minore senza il consenso del giudice).

Recentemente è stato promulgato il Codice della famiglia o Mudawana al-usra,

---

contenuto nel *dahīr* n. 1-58-019 del 25 gennaio 1958 (pubblicato in *Al-Ġarīda al-rasmiyya*, in lingua araba, il 7 febbraio 1958 e nel *Bulletin Officiel*, in lingua francese, il 26 dicembre 1958), il libro quinto, contenuto nel *dahīr* n. 1-58-073 del 20 febbraio 1958 (pubblicato in *Al-Ġarīda al-rasmiyya*, in lingua araba, il 7 marzo 1958 e nel *Bulletin Officiel*, in lingua francese, del 20 febbraio 1959) e il libro sesto, contenuto nel *dahīr* n. 1-58-112 del 3 aprile 1958 (pubblicato in *Al-Ġarīda al-rasmiyya*, in lingua araba, il 4 aprile 1958), sono entrati immediatamente in vigore al momento della promulgazione

5 Oppure uno dei tutori del minore.

6 Ai fini della presente trattazione, si indicherà con Mud. 1993 gli articoli riformati nel 1993, prendendo come modello L. Buskens, "Recent debates on family law reform in Morocco", in "Islamic law and Society Journal", Volume 10, n.1, 2003, pp. 70-131.

7 Il raggiungimento della maggiore età era stato spostato dai 21 ai 20 anni, in base al *dahīr* n. 1-92-91 del 11 giugno 1992, pubblicato il 17 giugno 1992 in *Al-Ġarīda al-rasmiyya* in lingua araba e nel *Bulletin Officiel* in lingua francese.

con la legge n 70-03, contenuta nel *dahīr* n. 1.04.22 del 3 febbraio 2004 (pubblicato in *Al-Ġarīda al-rasmiyya*, in lingua araba, n. 5184 del 5 febbraio 2004).

Tale normativa, ha sancito la responsabilità congiunta dei genitori ex art. 53 che stabilisce al n. 3, “la presa in carico, da parte della sposa congiuntamente con lo sposo della responsabilità della gestione degli affari domestici e della protezione dei figli” e al n. 4, “la concertazione nelle decisioni relative alla gestione degli affari della famiglia, dei figli e dell’organizzazione familiare”.

Il Giudice interviene in via residuale, quando i genitori non trovano un accordo. Al giudice deve essere richiesta anche l’autorizzazione alla poligamia: egli valuterà considerando l’interesse della prima sposa e del minore (art. 44).

Inoltre, in caso di divorzio, in presenza di minori (art. 82), dopo avere effettuato due tentativi di conciliazione, il Giudice può consentire che siano assunte misure provvisorie nei confronti della moglie e del minore, tra cui autorizzare il minore a vivere presso un parente stretto (art. 121).

Il Giudice è anche competente a decidere in materia di diritto di visita o di affidamento e in ordine al trasferimento di residenza della madre affidataria (art. 169 e 179).

Il compito del Giudice nella tutela si manifesta con un ruolo meno rilevante quando i genitori sono in vita, per assumere maggiore rilievo in loro assenza. Egli, infatti, in mancanza dei genitori, può rivestire il ruolo di rappresentante legale (art. 230).

Il Pubblico Ministero, inoltre, opera un’attività di segnalazione al Giudice delle carenze nella protezione del minore (art. 54). In base all’art. 177, infatti, i titolari della custodia sono tenuti a segnalargli “tutti i pregiudizi a cui il minore sarà esposto, così da adempiere al suo dovere di protezione dei diritti del minore”. Egli, poi, è tenuto a comunicare al Giudice le situazioni di minori orfani di cui sia venuto a conoscenza ( art. 261).

In ordine alla normativa in materia di stato di abbandono e affidamento a terzi, infine, si sottolinea come anch’essa abbia subito una modifica negli ultimi anni. La materia è oggi regolata dal *dahīr* n° 1-02-172 del 13 giugno 2002 (pubblicato in *Al- Ġarīda al-rasmiyya*, in lingua araba, il 13 agosto 2002 e nel *Bulletin officiel*, in lingua francese, il 5 settembre 2002) che ha promulgato la legge n°15-01 relativa alla presa in carico (la *kafāla*) dei minori abbandonati, completato dal *décret*<sup>8</sup> n° 2-03-600 inerente all’applicazione dell’art. 16 della legge n° 15-01 (pubblicato in *Al- Ġarīda al-rasmiyya*, in lingua araba, il 21 giugno 2004 e nel *Bulletin officiel*, in lingua francese, il 1 luglio 2004).

Tale normativa regola la *kafala*, che è una forma di affidamento *sine die* effettuata ad una coppia o ad un istituto privato (*kafīl*) nei confronti di un minore (*makfūl*), che non ha effetti legittimanti - giacchè l’adozione è proibita nell’Islam - ma

8 Nel *Bulletin officiel* il termine utilizzato è *décret* e non *dahīr* (il significato in realtà è analogo).

che obbliga gli affidatari a mantenere e curare il *makfūl*. Tale istituto è previsto a favore dei minori “abbandonati”, tra cui vi sono, oltre che i minori di diciotto anni nati da genitori sconosciuti e gli orfani privi di mezzi di sostentamento, già previsti dalla precedente normativa, anche i minori con una madre sconosciuta che li ha abbandonati. Inoltre, per la prima volta si parla esplicitamente dello “stato di abbandono” in relazione a minori che abbiano dei genitori che assumono ‘una cattiva condotta’ “n’assumant pas leur responsabilité de protection et d’orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déçus de la tutelle légale ou l’un des deux, après le décès ou l’incapacité de l’autre, se révèle dévoyé et ne s’acquitte pas de son devoir précité à l’égard de l’enfant” (art. 1 comma 4).

La conoscenza di tali norme, tuttavia, come alcuni autori hanno evidenziato (tra gli altri, Ounnir: 2007) risulta ancora non essere pienamente completata da parte della popolazione marocchina residente in Marocco.

### 3.2.2 *La percezione del minore in Marocco*

Dall’emanazione del primo codice dello Statuto personale, la percezione dell’infanzia in Marocco è cambiata, ma in modo disuguale nelle zone urbane ed in quelle rurali.

Nelle zone rurali, infatti, il contributo del minore alla vita familiare continua ad essere richiesto: l’indipendenza del minore è percepita come una minaccia al ménage familiare e la sua collaborazione domestica risponde a valori di solidarietà e di mutuo sostegno. Proprio in ragione di ciò il minore può essere avviato al mondo del lavoro molto presto (M. El Harras, 2006:114).

In questi contesti vi è stato, nel corso degli anni, un investimento diverso sui figli e sulle figlie: soltanto i primi negli anni ‘70 venivano indirizzati alle *medrasa* - che avevano sostituito le *msid* (scuole coraniche) - che insegnavano, oltre ai fondamenti di grammatica ed alle sure coraniche, anche a contare, rudimenti di educazione civica e di educazione fisica (M. Dernouny, 1984: 16).

La permanenza a scuola, in ragione delle esigenze familiari, è poco duratura e viene percepita come in concorrenza con il lavoro domestico: l’analfabetismo continua ad essere particolarmente alto.

Un discorso diverso può essere fatto per le zone urbane.

In città, secondo una ricerca riportata dall’Haut Commissariat au Plan<sup>9</sup>, grazie alla maggiore diffusione delle scuole ed ad una percezione più forte dell’“impératif d’une socialisation de type moderniste”, finalizzato a “consolider l’émergence de l’état nation moderne <sup>10</sup>”, il minore ha assunto un valore diverso.

Il miglioramento del sistema di sicurezza sociale e pensionistico offerto agli an-

9 È l’istituzione marocchina, creata nel 2003, preposta alla produzione di statistiche economiche, demografiche, sociali e incaricata dello Stato dei conti della Nazione.

10 Contributo reperito nel sito del Haut Commissariat au Plan dal titolo: , p. 220 disponibile all’indirizzo (ultimo accesso 1.03.2011)

ziani, tra l'altro, ha consentito una regressione delle attese di sostegno economico da parte dei genitori e dei parenti più stretti nei confronti dei minori (M. El Harras, 2006: 116).

È stato, dunque, diminuito il contributo produttivo richiesto ai minori e ciò ha comportato una nuova valutazione del valore dell'infanzia, non strettamente ancorata a considerazioni economiche. Si è verificato un cambiamento dei rapporti intergenerazionali legato al nuovo assetto economico della famiglia, ma ciò non ha escluso la persistenza di un'interdipendenza emozionale tra i membri (M. El Harras, 2006:116).

Hanno iniziato a verificarsi, con sempre maggiore frequenza, situazioni di contestazione dell'autorità parentale da parte dei figli adolescenti. I contrasti sono accentuati dal fatto che i genitori, da un lato, sono timorosi di perdere il controllo morale e sociale sui figli e risentono del fatto che sul piano delle informazioni e delle conoscenze scientifiche sono meno documentati dei loro figli, maggiormente scolarizzati (M. El Harras, 2006:117). Dall'altro, i figli, forse perché più permeabili ai mutamenti sociali e giuridici in corso, sollecitano cambiamenti nelle relazioni familiari e nelle dinamiche di ruolo tra i componenti.

In questo quadro, tuttavia, i giovani, che nella sfera esterna si dimostrano favorevoli ad una maggiore libertà della persona, al lavoro delle donne fuori da casa, nel momento in cui devono creare una famiglia tendono a riprodurre la divisione dei ruoli del loro nucleo di origine. Tale fenomeno può spiegarsi, da un lato, con il fatto che le norme del proprio nucleo, cui i minori sono sottoposti fin dall'infanzia vengono introiettate dall'individuo e, dall'altro, che il contesto socio-culturale e i programmi scolastici continuano a valorizzare una divisione dei ruoli piuttosto spiccata ed un modello familiare di tipo patriarcale.<sup>11</sup>

---

11 *Ibidem*, 212.

## **Capitolo 4**

### **Nota metodologica**

Per affrontare gli interrogativi posti all'inizio del lavoro si è reso opportuno lo svolgimento di una ricerca empirica sul campo condotta su due livelli: nei confronti dei giudici minorili italiani e nei confronti di alcune famiglie marocchine. Trattandosi di attori portatori di culture giuridiche diverse è stato opportuno diversificare e adeguare lo strumento in relazione agli intervistati. Proprio la complessità della modalità di raccolta del materiale di ricerca ha reso utile un capitolo esplicativo in questo senso. La parte empirica della ricerca è stata svolta attraverso interviste semistrutturate sia a giudici, onorari e togati, che svolgono il loro ufficio presso il Tribunali per i Minorenni in due Regioni del Nord Italia, sia a genitori marocchini che frequentano un'associazione di genitori stranieri in una grande città del Nord Italia.

Sono state somministrate a tutte le tipologie di soggetti coinvolti delle interviste qualitative, semistrutturate, mentre solo i genitori marocchini, sono anche stati oggetto di un'osservazione partecipante di 1 anno e mezzo circa, svolta nell'ambito di un servizio di doposcuola.

#### **4.1 La modalità di somministrazione delle interviste**

Le interviste, registrate, sono state svolte con griglie diversificate in base ai soggetti, preliminarmente informati sulla ricerca e sul tipo di colloquio.

I genitori marocchini sono stati individuati tra gli appartenenti ad un'associazione dove sono svolte attività di vario tipo, dall'insegnamento dell'arabo all'attività di doposcuola e altre attività di socializzazione. Il responsabile del centro aveva precisato i fini della ricerca con una spiegazione in lingua araba ai genitori inizialmente nel corso di una riunione. I genitori, in seguito, sono stati - salvo un unico caso - segnalati dagli educatori madrelingua dell'associazione o da altri genitori già intervistati che offrivano un ulteriore chiarimento in arabo sui fini e

sul tipo di intervista ai soggetti interessati. Dopo un iniziale periodo di diffidenza, la presenza del ricercatore nei locali dove sono svolte le attività dell’associazione è diventata “normale”, tanto che, al termine del lavoro di ricerca, mentre si continuava a frequentare l’associazione, era frequente la domanda: “Ma non ci fai più interviste? Se vuoi ti faccio parlare con...”

La ricerca ha, inoltre, previsto la somministrazione di ulteriori interviste semistrutturate anche a giudici togati e onorari. È stata inoltrata una richiesta di autorizzazione ai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni (sede A e B) e alle Procure interessate, sottoscritta dal ricercatore e dal tutor della ricerca in cui erano esplicitati i fini della stessa. Successivamente all’autorizzazione, sono iniziati i colloqui. In alcuni casi si è stati indirizzati direttamente a determinati giudici, in altri, si è stati invitati a contattare le persone su indicazione di colleghi. Dopo una fase esplicativa del lavoro di ricerca, è stata consegnata, prima del colloquio, una traccia dell’intervista.

## 4.2 L’osservazione partecipante

L’approccio con l’associazione è stato possibile grazie ad un mediatore culturale la cui presentazione è stata indispensabile per l’accesso al gruppo.

In un certo qual modo, l’osservazione partecipante è stata funzionale al reperimento delle interviste. Infatti, non sarebbe stato possibile accedere ai locali o dialogare con le persone senza creare prima un rapporto di fiducia con l’associazione e il gruppo. A riprova di ciò, vi è il fatto che il responsabile del gruppo soltanto dopo circa nove mesi di conoscenza e di attività congiunta con il ricercatore presso l’associazione lo ha presentato ai genitori nel corso di una riunione e li ha invitati ad accettare le interviste.

Il ruolo ricoperto dall’osservatore è stato quello di insegnante di doposcuola ed educatore per i ragazzi (in particolare adolescenti). Questo ha consentito di entrare in contatto con i genitori quando venivano ad accompagnare i figli e di partecipare a feste di vario tipo, oltre che condividere l’attesa dei figli dopo i corsi organizzati dall’associazione.

Il coinvolgimento nel gruppo è stato progressivo, coadiuvato da persone di madrelingua che hanno consentito una piena accettazione anche da parte di alcune donne più restie al dialogo.

L’attenzione, in particolare, è stata posta sul modo in cui i genitori si rapportavano ai figli e quali soggetti i genitori ritenevano essere tenuti alla tutela in quel dato contesto.

La presenza continuata nell’ambiente ha avuto diversi pregi.

È stato possibile valutare meglio alcune risposte e comprenderne l’attendibilità. Per esempio, una delle domande inserite riguardava il fatto che la famiglia ospi-

tasse o meno la madre o la suocera di uno dei due coniugi. In considerazione del ruolo svolto dagli anziani in Marocco e, più in generale, della famiglia allargata, si era ipotizzato che un maggiore o minore attaccamento a certe rappresentazioni normative fosse mediato dalla presenza di tali soggetti nella vita quotidiana. Le risposte ricevute, tuttavia, sembravano negare quasi in maniera completa la presenza permanente delle nonne dei bambini a casa. Tuttavia, mesi di permanenza nell'associazione hanno consentito di verificare che, alla fine delle attività, spesso i bambini erano riconsegnati alle madri accompagnate dalle nonne e che queste ultime venivano rispettate molto più degli educatori stessi del centro. Da tale dato è stato possibile immaginare che le risposte ricevute in ordine alla domanda predetta possano essere legate ad una preoccupazione connessa al permesso di soggiorno. Infatti, per ottenere il ricongiungimento familiare viene richiesto che siano rispettati dei parametri abitativi che variano in base alle persone residenti nell'abitazione. Ne consegue che dichiarare la presenza di una persona in più in casa potrebbe far venire meno l'idoneità abitativa stessa.

Più in generale, l'osservazione partecipante ha consentito di discutere informalmente su alcuni concetti oggetto della ricerca consentendo al ricercatore di comprendere meglio il quadro interpretativo in cui collocare le risposte.

### **4.3 I soggetti intervistati**

#### ***4.3.1 Le famiglie marocchine intervistate***

La scelta di quella particolare associazione è stata dettata dall'intenzione di entrare in contatto con famiglie marocchine ancora fortemente legate alla propria cultura e intenzionate a trasmetterla ai figli. Si è ritenuto che ai fini del presente studio fosse utile incontrare persone rappresentative della comunità marocchina che, oltre ad essere interessate all'integrazione, valorizzassero la propria appartenenza ed i propri costumi. Infatti, posto che l'obiettivo della ricerca era di comprendere le differenze tra le rappresentazioni sociali normative dei genitori marocchini e dei giudici italiani, si è immaginato che tali divergenze fossero più facilmente individuabili in nuclei familiari che non presentassero apertamente una volontà o una tendenza all'assimilazione ai modelli familiari italiani.

Le interviste, svolte in italiano e con qualche vocabolo in francese sono state riportate fedelmente per costruito grammaticale e semantico sia per valorizzare meglio l'apporto specifico del legame mantenuto con la cultura di origine, sia per evidenziare quanto le difficoltà linguistiche complichino la possibile comprensione del significato sotteso a concetti giuridici "altri".

Si è scelto di intervistare dei genitori, madri e padri, immigrati di prima generazione in Italia, rappresentativi di diciotto nuclei familiari, che non presentassero

significative problematiche di tipo sociale o psicologico e che non avessero avuto controversie con l’Autorità Giudiziaria. Tale scelta è stata determinata dalla necessità di evitare possibili pregiudizi nei confronti di tale istituzione dettati da pregresse esperienze. Un precedente rapporto con il sistema giuridico italiano, inoltre, avrebbe potuto rappresentare una variabile interveniente non controllabile che avrebbe potuto influenzare le rappresentazioni e le risposte degli intervistati<sup>1</sup>.

Il campione di persone intervistate è costituito da dieci donne e da dieci uomini.

Le donne hanno un’età compresa tra i 31 e i 39 anni, con in media 2,1 figlio (da 1 a 4) in un’età compresa tra uno e venti anni (ma la media è 6,5 anni). Sono in Italia mediamente da 10 anni (ma il range è tra 4 e 15) e, salvo in due casi, sono casalinghe. Il loro rapporto con l’ambiente non familiare è molto ridotto: la conoscenza della lingua italiana risulta frammentaria, ma anche quella del francese, lingua ufficiale in Marocco fino a tempi relativamente recenti. In due casi, infatti, è stata utilizzata la presenza di un’interprete madrelingua che ha integrato le risposte.

I padri sono decisamente più anziani delle donne, con un’età media di 42,4 anni, in un range tra 29 e 54. Sono in Italia da molto tempo<sup>2</sup>: tra gli 11 e i 29 anni. I loro figli, il cui numero varia tra 1 e 3, hanno in media 8,2 anni (da 1 a 14). Salvo due casi di persone disoccupate, tutti svolgono un’attività lavorativa, che li porta, spesso, a lavorare anche il sabato.

#### ***4.3.2 I giudici intervistati***

Sono stati intervistati quattordici magistrati, tra giudici onorari e togati, del Tribunale per i Minorenni di due Regioni del nord Italia in cui la percentuale di immigrati marocchini fosse particolarmente elevata. La scelta di individuare in tal modo la sede giudiziaria è stata dettata dal fatto che non sono disponibili, neppure presso i Tribunali per i minorenni, statistiche in cui siano evidenziati il numero dei procedimenti in relazione alla nazionalità.

Non si è ritenuto di coinvolgere il Servizio Sociale territoriale e i Servizi di Psicologia e di Neuropsichiatria infantile che collaborano con i Tribunali in considerazione del diverso ruolo da essi svolto all’interno di procedimenti civili minorili rispetto a quello dei giudici e in considerazione del diverso momento in cui sono chiamati a intervenire.

Si è, invece, scelto di intervistare sia giudici togati che onorari perché, seppur portatori di una cultura giuridica differente (secondo la distinzione di Friedman,

---

1 Una scelta diversa è stata operata nella ricerca di Brophy, Jhutti-Johal e Mc Donald (2003).

2 Uno dei limiti della presente ricerca è che non è stato possibile valutare l’incidenza del fattore tempo sulle diverse rappresentazioni.

interna da parte dei giudici togati e esterna da parte di quelli onorari<sup>3</sup>), in ragione della diversa formazione professionale, sono presenti in camera di consiglio rappresentanti di entrambe le categorie e perché sia i giudici togati che gli onorari entrano in contatto, con contributi diversi, con le famiglie straniere coinvolte in procedimenti civili in materia di potestà genitoriale.

Più precisamente, sono state somministrate le interviste a otto giudici togati (quattro donne e quattro uomini), quattro per ciascuna sede giudiziaria, variamente divisi tra chi svolge compiti di magistratura inquirente e giudicante. Tutti svolgono la loro attività presso il Tribunale per i minorenni da più di 3 anni e 4 da oltre 6 anni.

I giudici onorari intervistati, invece, sono stati sei (tre uomini e tre donne), di cui quattro in una sede giudiziaria e due nell'altra. Quattro sono di formazione psicologi, mentre due rappresentano professionalità diverse (avvocato e educatore professionale). I giudici togati, che vengono riconfermati ogni tre anni, hanno un anzianità di servizio più varia rispetto ai giudici togati: in due hanno meno di 3 anni di servizio, in uno dai 3 ai 6 anni e in tre più di 6 anni.

## 4.4 La griglia delle interviste

### 4.4.1 I genitori marocchini

La traccia per l'intervista con i genitori marocchini è stata preliminarmente oggetto di due verifiche.

La prima verifica è stata effettuata con un'educatrice marocchina dell'associazione, che ha sottolineato la difficoltà di comprendere concetti aperti e astratti e la necessità di utilizzare un lessico più semplice, anche in considerazione dei problemi linguistici che potevano essere incontrati.

La seconda griglia, modificata, è stata in seguito sottoposta ad una madre marocchina con cui il ricercatore aveva instaurato un rapporto amicale e a cui era stato spiegato l'obiettivo della ricerca. Tale soggetto ha confermato la comprensibilità delle domande.

L'intervista, in una prima parte, previa presentazione e assicurazione circa l'anonimato, prevedeva domande aperte su concetti generali, quali "i bisogni del bambino", "i diritti dei minori", "i doveri dei genitori", sulle caratteristiche di "buon padre" e "una buona madre", volte a esplorare conoscenze ed opinioni relativamente ai diritti in generale. Tale modalità è stata utilizzata mutuandola da una ricerca effettuata sui minori sulla conoscenza dei loro diritti (G. Petrillo 2005).

---

<sup>3</sup> Anche se la distinzione nel campione scelto è parzialmente impropria: vi è, infatti, un giudice onorario che ha una formazione giuridica.

In questo modo si è cercato di ovviare ad un possibile fraintendimento linguistico nell'utilizzo dei termini nel corso dell'intervista e di verificare quale fosse la distanza tra piano astratto e piano concreto dei diritti, come già evidenziato da altri studi sui diritti umani (W. Doise, D. Spini, A. Clémence, 1999).

In una seconda parte, l'intervista ha previsto l'utilizzo del sistema delle “vignette”. Tale sistema era già stato utilizzato da Cherney, Greteman e Travers<sup>4</sup> nel loro studio sull'influenza del punto di vista culturale nella percezione degli adulti circa i diritti dei minori (2008).

Negli studi di Doise erano state utilizzate sentenze, ma, nel caso di specie, dato l'esiguo numero delle stesse e la difficoltà di comprensione che avrebbero potuto comportare, si è preferito tale modalità.

Sono state presentate agli intervistati alcune situazioni tipo in cui, potenzialmente, potesse essere possibile individuare differenze tra sistema normativo italiano e sistema normativo marocchino.

In particolare, si è inteso indagare il tema dell'abbandono del minore, dell'esercizio della potestà genitoriale, del sostegno dei servizi, della delega di funzioni parentali a terzi, dell'autonomia del minore e del rapporto con l'Autorità Giudiziaria.

Nell'ultima parte dell'intervista, si è ritenuto di raccogliere il punto di vista dei marocchini circa le modalità di esercizio dei ruoli parentali da parte dei genitori italiani e segnalare le eventuali differenze.

#### **4.4.2 I giudici**

La traccia di intervista ai giudici è stata mutuata a partire da quella effettuata da E. Le Roy nel 1989, nel suo “La différence culturelle, argument devant la juridiction des mineurs, défi à la société française” ed è stata arricchita da alcuni elementi emersi nel corso di incontri preliminari, funzionali al reperimento delle autorizzazioni alle interviste, con alcuni magistrati.

L'intervista ha inteso approfondire, innanzitutto, l'incidenza delle controversie che vedono coinvolte famiglie straniere (si è ritenuto di evitare la richiesta dei fascicoli, giacchè lavori analoghi hanno dato adito a dinieghi di collaborazione da parte dei Tribunali anche per la delicatezza dei temi toccati, soggetti a divieti divulgativi) e la loro tipologia, al fine di avere dati che consentissero di “leggere” meglio le risposte dei giudici.

È stata richiesta la definizione di concetti aperti, quali “best interest of the child”, stato di abbandono e pregiudizio, non ritenendo sufficiente affidarsi alle sentenze pubblicate in cui gli elementi valutativi tendono a restare impliciti.

Successivamente si è provato a verificare, come già con i marocchini, l'effettiva presenza di eventuali situazioni di differenze tra le rappresentazioni normative,

---

<sup>4</sup> Tali autori avevano usato come spunto il lavoro e le vignette di Bohrnstedt e altri (1981) “Adult perspectives on children's autonomy”.

previamente individuate, connesse ad un possibile conflitto culturale in materia di abbandono del minore, di esercizio della potestà genitoriale, di sostegno dei servizi, di delega di funzioni parentali a terzi, di autonomia del minore e di rapporto con l'Autorità. Infine, si è inteso verificare la percezione della differenza culturale, la rilevanza attribuitale in procedimenti in materia di potestà genitoriale



## **Capitolo 5**

### **La comunità dei migranti: bisogni dei minori, ruoli genitoriali e rapporti con l’Autorità giudiziaria**

#### **5.1 Tra Italia e Marocco**

In Italia vi sono molte Regioni multiculturali, dove sono presenti molteplici comunità immigrate. Ve ne sono alcune, come quella cinese, che presentano un’integrazione socio-culturale con il Paese ospitante molto ridotta ed altre (come quella romena) che tendono quasi ad assimilarsi.

Vi sono, però, anche comunità “trasmigranti” o “transnazionali” formate da “coloro che costruiscono nuovi “campi sociali” che collegano i due poli del movimento migratorio, mantenendo un ampio arco di relazioni sociali, affettive o strumentali attraverso i confini” (Ambrosini, 2006:8). Tra di esse può anche essere considerata la comunità marocchina.

Essa è caratterizzata dal mantenimento di forme di appartenenza e di un’identità etnica distinta, o almeno di alcuni tratti simbolici di essa. È una comunità che tende all’associazionismo, attraverso cui gli immigrati di lungo periodo, da un lato, creano “reti” di supporto per i nuovi arrivati, dall’altro occasioni di incontro atte a mantenere vivo il contatto con il Paese di origine. L’associazione con cui si è entrati in contatto nel corso della ricerca, infatti, ha organizzato sfilate di moda marocchina, corsi di arabo per bambini sovvenzionati dal governo del Marocco, corsi di cucina marocchina, addirittura lezioni di cura del corpo secondo gli usi marocchini. Contestualmente è strutturato un sistema di doposcuola che consente, da un lato, ai ragazzi di avere un aiuto scolastico che i genitori, anche in ragione di ostacoli linguistici, non possono fornire e, dall’altro, offre anche ai genitori dei momenti di socializzazione in occasione di feste o eventi particolari.

L’attenzione di questi immigrati è spesso rivolta anche agli avvenimenti socio

politici del Paese di origine, con cui sentono di condividere i momenti salienti, come è stato nell'estate 2011 per l'entrata in vigore della nuova Costituzione.

Tutto questo, tuttavia, non implica il rifiuto di ciò che proviene dall'Italia. Si assiste, al contrario, a comportamenti di migranti marocchini che rappresentano la combinazione continua tra elementi attinti dalla società di provenienza e altri appresi nella società di insediamento. L'accostamento dei diversi elementi coinvolge comprensibilmente anche la sfera normativa, cosicché norme italiane - come quelle relative alla limitazione o alla decadenza della potestà genitoriale o alla delega di funzioni genitoriali - possono venire rilette secondo una chiave “marocchina”.

Dalle interviste effettuate ad un gruppo di genitori che frequentano un'associazione di marocchini è stato possibile analizzare questo fenomeno che è particolarmente evidente in ambito familiare. È così stato possibile evidenziare come, per esempio, pur nel mantenimento di una rilevante divisione delle funzioni genitoriali “esportata” dal Paese di provenienza, non siano più accettabili forme di delega dell'autorità genitoriale a terzi sul lungo periodo (*kafāla*). Nello stesso modo, gli interventi dell'Autorità giudiziaria risultano “concepibili”, ma percepiti secondo chiavi interpretative “marocchine”.

## 5.2 Tra diritti e bisogni

La Convenzione internazionale per i diritti dei minori all'art. 3 prevede “l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”. L'attenzione, come già evidenziato in capitoli precedenti, è stata posta dal legislatore internazionale, dunque, sui superiori “interessi” e non sui superiori “diritti”. E la lista di ciò che può rappresentare un “superiore interesse” per un bambino è molto variegata e diversificata in relazione alla situazione specifica.

Per approfondire tale tematica, nell'ambito di una ricerca con soggetti in una situazione migratoria, in cui per ragioni linguistiche e culturali i lemmi possono evocare concetti diversi si è ritenuto opportuno verificare cosa si intendesse per “diritto del minore” e “bisogno”<sup>1</sup>.

Le domande rivolte ai genitori marocchini in ordine a questi due punti hanno dato esiti inattesi.

Infatti, nonostante la tipologia di domande fosse stata mutuata da una precedente ricerca somministrata a minori<sup>2</sup>, al fine di evitare di utilizzare un linguaggio eccessivamente forbito, la differenza tra “diritto”, garantito dall'ordinamento

1 Si è preferito utilizzare il concetto di “bisogno” perché di uso più corrente rispetto a quello di “interesse”, più tipicamente caratterizzante un ambito giuridico.

2 Ci si riferisce a G. Petrillo, “per una psicologia dei diritti dei minori. Costruzioni sociali, responsabilità e ruoli educativi”, Franco Angeli, Milano, 2005.

giuridico, e “bisogno”, il cui soddisfacimento non è tutelato giuridicamente, non sembrerebbe essere stata del tutto percepita, per quanto le risposte siano state diversificate tra uomini e donne. I primi hanno individuato tra i bisogni prevalenti il giocare, la possibilità di studiare e solo secondariamente la stabilità familiare ed affettiva. Per contro, per le donne la dimensione della stabilità familiare rappresenta il primo bisogno di un bambino, cui segue la necessità di un’educazione, dello studio, oltre che bisogni materiali (quali mangiare e vestiti) e del gioco .

### 5.3 I bisogni e i ruoli genitoriali

Le risposte inerenti ai bisogni ed ai diritti assumono particolare interesse se lette in relazione al ruolo che i genitori svolgono all’interno della famiglia. Si è cercato di capire, infatti, quali siano, dal punto di vista dei genitori, i compiti, i ruoli nella coppia. Si è ritenuto che la domanda diretta potesse produrre il cosiddetto “effetto dell’intervistatore”, vale a dire di ottenere quella risposta che il rispondente pensa che l’intervistatore si aspetti. Per tale ragione, si è domandato genericamente quale fosse il ruolo di un buon padre e di una buona madre.

Gli uomini ritengono che un buon padre sia quello che lavora per mantenere la famiglia. Questo aspetto è centrale. Un padre diceva che il suo ruolo atteneva alla “parte economica: mantenere la famiglia, permettere al figlio vivere bene” (padre 3), un altro “va a lavorare, porta da mangiare e i vestiti, tutto quanto” (padre 6) e ciò è particolarmente difficile perché “deve mantenere il livello di vita degli altri bambini italiani che è un livello di vita più alto che in Marocco” (padre 7). C’è però anche la percezione della responsabilità di educarlo al mondo esterno: “prima cosa fargli vedere immagine del padre che lavora, che si occupa di certe cose, così loro, se crescono, lo sanno che hanno una responsabilità che li spetta” (padre 4), oppure “educarlo bene, insegnargli i lavori, insegnarli bene” (padre 2). Un padre insiste molto sul ruolo di protezione dell’uomo: “Il papà dà la protezione...” (padre 1).

Una risposta forse riassume bene i compiti del padre: “Un buon papà è il capo di casa<sup>3</sup>, aiutare la mamma, fare la spesa, lavoro, porto i bambini a scuola, seguo la loro scuola” (padre 5).

Anche le donne intervistate ritengono che il primo compito di un buon padre sia quello di lavorare:

“Tante cose fa un bravo papà ...anche lavoro... vogliono qualcosa prendi...prendi i soldi!!” (madre 1), “Di... di magari andare a lavorare di portarlo a tutto però anche c’ha un compito anche a casa non è solo per andare a lavorare e poi tornare così...a...” (madre 7), “... il lavoro... prima cosa il lavoro... i soldi...” (madre 8), “garantire la vita materialmente” (madre 9), sono alcuni dei compiti individuati.

<sup>3</sup> Sottolineatura mia.

Anche a loro avviso l'educazione riguarda anche la figura paterna, a tal punto che qualcuna sottolinea “devi scegliere bene il papà, deve essere istruito, se non ha niente non trasmette niente” (madre 6). Il padre, dunque, deve “partecipare certamente e partecipare anche all'educazione, a farlo prendere le buone maniere anche lui è compito suo come la mamma” (madre 9) ed è anche quello che “Fa qualcosa... sul computer... fa tante cose sul computer col bimbo...spiegare leggere il corano... tante cose così...” (madre 10).

Le mamme, invece, secondo i padri si devono occupare della casa e dei bambini, in particolare dei loro bisogni materiali e in parte supportarli nell'iter scolastico.

Il ruolo della madre è centrale in relazione ai bisogni dei figli perché “è lei che sta con loro molto tempo...” (padre 2), perché per lo più “fa casalinga, li guarda tutto quello che hanno bisogno...i bambini... gli dà il suo amore...” (padre 4). Il tempo trascorso insieme comporterà che “... magari fa un po' più di parte diciamo ... diverso il legame con il bambino...perché noi ci leghiamo alla madre non al padre...” (padre 3).

I suoi compiti sono anche di educare i minori:

“Il compito della mamma lo fa educare, gli fa da mangiare, lo educa come trattano la gente fuori casa, lo educa al rispetto” (padre 6), “Educare bene i bambini [...] Anche del padre, perché è un lavoro insieme, uno completa l'altro, la mamma e il padre” (padre 8).

Un padre ha evidenziato anche il ruolo sostitutivo della madre in caso di sua assenza:

“La mamma ha una parte grande anche lei... veramente... perché tutto il giorno se non lavora, dico, sta tutto il giorno con loro a casa,...allora frequenta più i bambini del papà, allora... se c'è qualcosa che non va al bambino...primo responsabile è la mamma...come salute, come vestiti, come si è sporcato, come succede qualcosa, per esempio se è caduto a casa, è lei che deve proteggere...alla... come si dice in absence [...] In assenza di lui, lei deve fare il suo ruolo” (padre 2).

Le madri, di cui solo due impiegate in lavori fuori casa, percepiscono come proprio il loro ruolo di gestione della casa e dei minori: “fa la spesa, lavori di casa” (madre 1), “Faccio pulizia casa, non lavoro fuori faccio da mangiare, faccio lavare, stirare, lo sa cosa fa la donna...no?” (madre 10). Quanto ai bambini, deve “fare un po' tutto, soprattutto educazione”(madre 7), “si occupa dei bambini un po' più del papà” (madre 5), deve “[...]saper educare, anche lei deve avere bagaglio[...]” (madre 5), deve comportarsi “come il padre in più educare” (madre 2). Qualche madre mette in luce il proprio ruolo nella gestione dei compiti (ma il numero è risibile: sono solo due donne).

Una delle risposte più interessanti è stata: “diciamo che la mamma per un piatto perfetto ... la mamma è il condimento che dà il buon gusto di questo piatto” (madre 9). Il ruolo della madre, dunque, sembrerebbe essere quello di presenza silenziosa e quasi impercettibile, ma indispensabile nella vita dei minori.

Gli uomini marocchini intervistati, dunque, sembrerebbero ritenere che un buon padre sia quello che lavora per mantenere la famiglia, garantendo così ai minori beni materiali, e che assume il ruolo di proteggerla, esercitando quella che in arabo si chiama *ri'āya*, ovvero “cura” o “protezione” nei confronti della famiglia. Concentrati su questo aspetto, i bisogni che percepiscono in prima persona e che si sentono chiamati a soddisfare direttamente sono giocare e studiare con i bambini. Le madri stesse riconoscono che il compito del padre è di lavorare per la famiglia, attribuendo a se stesse, invece, il compito di gestire la casa. Tale divisione del lavoro deve essere ascritta al fatto che queste donne, per la maggioranza, non lavorano fuori casa. All'interno della casa sono le madri a dover garantire la stabilità affettiva, che è percepita dalle madri come un bisogno primario, e a dovere garantire la vita quotidiana dei minori, di cui riconoscono i bisogni primari.

#### 5.4 I diritti dei minori

A differenza di quanto rilevato in ordine ai bisogni, vi è, tra uomini e donne, una condivisione in ordine all'importanza del diritto all'istruzione.

Le madri associano, talora, questo diritto con quello di avere un lavoro “bello” in futuro, oltre al diritto a giocare (che era percepito dai padri come un bisogno) ed a essere curati (Diritto “a un medico come i vostri”, diritto “alla sanità: di essere curato”). Alcuni papà mettono l'accento sul diritto alla cittadinanza. I loro bambini, a loro avviso, devono poter essere cittadini italiani:

“I diritti la prima cosa che devono essere italiani adesso. Questo è il problema che io ho. Mio figlio ha 6 anni e mezzo e parla come voi italiano, io sono arabo, parla come un italiano, deve essere un italiano. Questa è la cosa più importante” (padre 9); “diritti ancora..., i diritti, praticamente per la nascita dei bambini. I bambini nati qua non sono ancora stati risolti i problemi di cittadinanza. Ci sono paesi Europei che li fanno avere come Francia e Germania...cittadinanza, praticamente...Da noi se nasce un bambino straniero in Marocco gli danno la cittadinanza marocchina.” (padre 10)”.

Queste richieste possono da un lato essere lette immaginando che la cittadinanza straniera abbia comportato difficoltà nel reperimento del lavoro. Dall'altro si può ipotizzare che questi padri temano che i loro figli soffrano, come forse loro in prima persona, in considerazione del fatto che questi padri sono in Italia da più di un decennio, di quella che Sayad definiva “la doppia assenza<sup>4</sup>”: sentirsi stranieri sia nel paese di origine che di accoglienza.

---

4 Il migrante è sempre “fuori luogo” nel paradosso della “doppia assenza”. Da un lato vi è l'assenza dell'immigrato dalla propria patria in cui è considerato un “emigrato”, dall'altra l'assenza dell'emigrato nelle cosiddette “società d'accoglienza”, nelle quali è considerato un “immigrato”.

Soltanto un padre, tra i diritti evidenzia quello al mantenimento della propria cultura:

“Deve avere...deve avere un ambiente che sia...che ci sia anche della cultura italiana... della cultura marocchina..., deve sapere anche la differenza... tra questo e quello,...bisogna anche informarlo per certe cose..., come noi ogni anno durante le ferie lo portiamo giù in Marocco...solo per questa cosa qui...perché così gli insegnano l’arabo...la cultura...anche se sono nati qua bisogna sempre... lasciargli vivere anche la loro cultura.” (padre 4).

In generale, i genitori intervistati hanno indicato i diritti che *vorrebbero* che i loro figli avessero e non quelli che sono certi essere garantiti.

Sembrirebbe esserci la preoccupazione da parte dei genitori che ai figli siano garantiti dei diritti che consentano loro di evitare le difficoltà che, da immigrati di prima generazione, hanno vissuto direttamente. In questo senso, l’istruzione - e conseguentemente il lavoro - diventa centrale anche come strumento di riscatto sociale.

## 5.5 Soggetti chiamati a proteggere i minori

### 5.5.1 I genitori e le decisioni che riguardano il minore

Il concetto di “protezione” compare spesso nelle parole dei genitori intervistati. Alla domanda di chi sia tenuto a proteggere i diritti dei minori marocchini, la risposta è pressochè unanime: i genitori (otto donne e otto uomini). Le ragioni di tale indicazione emerge con chiarezza da alcune risposte dei padri.

“non credo che qualcun altro dà più protezione come i genitori. I genitori i primi, perché sono i loro bambini..., è uscito dal loro corpo...per questo loro sono i primi..., può esserci qualche società qualcosa che fanno qualche diritto diciamo...Boh..., io... non ho mai visto qualcuno che è venuto a casa mia e ha detto: “Guarda i bambini devono essere così...devi fare questo, questo...mi danno qualche aiuto...per...mai.” (padre 1); “I genitori, loro, perché dai genitori esce il bambino” (padre 9).

Vi è un’eco nella scelta delle parole dei padri del concetto di filiazione-*bunuwa*, che compare anche nella nuova *Mudawwana*, in cui il fatto generativo crea obblighi di natura giuridica non eludibili. Il dovere di protezione ha origine dal fatto stesso che il bambino “esca” dal corpo dei genitori.

Soltanto pochi genitori (tre uomini e una donna) citano altri soggetti, oltre ai genitori, chiamati a contribuire alla protezione dei minori:

“la società” (padre 8 e madre 7) o “le associazioni che gli fanno avere i diritti[...]” (padre 10), a volte i genitori “con l’aiuto delle maestre per insegnargli le cose buone” (padre 4).

Il legame tra genitori e figli per le persone intervistate non consente di ipotizzare neppure una delega delle proprie funzioni tramite *kafāla* (cinque donne e sette uomini rispondono di no).

Coloro che non lo escludono categoricamente, tendono a ipotizzarlo soltanto nei confronti di parenti stretti quali i fratelli, le sorelle:

“Affidarlo a qualcuno, più che altro alla famiglia, ai parenti, ma non altri. perché non si fida... Più che altro no”. (uomo 10); “Sì perché no, mio fratello, mio zio, mia zia, mia sorella” (uomo 9); “Sì qualcuno che so come per dire...la mia sorella, questa lo mando sempre mio figlio da lei...” (mamma 8); “Mia sorella va bene...[...] Sì...per chi mia mamma..., altra gente no” (mamma 4).

Alcuni, pur escludendo la delega delle proprie funzioni genitoriali, si dimostrano disponibili, quali affidatari:

“Io ho un bambino che è affidato...io l’ho portato da giù..., tanto fa parte della famiglia... però io come...grazie a Dio che mi vuole bene..., lavoro...ecc...gli faccio avere tutto ai miei figli, tutto...al bisogno...non lo vedo che se lo do ad un’altra persona...che lo tratta come lo tratto io...” (padre 4); “Io ti dico una cosa dipende dal legame che ho con quella persona..., hai capito, se magari è una persona cara, che è stretta, che è magari ti dico la mia sorella, il mio fratello, no, lo prendo, lo tengo volentieri...tanto io adoro i bambini” (madre 6).

Se la protezione è competenza di entrambi i genitori, meno uniforme è l’indicazione del soggetto chiamato a prendere le decisioni nell’interesse del minore. Tutte le donne intervistate hanno risposto che entrambi genitori decidono in ordine per esempio alle punizioni da comminare al figlio. Soltanto una ha sottolineato:

“Insieme...di più...di più...la mamma” (madre 8).

Tre padri hanno evidenziato che il compito decisionale spetta al padre:

“Il papà perché è lui che paga...” (padre 1- la domanda era in ordine ad una punizione che comportava il fatto che il minore non andasse in gita che costava molto); “Soprattutto di queste cose qua [punizioni n.d.r.] decido io” (padre 4); “La mamma...Prima io, il papà. Se è d’accordo...è il momento di parlare...Il marito parla prima, poi parliamo insieme chi ha ragione” (padre 7).

Alla protezione del minore, dunque, sembrerebbero chiamati i genitori per il legame biologico con i figli che assume un significato specifico. È meno chiaro il modo in cui viene esercitata tale protezione. Le risposte delle madri farebbero pensare che vi sia una condivisione nelle decisioni inerenti ai figli, così come previsto dalla nuova *Mudawwana*. Tuttavia, da quanto è emerso nel corso dell’osservazione partecipante, il Consolato del Marocco sta organizzando dei corsi per le donne marocchine in alcune città d’Italia per favorire la conoscenza di questo Codice che

sembrerebbe essere sconosciuto alla maggioranza. Viene, pertanto, il dubbio, avvalorato dalla risposta dei tre padri rispondenti, che le modalità decisionali all'interno della famiglia siano conformi alla prima *Mudawwana* e che almeno alcune delle risposte abbiano subito “l'effetto dell'intervistatore”.

### ***5.5.2 Autorità giudiziaria: le ragioni dell'intervento e l'accoglimento delle decisioni***

L'intervento dell'Autorità giudiziaria in materia di limitazione della potestà genitoriale rappresenta un punto centrale nel presente studio.

Le madri tendono a ritenere che l'intervento sia legato ad una carenza di attenzione dei genitori, che lo hanno lasciato a casa da solo:

“lasciato a casa da solo o fatto qualcosa...” (madre 4); “L'estremità...L'estremità...magari l'ha lasciato a casa può essere successo un guaio, magari non ha fatto attenzione...che non...non lo so una mancanza di attenzione” (madre 6); “Lasciato da solo...malato tutto il giorno [...]in ospedale...” (madre 8).

Alcune indicano tra le ragioni dell'intervento punizioni corporali rilevanti e maltrattamenti, talora causati da droga o alcool:

“Una cosa che rimane per sempre e la colpa è della sua mamma che ha picchiato o quello [...] Una cosa anche se i genitori...fanno delle cose...droga... o bevono tanto vino...o... è... [...] o consumano delle cose che...” (madre 2); “Magari non lo tratta bene [...], magari viene... magari ubriaca fa queste cose qua.” (madre 7).

Tra gli uomini la causa di allontanamento dei figli viene indicata nei maltrattamenti intesi come punizioni corporali rilevanti.

“Se non trattano bene le bambine[...]Non fanno così ...come peggio che un animale come peggio di un gatto, un cane...non lo danno magari da mangiare bene..., i vestiti bene..., lo trattano male, malissimo...oppure fanno così...come un quasi animale” (padre 1); “Maltrattato il bambino” (padre 2); “Diciamo può essere che li picchiava... non parlo di sgridarli di dargli dei diciamo...[...] Degli scappellotti, li picchiano fino[...] quello non si fa ad un bambino...” (padre 3); “prima cosa che è da pensare...maltrattamento...anche al bambino.” (padre 4); “magari picchiare un bambino, magari gli gonfia l'occhio, non si fa” (padre 8);

Un padre per evidenziare la gravità della circostanza, indica anche la necessità dell'intervento di forze dell'ordine:

“Un casino sempre a casa, la moglie con [...],marito con la moglie, moglie sempre casino, casino, la moglie chiama i vigili. Per forza tolgono i figli. A me non piace” (padre 7).

Altri due padri, poi, individuano come causa l'assenza di attenzione e abbandono del minore:

“non si interessano niente del bambino..., questo qua è meglio andare da qualcun altro...” (padre 1); “Lasciato i bambini da soli, nessuno che guarda i bambini, che si occupa dei bambini.” (padre 5);

L'intervento dei Servizi sociali a volte è visto con diffidenza: un genitore sembra fare la differenza tra ciò che accade in Marocco, dove i bambini abbandonati sono gli “*enfants de rue*” e ciò che accade in Italia:

“Praticamente i servizi sociali a volte anche esagerano. Bisogna vedere la motivazione. Questi bambini, magari, lasciati per strada, sì... Ma però, se vengono a casa, prendono a casa, prendono i bambini e li portano via, secondo me, non è giusto. Se sono ancora in casa vuol dire che tu hai il coraggio di portare avanti questi bambini; non è che li butti solo per strada. Li sì. Da noi praticamente non andiamo nelle case da quelli che non sono riusciti a tenere questi bambini...Praticamente gli assistenti sociali prendono quelli lì che sono per strada, quelli che prendono la polizia e li portano in caserma” (padre 10); “A parte che io giudici o avvocati... esagerano un po'..., prendere un bambino..., io sono sempre del punto di vista se proprio 'sti genitori...hanno pericolo per 'sti bambini in quel caso sì togliamoli però se il bambino...non ha nessun pericolo, a vivere con i suoi..., alla fine sono i suoi” (madre 9).

Talora la diffidenza è scaturita da un rapporto diretto:

“A me non mi piace le assistenti sociali qua, non mi hanno mai aiutato per niente, solo sociali” (padre 9); “[...] L'assistente sociale non fa niente qua [...] Non fanno niente, già chiesto a loro, portati loro,...ma loro hanno detto non possiamo farti nulla...” (padre 1)<sup>5</sup>.

Talora c'è fiducia nell'intervento:

“Credo che se si sente di casi dove tolgono il bambino, io ritengo comunque di sapere sempre il contesto globale perché credo che i Servizi Sociali non arrivino il primo giorno e ti dicano: “Il bambino ce lo prendiamo dal primo giorno...”. Ti dicono: “ guarda che abbiamo dei problemi..., questi così devono essere risolti” (padre 3).

Nonostante le ragioni dell'intervento dei Servizi a tutela del minore siano almeno intuitive, l'allontanamento definitivo del minore dalla famiglia di origine rappresenta un aspetto di difficile comprensione.

---

5 In entrambi i casi non si è ritenuto di approfondire il punto, seppur sarebbe stato interessante capire meglio le circostanze che li avevano spinti a tali affermazioni. Gli intervistati, infatti, hanno manifestato un forte disagio e si è ritenuto opportuno di soprassedere per poter continuare l'intervista.

Per tale ragione, si è scelto di domandare ai genitori se fosse lecito allontanare un minore lasciato solo a casa (anche senza cibo) dai genitori. Durante l'anno di doposcuola effettuato presso l'associazione, è stato molto chiaro che uno degli aspetti attraverso cui i genitori dimostrano ed esprimono il loro affetto, il loro senso di attaccamento al figlio è l'alimentazione. Inoltre, è stato precisato agli intervistati che il padre era matto<sup>6</sup>, perché, dal viaggio effettuato in Marocco è risultato chiaro che tale categoria risulta ai margini della società, in una situazione di stigmatizzazione. La situazione scelta, chiaramente esasperata, aveva l'obiettivo di verificare se il legame biologico poteva essere soggetto a dei limiti nell'interesse del minore.

Tra gli uomini, qualcuno ritiene che sia possibile e non pone condizioni.

“Certamente sì, non è un bambino [...] che può vedere il suo futuro...come si deve...si sente anche abbandonato dai suoi...pensa che degli altri che sono lontani poi deve trovare...una famiglia che gli fa anche l'affidamento che gli fa...finire anche un ambiente normale” (padre 4);

“[...]Se non li guardano i bambini devono essere altri che li devono guardare..., praticamente o non ce la fanno i genitori o sono separati o ci sono modi di...Certamente”(padre 10). Altri negano recisamente, ponendo l'attenzione sull'“affetto naturale” dei genitori: “Deve stare con i genitori..., ci deve essere l'affetto con i genitori...come lo vogliono...” (padre 2); “Secondo me il bambino sempre deve essere con i suoi genitori [...]Si assel le origini, magari questo bambino può portarlo in un'altra famiglia, ma non trova quell'affetto naturale che...” (padre 8).

Tra chi lo ammette ritiene che debba essere l' *ultima ratio* dopo innumerevoli tentativi:

“Ovviamente può essere, ...perdere un bambino a un padre o a una madre non è la soluzione...perché credo in generale... in generale e una madre, qualsiasi padre a una bambina..., se prendiamo nei casi concreti...nessuno può dare gli affetti di un padre o una madre qualsiasi ...[...] bambino, ma si può fare diciamo, ma si può fare con il lavoro contrario, pensare di far capire a quei genitori lì a aiutarlo per non fare quello ..., per non arrivare a quel, diciamo, quel caso lì perché è un caso strano...perché un bambino non sta senza lasciarlo mangiare o che pensi che non è ...perché che pensi che non ci sono i motivi per quel caso lì...quando credo anche voi andate a capire le cause [...]” (padre 3); “Vedono prima di aggiustare il papà e la mamma, non devono togliere così. Una possibilità ci vuole o due o tre, perché le persone si cambiano” (padre 9).

Un padre, infine, sembra ipotizzare una delle soluzioni previste dalla *Mudawwana* del 1958 in materia di *hadāna* in assenza della madre: nel caso in cui la madre sia morta ed il padre matto, la cura dei minori spetterebbe alla famiglia della donna.

<sup>6</sup> La pazzia, tra l'altro, in base al diritto islamico e marocchino può causare la perdita della capacità di agire.

“Della mamma è già morta perchè da noi scusa...se c’è il divorzio e c’è un bambino da noi, secondo me, la mamma del bambino, se la moglie è sposata prendono le bambine alla madre e le portano alla mamma (ndr. della moglie) a questo caso io non lo ho mai saputo se il papà ... non lo prende... tanto lo prende le famiglie della mamma... la verità...”.

Le donne, nella maggioranza tendono ad ammettere l’allontanamento con inserimento del minore in altro contesto familiare, una ponendo l’accento sul fatto che il minore è senza cibo (Sì è problema...che il bambino lascia senza mangiare- madre 4), altre due sul fatto che il minore resta solo (madre 3 e 8).

Una madre sottolinea come solo in casi estremi sia possibile chiedere l’allontanamento:

“Ma io direi se i due genitori non si può fidare il bambino in questo caso sì..., però in tali casi che o hanno problemi psicologici... hanno non so...si danno dalla droga...o sono delinquenti proprio delinquenti...in questo caso perché alla fine un bambino ha bisogno dei suoi...eh? Proprio per casi necessario che ci vuole proprio per toglierlo dalle sue radici, se non io sono contro...” (madre 9).

In due in particolare evocano, come i padri, la necessità dell’affetto dei genitori naturali:

“[...] se togli un bambino a un papà è un disastro per lui...se anche è matto ma il sentimento di un papà...c’è nella natura del genitore, no? Se lo togli non sono d’accordo...non sono d’accordo no...fa capire il problema del papà...e risolviamo la problema e bom basta senza...” (madre 5); “Però alla fine io ce l’ho un’idea..., un’altra idea..., poi alla fine... sempre la sua famiglia rimane la sua famiglia...se anche tolgono il bimbo... e lo mettono in un’altra famiglia, però per una serie di motivi... una serie di, sai, di problemi creati, capisci? Però rimane sempre la sua famiglia magari...non è adottiva..., però la famiglia... però la famiglia sì, la sua famiglia rimane sempre la stessa...non cambia niente..., però se tu chiedi al bimbo...se tu chiedi magari il punto di vista... del bimbo ti dice no la mia mamma, è la mia mamma se anche magari...se anche magari...un delinquente però rimane sempre il suo papà...” (madre 6).

L’intervento dell’Autorità giudiziaria nel rapporto genitore-figlio sembra, nella percezione dei genitori intervistati, dovere essere limitato dall’importanza del legame biologico con il figlio che non può essere spezzato neppure in circostanze estreme.

Gli unici casi che giustificano secondo i genitori marocchini situazioni di intervento dell’Autorità Giudiziaria corrispondono in maniera quasi sorprendente con fattispecie di reato sanzionati in Marocco dal Codice penale - contenuto nel *dahīr* n° 1-59-413 del 26 novembre 1962 (pubblicato il 5 giugno 1963 in *Al-Ġarīda al-rasmiyya* in lingua araba e nel *Bulletin officiel* in lingua francese) - e per i quali, talora, è comminata come misura di sicurezza la decadenza della potestà.

### 5.5.3 La rete dei Servizi

La percezione del ruolo dei Servizi è abbastanza diversificato tra uomini e donne. Queste ultime, alla domanda in ordine ai soggetti cui una donna sola con un minore si può rivolgere in Italia hanno risposto prevalentemente ai parenti:

“Cerchi la sua sorella...[...] Sì...amica..., si tutti due lavori aiuti qualcuno che non c’ha i soldi per [...]” (madre 4); “Forse con il padre è un’altra cosa no? Se la mamma va dall’assistente sociale ma per esempio lei in Marocco ha i parenti, no? Lo lascia dai parenti e poi lei va a cercare lavoro...anche qua se ha parente...” (madre 5); “Alla sua famiglia, la mamma o la sorella” (madre 10).

La conoscenza dei Servizi Sociali appare non diffusa: soltanto una madre ha proposto l’immediato contatto con gli stessi:

“Non lo so... magari cerca ...aiutarsi da qualche come assistente sociale... così...non so...se c’è ancora non lo so...” (madre 7).

Una donna ha evidenziato l’opportunità di rivolgersi al nido, alla babysitter:

“Portarlo al nido o ...non lasciarlo da solo...[...], cercare una baby sitter o una persona che guarda il bambino..., che guarda il bambino”.

Gli uomini continuano a porre l’attenzione sulla famiglia come rete di supporto:

“È dura, magari c’è qualcuno della famiglia, qualcuno degli amici che...Perché noi queste cose in Marocco, (non si capisce) sempre trovi qualcuno, la mamma...” (padre 5); “Prima ai parenti...Parenti, la famiglia [...]” (padre 7); “Aiuto della famiglia, magari la nonna o nonno, un fratello, un cugino.” (padre 9); “Prima la famiglia, poi, se non c’è la famiglia, un’amica o qualcuno di vicino” (padre 10).

Alcuni, tuttavia, richiamano l’intervento di associazioni<sup>7</sup> o dei Servizi Sociali:

“[...] come si dici... c’è lo stato che...[...] o assistente sociale...[...]” (padre 2); “Normalmente nei lavori ci sono anche quelle situazioni dove ti possono aiutare a dove mettere i bambini... poi si deve sistemare dal punto di vista lavorativo...con prescuola doposcuola che fanno... fanno sia l’uno che l’altro..., magari facendo anche un partime al lavoro. Ok...” (padre 3); “Cerchi qualche aiuto...per esempio da un’associazione che si occupa di queste cose qua..., poi c’è anche l’assistente sociale...che come sa tante strade...che da fare...” (padre 4); “[...] C’è tante associazioni che aiutano” (padre 6); “Cercare l’aiuto di un’assistente sociale, di qualche...Se non trova niente, o chiedere anche agli amici, ai parenti...” (padre 8).

---

7 In Marocco sono le associazioni e non i Servizi Sociali ad occuparsi di recupero sociale.

La conoscenza dei Servizi Sociali è decisamente ridotta tra i genitori marocchini e il ruolo del giudice (mai nominato) viene confuso con quello dei Servizi Sociali.

La rete familiare di supporto, in caso di difficoltà temporanee, rimane molto presente, ma tende a essere ridotta ai familiari più stretti quando si domanda in ordine alla possibile delega delle funzioni genitoriali a terzi. Vi è, in generale, la tendenza a cercare soluzioni alternative all'intervento dei Servizi o collegabile alla mancata conoscenza di percorsi di aiuto connessa anche al ruolo ridotto che i Servizi Sociali hanno in Marocco.

## 5.6 La scuola

La scuola rappresenta un luogo di grande importanza per i genitori.

L'investimento scolastico è elevato. Alla domanda relativa alla potestà genitoriale, in ordine a chi avrebbe punito il minore che si era comportato male non mandandolo in gita, sorprendentemente alcuni genitori hanno posto l'attenzione sull'inidoneità del diniego di andare in gita quale punizione per i figli:

“Ma no, la punizione non è di non portarlo in gita, ma facciamo una punizione un'altra...” (madre 2); “Ma secondo me con[...]... la gita non c'entra anche perché la gita è già organizzata, no? Non possiamo... gita scolastica no? ...non possiamo...esagerare...[...] E dopo... perché se è una cosa importante... di scuola perché si fa la gita..., si rifà per qualcosa... qualche [...] Non possiamo...E poi dopo, quando torna..., facciamo la prescrizione per come si è comportato...” (madre 5); “Di andare in gita... prima di tutto non è stata pagata...quello è il primo punto, secondo costa molto cara e terzo se non si è comportato bene, dipende di cosa non si è comportato bene. Perché per esempio se per esempio non si è un pochettino... in maniera [...] a casa allora va beh...va ugualmente perché comunque credo che la gita viene anche decisa anche prima...quindi dipende anche se lui ci tiene tanto o no...se poi ci sono delle gite che magari si diverte [...]: “Vai ma magari” [...]” (padre 3); “No, io lo faccio andare in gita anche se...non si comporta bene... poi io...magari lo vedo lo sbaglio che ha fatto...magari gli do un avviso che la prossima volta...non ti manderò che farai così così così...” (padre 4).

Sembrirebbe emergere una particolare attenzione nei confronti della scuola che è stata confermata anche da una maestra che lavora da alcuni anni in una scuola elementare di una grande città del Nord d'Italia frequentata in prevalenza da minori stranieri e in particolare marocchini. L'insegnante ha sottolineato la reverenza dei genitori nei confronti delle maestre che, per lo più, si confrontano con i padri, giacché le madri tendono a non parlare l'italiano e pertanto ad interagire meno con la scuola stessa.

L'importanza dell'insegnante è ben riassunta in un'antichissima formula di cortesia marocchina che significa: “che Dio benedica colui che ti ha lasciato dietro di sé (il genitore) e colui che ti ha istruito” (*mane khalak ou mane qarrak*) e che

evidenzia come nella società marocchina vi sia un profondo rispetto per chi dispensa un sapere, religioso (tramite le scuole coraniche) o laico (R. El Khayat, 2008:24)

## 5.7 Autonomia decisionale dei figli

Una delle domande poste ai genitori atteneva al coinvolgimento dei minori in una decisione che li riguardava come il loro invio in un Paese estero. La maggior parte dei padri e delle madri non lo hanno previsto. È opportuno, tuttavia, notare che si tratta di genitori di minori molto piccoli.

Alcuni padri hanno posto l'attenzione sul loro ruolo di indirizzo nei confronti dei figli, finché sono minorenni:

“io gli faccio vedere la strada e poi decide lui, è la sua vita, mica la mia” (padre 4); “Se sono ancora minori decido io, perché loro non sanno anche... non hanno un livello intellettuale [...] per sapere tante cose, perché il padre magari ha l'esperienza anche nella società, è un uomo [...] nella..., non è come un bambino, un bambino vede le cose magari ancora fresche, non è...queste cose” (padre 9).

Un aspetto interessante è che un padre ha identificato la maggiore età con 20 anni, che corrispondeva alla maggiore età nella *Mudawwana* del 1958 (padre 1).

Le donne tendono a rispondere che il coinvolgimento del minore dipende dalla sua età (senza precisare quale).

Dall'osservazione partecipante è stato possibile desumere come l'autonomia decisionale tra ragazzi e ragazze adolescenti possa variare in modo significativo. I genitori delle ragazze tendono a essere più presenti anche fisicamente all'interno dei locali dell'associazione e questo comporta un controllo molto più costante nei loro confronti. I ragazzi, per contro, godono di maggiore libertà di movimento, ma sono oggetto di un' "attenzione a distanza", attraverso telefonate dei genitori al responsabile dell'associazione. Sembrerebbe che l'autonomia di cui godono i minori sia un'autonomia contenuta entro confini ben definiti, delineati dai genitori e garantiti da una struttura sociale di contorno che segue le tradizionali differenze di genere.

## 5.8 Come ci vedono

L'impressione percepita dai genitori marocchini della famiglia italiana in rapporto alla propria consente di evidenziare elementi di grande interesse.

Da un lato, c'è la tendenza dei padri e delle madri marocchine intervistate a evidenziare come nella famiglia italiana le decisioni inerenti ai figli vengano prese dalle madri.

I padri marocchini, in particolare evidenziano come:

“la mamma, qua in Italia c’è il potere della mamma. [...] Qua sono le donne che decidono nella famiglia [...] Anche in Marocco. Sì, ti do il mio esempio: è la mia mamma che ha il potere, perché il padre sempre va a lavorare, porta lo stipendio e lo dà alla mamma, non è per paura o per... perché la mamma sa gestire le cose” (padre 8).

Quanto alle differenze tra madri italiane e marocchine, ciò che sembra emergere è l’idea di una sostanziale identità.

“[...] se vogliamo vederla in parte superficiale possiamo dire che sono diverse...ma se vai nel merito di essere una mamma credo che siano tutte uguali...” (padre 3).

Alcuni uomini evidenziano la differenza nei vestiti e nella religiose praticata:

“Noi abbiamo delle cose...ti ho spiegato...Prima cosa...la religione che sarebbe quella [...]... i vestiti lo sai come voglio coperti...e [...] Devi coprire, vestire bene...non ricordo bene tutto che copre a un velo, vestiti accollati, lunghi...” (padre 1); “Nel modo di vivere, di [...] Non c’ha voglia di uscire tanto, sai... di divertirsi... [...] poi sai un po’ la religione diversa...” (padre 2).

Le donne insistono sulla “naturalità” dell’essere madri:

“Eh... per me la mamma è la mamma che ha [...] internazionale e una mamma per me sono tutte uguali...Una mamma è una cosa naturale...una cosa che dà l’amore, che protegge i bambini, anche [...] nella guerra. La mamma è una cosa...internazionale...È uguale in tutto il mondo... per me non c’è differenza tra mamma marocchina, italiana...francese... sono natura...” (madre 2); “Ma la mamma è mamma, non c’è differenza...tra italiana o marocchina, secondo me...” (madre 5).

Talora emerge una sostanziale non conoscenza di ciò che accade nelle famiglie italiane:

“[...] ma da noi stiamo con i bambini... però la mamma di Italia esce sempre..., fa delle cose strane<sup>8</sup>...” (madre 10); “ secondo me, dappertutto la mamma è sempre la mamma ma su una cosa io direi, eh, su una cosa, ma su una cosa perché ne ho sentiti molti molti storie che per un altro uomo la mamma può lasciar, la mamma italiana, può lasciare i suoi...bambini. Credo<sup>9</sup>, eh...per questo motivo, per un altro amante, per un altro uomo può lasciare i bambini..., dimentica, però non tutti ovviamente per questo caso, altrimenti io..., sono mamme perfetti...” (madre 9).

---

8 Sottolineatura mia

9 Sottolineatura mia

Tra le “stranezze” percepite c’è anche forse la percezione della maggiore facilità con cui può sciogliersi il matrimonio (civile) in Italia, rispetto al valore di “patto” che riveste in Marocco.

I padri italiani secondo i padri marocchini intervistati sono sostanzialmente uguali, anche se presentano alcune peculiarità.

Secondo tre rispondenti dedicherebbero più tempo ai figli.

“È diverso... magari loro sono più con i bambini” (padre 2); “Sì, possiamo dire che da una parte, forse la maggior parte, non danno tanto tempo ai bambini perché magari ti trovi con la difficoltà economica... e di lavoro e allora...ma non penso che sia [...] ma non credo che generalizzerei...” (padre 3); “[...] un papà italiano è troppo bravo con i bambini che sacrifica tanto tempo per stare con loro” (padre 7).

In due rivendicano una maggiore autorità del padre marocchino verso i figli:

“[i figli marocchini n.d.r.] sono più... sono più abituati a rispettare i genitori...” (padre 2); [il papà marocchino n.d.r.] “Allora il papà...come dire...[...]lascia una grande parte da fare..., prende decisioni, la moglie...quando vuole fare qualcosa... sempre la moglie...ci pensa tanto con la moglie..., [...] discutere...così, però decisioni finale...[...], la decisione finale sulle cose importanti... il papà” (padre 1).

Le madri evidenziano differenze legate alla religione:

“Ci sono delle differenze. Il papà marocchino deve...sua figlia, deve ...è la prima...la religione, come si chiama..., deve fare la religione bene, la prima...[...]” (madre 3); “Non è diverso..., solo musulmano..., questo deve essere..., è uguale.” (madre 4). [La diversità tra padre italiano e marocchino n.d.r.] “Dipende..., dipende...anche dalla cultura, capisci..., la cultura islamica..., sempre siamo legati all’islam, alla nostra religione, legati alla nostra cultura..., per esempio adesso che portiamo i bambini a imparare l’arabo...non è una cosa..., hai capito? Non è una cosa ..., fa parte della diversità, sì...siamo legati alle origini, tanto sì.” (madre 6).

Alcune sottolineano, come i padri marocchini intervistati, che i padri italiani dedicano più tempo ai bambini:

“il padre italiano fa molte cose con il bambino, la prima, fare di vacanza...perché c’è tante cose rispetto al padre marocchino..., fa il papà...” (madre 3); “Io direi... eh...a parte che la mentalità, forse anche la nostra, sta cambiando che..., forse dedicano più tempo per i bambini i papà italiani..., hanno più tempo per la famiglia” (madre 9).

Gli italiani sembrerebbero avere più tempo per i lavori domestici:

“Anche questa cosa è diversa per esempio... magari io quello che vedo...dicono..., però adesso sento anche loro (i figli ndr.) che non..., magari per esempio i lavori di casa, questa

affare..., magari ci sono italiani...che magari fanno questi cose per esempio, da noi tanti mariti per esempio lavori di casa per esempio li fanno soli fuori, però dentro..., però non so e è vero...” (madre 7); “Per esempio, quando andiamo al comune a fare il matrimonio, il coso...come si chiama..., sì, è il matrimonio però...andiamo a fare...per scrivere... da voi... scritti, anche vedere voi lavapiatti..., questa cosa da noi non...la facciamo, hai capito? Perché da noi sempre stato madre a casa e padre lavora fuori..., lei deve guardare i figli se ci ha i figli, se non ce l’ha uguale..., stare a casa fare i lavori di casa, fare da mangiare...far tutto di casa. È lui il lavoratore..., ci sono pochi in Marocco che fanno ..., per dire..., che vanno a lavorare fuori..., ci sono pochi... non ci sono...uno che lavora bene...uno che non lavora bene ..., se madre lo trova qualche lavoro...quando sono arrivati qui, perché qui, è un po’ dura per lavorare solo una ..., allora se lo trova lei lavora allora lei va...tanto qui ci sono nidi, l’asilo, da noi ci sono però sono molto cari...”<sup>10</sup> (madre 8).

In ordine alla possibilità di affidare per un periodo limitato di tempo i figli ad un vicino italiano o ad uno marocchino, gli uomini non esprimono sentimenti di diffidenza verso gli italiani.

Curiosamente, tuttavia, in quattro rispondenti negano che delegherebbero la cura, anche momentanea dei figli a terzi:

“Non li lascio da soli” (padre 7); “Mi sa che non li affidiamo” (padre 3); “Io per forza non mi fido di nessuno, io per queste cose mi organizzo con mia moglie” (padre 5).

Ciò che importa per i padri è di conoscere i vicini, indipendentemente dalla provenienza.

Le madri marocchine sono dello stesso parere, ma con una preoccupazione più spiccata in ordine alle capacità di accudimento che deve presentare il vicino:

“Perché c’è la mia amica italiana...deve fare qualcosa... prendere qualcosa del mercato..., è lasciata il bambino con lei e guardare...bene...” (madre 3); “Io, dalla mia esperienza, la mia bambina la affido a una signora italiana ..., ha 72 anni..., una mia vicina e amica...e ha visto la bambina da quando era nel passeggino..., adesso abbiamo 5 anni di conoscenza ...Quest’anno mi è capitato 2 o 3 volte, l’ho lasciata con lei ..., non a casa sua a casa mia ..., veniva lei ..., mi ha detto [...]: “Mi fa comodo così.” Mi fido di più di questa donna perché so come sono i suoi figli, come...so la educazione che è un’educazione..., secondo me buona educazione ..., ho ascoltato i suoi consigli e è una buona mamma, secondo me...” (madre 9).

I genitori marocchini sembrano non percepire una differenza sostanziale tra il loro modo di fare i genitori e quello degli italiani, salvo che su due aspetti. Da un lato le decisioni in ordine all’educazione del minore sarebbero assunte nelle fami-

10 Il senso di questa risposta potrebbe essere il seguente: giacchè in Marocco c’è una divisione dei ruoli in cui il marito lavora fuori casa e la donna a casa, non è richiesta la collaborazione dell’uomo a casa. Non sembrerebbe essere così in Italia dove gli uomini accettano anche di fare lavori tipicamente domestici e femminili, come il “lavapiatti”.

glie italiane prevalentemente dalle madri. Dall'altro, in particolare le madri marocchine ritengono che i padri italiani spendano una maggiore quantità di tempo con i figli rispetto ai padri marocchini. Il ruolo della religione islamica rimane di sfondo, nella definizione della propria identità, ma sembrerebbe permeare l'idea stessa di famiglia e del legame genitore-figlio.

## Capitolo 6

### Tra sentenze e riflessioni: i Giudici di fronte alla differenza culturale

Dall'analisi delle sentenze pubblicate in ordine a procedimenti minorili in materia di potestà genitoriale in cui sono stati coinvolti genitori stranieri negli ultimi 15 anni<sup>1</sup> potrebbe sembrare che la problematica della differenza culturale non interessi significativamente l'ambito minorile civile, o quanto meno, che interessi un esiguo numero di famiglie straniere.

È possibile, tuttavia, riflettere su questo limitato numero di sentenze pubblicate in materia e verificare l'effettiva ragione dell'esiguità. A tal fine, le interviste ai giudici minorili rappresentano uno strumento prezioso perché consentono di comprendere quali siano le riflessioni sottese ai vari provvedimenti, relativi ad una famiglia straniera (seppure relative in particolare solo a quella marocchina, pur nella difficoltà di differenziarla dalle altre provenienti dal Nord-Africa), nel cui dispositivo non compaiono espressamente riferimenti alla cultura.

Le interviste ai magistrati minorili assumono rilievo sotto diversi profili.

Da un lato, consentono di approfondire la tipologia di controversie in cui le famiglie marocchine in Italia sono coinvolte e, seppur in via approssimativa, anche l'incidenza di tali procedimenti. Inoltre, permettono di comprendere la percezione dei giudici italiani in relazione alla struttura familiare marocchina, alle difficoltà rilevate dei marocchini nei confronti dell'autorità e delle norme emanate dallo Stato italiano.

Dall'altro, le interviste consentono di evidenziare in quale momento del percorso decisionale viene posta la questione culturale e quale sia il tipo di spazio ad essa riconosciuta.

Il confronto con i giudici mette in evidenza alcuni elementi di differenza all'interno dei Tribunali per i minorenni e dalle Procure per i minorenni che sembrano potersi far risalire alla diversa formazione, cui discende una diversità

---

<sup>1</sup> Si veda a tal proposito il cap. 2.

di ruoli, tra onorari e togati, che, con elementi di attenzione e di approfondimento differenziato, rendono evidente la contrapposizione tra cultura giuridica interna e esterna. Le maggiori difficoltà delle famiglie marocchine, a parere dei giudici, sembrerebbero ascritte talora a problematiche nell’esercizio di ruoli intrafamiliari, altre volte all’incomprensione dell’intervento dell’Autorità Giudiziaria. Nei vari approcci si colgono modalità diverse di affrontare il tema delle differenze culturali. Talora tali differenze sono negate in nome di una diversità individuale peculiare di ciascuna persona e famiglia, altre volte sottolineate come presenti soprattutto in famiglie molto disagiate, fuori dalla legalità, altre volte ancora sono riconosciute come un impedimento alla reciproca comprensione o considerate un elemento di ricchezza, interessante, ma difficilmente fruibile.

In questo capitolo si cercherà di evidenziare gli orientamenti dei vari giudici in rapporto ai diversi temi affrontati.

## 6.1 Come vedono le famiglie marocchine

La famiglia marocchina sembrerebbe, agli occhi della maggioranza dei giudici, caratterizzata dalla regolazione giuridica propria della famiglia tradizionale, ovvero rappresenterebbe un modello familiare fondato sullo status, in cui i diritti e doveri sono legati a genere ed età, con gerarchie e rapporti di potere che influenzano gli affetti.

Tale osservazione è stata condivisa, con modalità e sfumature diverse, da sette giudici togati su otto, mentre su sei giudici onorari in totale, da tre soltanto.

La minoranza dei giudici dissenzienti sul punto, tuttavia, in prevalenza onorari, ha voluto porre l’accento sulla variabilità delle famiglie marocchine, escludendo di potersi riferire in maniera idealtipica ad esse:

“[...] secondo me, [...] le famiglie che funzionano, funzionano tutte allo stesso modo, le famiglie che non funzionano per nulla bene, funzionano male ognuna a modo suo. Allora credo che le forme di genitorialità siano molto diverse, in parte anche indipendentemente dalla cultura. Non esiste, dal mio punto di vista, ormai da un po’, la famiglia, esistono le famiglie” (Onorario 2); “[...] io ho diversi padri marocchini [...] quando li sento e chiedo loro che cosa fanno coi figli, mi dicono che vanno a giocare con i figli e li portano al parco e non sembra si vergognino di questo e pensino che il padre deve solo essere quello che lavora e porta a casa i soldi, dà gli ordini ed aspetta che gli portino il caffè con il giornale. Non ho notato una differenza significativa. [...]” (Togato 5); “Credo che ci sia una grossa variabilità, come per italiani”. (Onorario 1).

A volte sembra quasi che la preoccupazione sia che dal riconoscimento delle diversità derivi un trattamento discriminatorio delle famiglie e allora si afferma che “non c’è differenza”, ma ci sono “caratteristiche diverse”, come se si volesse

sottolineare l'eguaglianza innanzi alla legge senza stigmatizzazioni e insieme l'attenzione alle differenze.

“Per me non c'è differenza tra famiglie straniere e famiglie italiane, entro ogni famiglia ci sono dinamiche, ognuna ha le sue caratteristiche ruoli, modi d'essere, cose dette e non dette. Se la famiglia è italiana avrà delle caratteristiche, se straniera altre”. (Onorario 5)

Vi è chi riconosce caratteristiche peculiari alla famiglia marocchina, ponendo l'accento sulle norme che la regolano:

“Credo di poter dire che hanno una genitorialità diversa, hanno una mentalità, una divisione dei ruoli diversa e anche un modo di rapportarsi con i figli molto diverso dal nostro, un mondo di regole secondo me anche diverso dal nostro, e questo lo vedo all'interno del processo” (Togato 3).

I giudici che ritengono di percepire una differenza, tendono a offrire definizioni abbastanza precise dei compiti, dei ruoli ricoperti dal padre e dalla madre marocchina. La struttura familiare sembrerebbe presentare ruoli più definiti:

“[...] In genere le famiglie nordafricane sono molto più coese delle famiglie italiane, c'è una strutturazione gerarchica molto maggiore, c'è il capofamiglia, la mamma etc..., c'è un livello di obbedienza molto maggiore [...]” (Onorario 4); “[...] Io lo (il Marocco n.d.r.) immagino come uno di quei paesi dove le categorie “padre”, le categorie “madre”, le categorie “genitori”, comunque, nel bene o nel male, con tutti i limiti, sono più chiare, sono più definite. [...]il padre in Marocco è il padre, è la norma, il padre deve essere rispettato anche se dice delle cose che non vanno bene, [...] il padre è colui che ha lo scopo di proteggere e di nutrire la sua famiglia [...]” (Onorario 3).

La madre sembrerebbe, nell'esperienza dei giudici, dedicarsi prioritariamente alle cure primarie del minore nelle prime fasi di vita, mentre il padre parrebbe assumere, in questo periodo di vita del minore, un ruolo non significativo:

“[...]sembra che il padre all'inizio non esista della vita del bambino, per loro è assolutamente normale, anzi è quasi scandaloso, che un padre si occupi di portarlo al parco, di cambiarlo, [...] il padre subentra poi in una fase successiva[...]” “[...]per quello che vedo io [...] fa tutto la madre, il padre è inesistente” (Togato 2); “[...] Ci è parso che in quelle che vengono chiamate le cure primarie: dare da mangiare, cambiare il pannolino al bambino piccolo, l'accudimento materiale verso i bambini piccoli, [...] in quella cultura risulta demandato in via praticamente esclusiva alla madre e il padre si trova in difficoltà, se non nell'impossibilità, di sostituire la moglie qualora fosse necessario. Questo aspetto della genitorialità è demandato alla madre [...]” (Togato 4); “Con i bimbettini piccoli,[...] c'è delega di tutti gli altri aspetti alla parte femminile, l'aspetto affettivo, accuditivo, ma anche normativo” (Togato 8).

La donna presenta, secondo alcuni giudici, possibili elementi di fragilità, trovandosi in una condizione di inferiorità rispetto all’uomo.

“[...] Quello che osservo è che all’interno della famiglia marocchina ci sono ... dei ruoli molto diversi da quelli che abbiamo nella nostra famiglia occidentale... [...]. spesso assai disgregata italiana... [...] Queste caratteristiche sono in positivo e in negativo differenti. In negativo ci può essere un padre che, [...] svolge [...] un’ autorità domestica molto rilevante ponendo la moglie in una condizione di inferiorità, di sudditanza...” (Togato 1); “[...] Pensando alle coppie dove c’è [...] un padre marocchino, c’è spesso violenza, l’ uso di alcool è abbastanza ricorrente, e c’è una moglie che, se marocchina, è assolutamente succube di tutto questo, isolata, non parla l’ italiano nonostante sia qui da tanto tempo, ci sono bambini, che di solito sono tanti, che vivono molto con questa mamma molto isolata, depressa o con dei tratti depressivi perché comunque non ha una rete sociale [...]. Queste donne sono incapaci di difendersi, di difendere i loro figli, poi a volte, quando la violenza o i maltrattamenti iniziano a colpire i bambini, loro magari denunciano, però sono fragilissime, anche perché non sanno poi dove andare.[...]” (Onorario 6).

Se il padre risulta assumere un ruolo secondario in una prima fase, poi, diventa centrale: è lui che dà le regole e vigila sull’educazione dei minori:

“[...] Soprattutto quando i bambini diventano più grandi, le donne marocchine hanno difficoltà, almeno quelle che giungono alla nostra attenzione, a fare rispettare le regole che loro impartiscono. Il figlio [...] non le riconosce come figura capace di imporre regole[...]ci sembra di aver capito che le decisioni più rilevanti le prende il marito. E da lì poi nasce il fatto che la madre non è riconosciuta come figura autorevole, questa è una mia opinione, perché se decide sempre il padre poi alla fine, soprattutto il maschio che magari si identifica con la figura paterna, si identifica anche su questo versante e quindi quando diventa preadolescente o adolescente ha difficoltà ad individuare la madre come punto di riferimento che dà le regole” (Togato 4); “[...] Sono ruoli diversi credo tra uomo e donna, [...], la madre deve fare la madre in un certo modo” il padre non “dovrebbe fare altro salvo vigilare sull’educazione dei figli e [...] impartire la direttiva. Questo [...] si apprezza di più in quelle situazioni in cui c’è una conflittualità di coppia in cui la donna cerca di sottrarsi a questo schema culturale rivendicando una tutela per sé, perché pare che il ruolo del marito – non capisco se è un dato culturale proprio di tutti o un’interpretazione di alcuni uomini – [...] comprenda anche l’aspetto manesco e violento [...]” (Togato 6); “Una percezione è che il maschio non faccia il genitore o lo faccia a livello solo esclusivamente normativo, cioè il papà è quello che detta le regole: “Si deve fare così, se non lo fai giù botte” e [...] la mamma che si occupa al 300% della genitorialità. [...]” (Togato 7).

Il padre marocchino, come identificato dai giudici sembrerebbe, dunque, rientrare nella categoria che in psicologia è definita dei “padri normativi rigidi” che hanno modalità autoritarie, chiuse, rigide e che richiedono ai figli, sotto condizione, di meritarsi il loro affetto. Inoltre, come evidenziato sia dal Togato 6 che dal Togato 7, l’utilizzo delle punizioni corporali viene considerato uno strumento correttivo diffuso.

Alcuni giudici focalizzano l'attenzione sul fatto che è il padre ad occuparsi prevalentemente del sostentamento della famiglia:

“[...] il padre [...], è quello che porta a casa la pagnotta” (Togato 2); “[...] L'uomo è quello che lavora, di solito, quello che porta a casa dei soldi e di tutto il resto se ne occupa la donna. Questo è quello che io ho percepito.” (Togato 7); “[...] Il padre ha la funzione di mantenere, di essere il riferimento economico della famiglia e, quindi, difficilmente interscambiabile con quello materno, più affettivo. Lui ha un ruolo più contenitivo, contenitivo neanche così tanto, più di sostegno economico alla famiglia” (Togato 8).

Sono state percepite alcune differenze in ordine al rispetto delle regole familiari e, più in generale, in ordine alle conseguenze della loro violazione, in particolare in età adolescenziale. L'attenzione è posta sull'assenza di un momento negoziativo:

“[...] Sicuramente i marocchini rispetto ad altre famiglie che vengono da altri contesti culturali, sono famiglie che hanno un approccio molto educativo ai figli [...]. Loro spesso sono genitori che ti dicono: “Ho fatto così perché il bambino va punito, va corretto”, mentre noi pensiamo che – a parte l'amore che è scontato [...] in tutte le culture – il bambino sia qualcuno con cui interagire, con cui creare relazione, a cui le regole si spiegano prima di imporre, ed è un passaggio culturale anche da noi [...]” (Onorario 1); “[...] Secondo me, la loro difficoltà è sul piano del dialogo. “Se è così, si deve fare così”. Bisogna adeguarsi a quello che pensa il capofamiglia, che è quello che deve provvedere sotto tutti gli aspetti, non solo su quello economico, ma anche su quello del comportamento. “Quindi, tu sei mia figlia, ti devi comportare come ti dico io.” (Togato 8).

La difficoltà sembrerebbe essere percepita dai giudici una difficoltà soprattutto nel rapporto genitore/figlie, le cui controversie sono talora talmente rilevanti da essere portate all'attenzione del Tribunale per i minorenni:

“[...] (mi vengono in mente n.d.r.) Per esempio, alcuni casi in cui il padre marocchino può avere delle difficoltà a gestire la crescita evolutiva della figlia nel momento in cui la figlia vuole avere gli orari delle amiche, le frequentazioni delle amiche e indossare gli indumenti tipici di quell'età. In alcuni casi vi sono delle resistenze da parte di un genitore[...]” (Togato 4); “[...] Sono molto possessivi per quanto riguarda le figlie” (Onorario 4); “[...] Perché i maschietti vengono cresciuti in un certo modo...e con certi valori o comunque [...] certi benefici, a volte, [...] le femminucce invece hanno [...] anche restrizioni [...]” (Togato 1).

La più rigida divisione dei ruoli e la diversa modalità di esercizio della funzione genitoriale sembrerebbe essere percepita da alcuni giudici come inevitabilmente foriera di problemi. Alcuni, tuttavia, evidenziano che tali tematiche riguardano le persone che giungono all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, sottolineando così implicitamente due aspetti rilevanti.

Da un lato, sembrerebbero quasi voler evidenziare che l'aspetto culturale della

rigida diversificazione delle funzioni aggrava situazioni di difficoltà di relazione. Dall'altro, sembrerebbero sottolineare che le caratteristiche di divisione dei ruoli delle famiglie marocchine possono diventare disfunzionali all'interno del contesto sociale italiano nel quale sono posti a carico congiuntamente sia del padre, sia della madre compiti educativi di cura, di gestione quotidiana dei figli, di trasmissione e vigilanza delle regole familiari e sociali.

## 6.2 Tipologie delle controversie

Dalle interviste svolte sono emerse diverse tipologie di controversie<sup>2</sup> in cui sono coinvolte famiglie marocchine.

In entrambe le sedi giudiziarie (A e B) il prevalente motivo di intervento del Tribunale per i minorenni sembrerebbe essere l'accesa conflittualità tra i coniugi, che si concretizza in violenza agita nei confronti della donna e in violenza assistita nei confronti dei minori, come evidenziano cinque giudici togati su otto:

“Ho osservato che il numero dei maghrebini non residenti è andato via via calando molto, mentre tende ad aumentare moltissimo il numero delle denunce penali o segnalazioni civili per maghrebini residenti. Per quanto riguarda il civile un po' sempre con queste caratteristiche, cioè molto spesso vengono segnalati per maltrattamenti. [...]” (Togato 3); “Ma certo, noi abbiamo le situazioni che sono di conflitto familiare, quindi marito e moglie che litigano e mettono di mezzo i figli [...]. Qualche volta c'è il maltrattamento, [...] nel senso che il papà maltratta la mamma e quindi c'è [...] violenza assistita. Maltrattamenti e abusi commessi da marocchini nei confronti dei figli: francamente non tanti” (Togato 1); “Il più delle volte il tipo di intervento richiesto è [...] sollecitato dalla denuncia della stessa madre, compagna, moglie che chiede tutela o comunque che d'ufficio viene avanzata, a seguito di intervento delle forze di polizia - c'è sempre un evento scatenante, un intervento delle forze di polizia che segnalano la presenza di bambini piccoli [...]. Possono quindi capitare bambini figli di genitori entrambi nord africani, o di coppie miste, madre italiana (o europea, tipo rumena) e padre egiziano o marocchino, tunisino..., la tipologia di interventi è la medesima. C'è sempre un rapporto molto conflittuale nella coppia genitoriale che si ripercuote su figli minori.” (Togato 6).

Secondo gli intervistati, gli interventi di allontanamento disposti a seguito delle segnalazioni di una madre maltrattata con i figli presenti al maltrattamento spesso terminano con l'abbandono da parte della donna delle strutture residenziali di supporto e il suo rapido reinserimento in famiglia:

---

2 Uno degli aspetti interessanti emerso dalle interviste è stata la difficoltà per i giudici a quantificare le cause che avevano visto il coinvolgimento di famiglie marocchine: la tendenza era considerare quelle provenienti dal Nord-Africa come un gruppo unico.

“[...] abbiamo in particolar modo segnalazioni per conflittualità molto accese dei genitori, quindi ci sono interventi delle forze dell’ordine che intervengono chiamati dai vicini di casa o chiamati spesso anche dalla moglie di solito perché [...] il papà, è un genitore violento, [...] nei confronti della moglie. Noi siamo chiamati a intervenire perché ci sono dei minori presenti. Le violenze di solito ricadono, se si tratta di bambini piccoli quasi sempre sulla moglie, però noi guardiamo in prospettiva: [...] i bambini assistono a queste violenze[...] (C’è inoltre n.d.r.) la presenza di un genitore, che è la mamma, che è un genitore spesso molto fragile, per tutto il suo contesto socioculturale [...] e molto dipendente dal papà, per tutto il suo retaggio storico culturale, per cui una mamma che chiede un intervento ai Servizi sociali [...] per questo motivo, 99 su 100 mi viene da dire, è una mamma che poi ritorna sul suo pensiero. Dice: “Sì è vero mi ha picchiato quella volta, ma adesso non lo fa più, perché è un buon papà, e quindi io me lo riprendo, è un buon marito e poiché è stato scelto lui come marito, io me lo devo tenere così [...]” (Togato 7); “[...] Il problema dei Marocchini è che è impossibile pianificare qualsiasi intervento di tutela perché ho una statistica pari al 100% in cui la donna va dai Servizi e lamenta che il marito la maltratta, la picchia, [...] viene messa in comunità in protezione ecc. dopo sei mesi torna a casa” (Togato 2).

Tra le ragioni di tale allontanamento un giudice ha provato a fare un’ipotesi:

“[...] (le comunità in cui sono ospitate n.d.r.) sono molto distanti da un ambiente casalingo che una signora araba si può prefigurare ...inoltre c’è anche un sistema di legami diversi, e io credo anche un significato dato all’aggressività intrafamiliare diverso da quello che diamo noi e quindi si crea una dinamica - e questo credo sia transculturale - di attrazione e repulsione tra maltrattato e maltrattante...per cui [...], di fatto, questi progetti di allontanamento abbiamo visto che non tenevano e inizialmente questa cosa faceva molto arrabbiare i servizi, perché ritenevano che non fossero serie le denunce presentate.” (Togato 3).

Il secondo motivo, poi, per cui le famiglie marocchine entrano in contatto con il sistema giudiziario minorile sembrerebbe essere l’alta conflittualità tra genitori e figli adolescenti, ma, più precisamente, tra genitori e figlie femmine:

“Sui figli più grandi [...] c’è una violenza, anche nei confronti delle ragazzine, soprattutto femmine, questo perché si tratta di quelle nuove generazione che sono inserite nel contesto socio culturale italiano, [...] (che n.d.r.) sono attratte dalla cultura e dall’ambiente che li circonda e il genitore, soprattutto l’uomo, non accetta questa apertura verso l’esterno. Per cui [...] poi ci sono degli allontanamenti richiesti dalle stesse ragazzine che a volte preferiscono andare a vivere in comunità ( piuttosto n.d.r.) che continuare a vivere con dei genitori che non accettano il passaggio culturale [...]” (Togato 7); “I procedimenti sulla potestà genitoriale quando [...] ci sono [...] soprattutto ragazzine [...] che scappano di casa, non vogliono [...] assestarsi a questi standard [...] di educazione rigida che la famiglia loro propone. Quindi queste ragazzine chiedono un intervento del Tribunale; non lo chiedono direttamente, ma scappando lo provocano [...]. Chiedono di essere messe in comunità, perché vogliono fare delle altre cose che la loro famiglia non permette, ma [...] sono soprattutto [...] ribelli e questa ribellione deriva dal gap culturale [...]...” (Togato 1).

Semberebbe emergere dalle parole dei giudici la tendenza delle figlie marocchine in lite con i genitori, ad utilizzare l'intervento giudiziario per ottenere/ negoziare norme meno rigide in casa, ma con la finalità ultima di non allontanarsi in famiglia.

Altre volte, tuttavia, sembra che la fuga sia connessa alla preoccupazione di dover concludere matrimoni combinati:

“Per le ragazze [...] marocchine, mi è successo più volte, minorenni che scappano perché non si vogliono sposare, oppure vengono tenute sotto strettissimo controllo dai genitori, [...] dai fratelli maggiori o a volte anche dal primo fratello più piccolo, comunque maschio, che spesso sono violenti perché sono promesse a qualcuno; quindi non devono fare altre conoscenze e [...] in questi casi c'è un controllo molto stretto, [...] specialmente se non hanno contatti positivi con la nostra cultura, con la scuola etc” (Togato 4).

Le segnalazioni suddette, pur evidenziando situazioni di pregiudizio, più che a procedure inerenti alla dichiarazione dello stato di abbandono, danno luogo a limitazioni della potestà genitoriale, secondo tre giudici togati e due onorari:

“[...] La mia sensazione è che non sono tanti i casi di abbandono per cui apriamo le procedure di adottabilità che riguardino cittadini che arrivano dal Marocco, salvo i casi di soggetti che si dedicano ad esempio ad attività delinquenziale legata al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti o ad altre gravissime problematiche, dove l'abbandono è talmente grave [...] da consistere [...] in realtà nell'abbandono materiale neanche in quello morale, (situazioni n.d.r.) in cui si faceva fatica anche a reperire i genitori [...]” (Togato 5); “(sottointeso “mi sembra che la percentuale delle procedure che coinvolgono famiglie” n.d.r.) di marocchini (“sia” sottointeso n.d.r.) molto di meno, tra un 5 e un 10%, forse nemmeno un 10% [...]. Sono relative alle cause di limitazione della potestà, cause in cui il Tribunale assume dei provvedimenti a tutela del minore, prescrivendo ai genitori di tenere determinate condotte, per esempio portare il minore ai colloqui con la psicologa, andarci loro stessi, o farsi seguire dalla salute mentale o dal servizio per le dipendenze [...]. Sono condotte che possono essere di vario tipo: trascuratezza, maltrattamento fisico o psicologico, disinteresse, nei casi più gravi abbandono...” (Togato 4); “Alcune limitazioni della potestà genitoriale, qualche decadenza della potestà, rare per la verità [...]” (Onorario 2); “Ma prevalentemente io mi trovo davanti una alta percentuale di maltrattamenti in famiglia. La dichiarazione dello stato di abbandono, che è quella che poi apre la strada, ahimè, alle procedure di adottabilità, che non sono così frequenti nei nuclei marocchini; ci sono, però devo dire che non sono tante. Decadenza sì, decadenza che scaturisce da problematiche di maltrattamento o comunque da problematiche dove soprattutto il figlio che sta costruendo la sua cittadinanza tra virgolette anche europea, anche italiana, si scontra con le costruzioni culturali del padre marocchino” (Onorario 3); “[...] Il settore di cui mi occupo prevalentemente io è limitazione, decadenza della potestà [...] non diverso dagli italiani, quindi pregiudizio, violenza, maltrattamento abuso, abbandono” (Onorario 2).

Nella sede giudiziaria A e, in parte anche se in misura minore, nella B, è stato

precisato che spesso le controversie in cui sono coinvolti marocchini attengono all'esercizio della potestà genitoriale su figli naturali di coppie di nazionalità marocchina non sposate, ma, più spesso, di coppie miste non sposate. Probabilmente la difficoltà di queste coppie deriva anche dalla difficoltà per il genitore marocchino di vivere la condizione di genitore fuori dal vincolo matrimoniale, circostanza vista con sfavore nel diritto islamico e più specificatamente nel diritto marocchino.

“[...] Ci occupiamo delle controversie sull'affidamento o delle vere e proprie separazioni, dove non è necessario che ci sia un disagio, c'è un conflitto più o meno elevato familiare, [...] il minore di per sé non è esposto in una situazione di pregiudizio, perché il conflitto può essere limitato ai due genitori senza che coinvolga il figlio. Sulle prime noi ci occupiamo delle famiglie naturali e nel caso del Marocco già si innescano delle problematiche peculiari, in generale nei paesi di legislazione araba, perché se ( i genitori n.d.r.) non sono sposati e i figli sono figli naturali, questo per lo stato marocchino è un problema.[...]” (Togato 5); “L'incidenza sui procedimenti di potestà non sono in grado di quantificarla. È comunque abbastanza incidente, tenuto conto che parliamo anche di nuclei familiari misti, cioè io quando penso [...] ai procedimenti di limitazione della potestà genitoriale, penso anche ad un solo genitore di nazionalità marocchina, non entrambi. Ne abbiamo anche entrambi, ma abbiamo sempre più unioni, matrimoni misti; [...] tra cittadini italiani e marocchini e nella specie tra cittadine italiane e cittadini marocchini. E questa incidenza è rilevante [...] Io penso di poter dire un 20% ( di stranieri n.d.r.). Poi in quell'ambito non sono in grado di dire la percentuale, quanti sono i procedimenti in cui sono coinvolti entrambi i genitori marocchini o quali uno dei due con nazionalità marocchina.” (Togato 8); “(gli stranieri coinvolti in controversie innanzi al Tribunale per i minorenni n.d.r.) ( all'incirca) sono non superiori a un quarto, non sono tanti; [...] lavoriamo prevalentemente con italiani o anche con coppie miste perché ci sono anche molte [...] donne italiane che hanno poi dei figli con uomini stranieri.” (Onorario 6).

Anche per quanto riguarda le ragioni per cui le persone accedono al Tribunale per i minorenni sembrano, a parere dei giudici, esserci in evidenza differenze culturali, più o meno percepite come tali che rendono più difficili l'espletamento dei ruoli familiari secondo i riferimenti acquisiti nel paese di origine, senza però aver pienamente assorbito e/o accettato le modalità di esercizio dei ruoli del nuovo paese. Le fughe delle donne dalla famiglia che si concludono con un rientro a casa, le controversie tra padri e figlie sulla libertà rivendicata da queste ultime e i problemi delle coppie miste sono indici rilevanti di queste difficoltà.

Vi sono, poi, altre tipologie di controversie. In entrambe le sedi, anche se in misura maggiore nella sede B, assumono rilievo le controversie in materia di *kafāla*<sup>3</sup>, che è un istituto peculiare del diritto islamico attraverso cui i minori vengono affidati *sine die*, senza spezzare il vincolo con la famiglia di origine, ad una coppia o ad un singolo.

3 Per una trattazione più completa si veda il paragrafo 4.2.

“[...] Ci sono capitati degli altri casi in cui io ho trattato dei fascicoli in cui c’era di mezzo l’istituto della kafāla che sono stati interessanti.” (Togato 2); “Per quanto riguarda il secondo fenomeno, la kafāla, ci pone dei problemi; è un istituto che viene davanti a questo tribunale abbastanza spesso” (Togato 4).

Infine, nel Tribunale per i Minorenni B, è stata segnalata da un giudice togato l’emersione in Italia del problema delle “adozioni segrete” effettuate in Marocco a favore di coppie senza figli che dichiarano la maternità dei minori per aggirare il divieto di adozione legittimante vigente nel diritto islamico:

“Quello che si sta verificando [...] non solamente in Marocco e un po’ in tutte le aree del Maghreb [...] è che in Marocco viene effettuata una kafala informale, non [...]giudiziale. [...] In realtà i genitori vanno all’ufficio di Stato Civile e si dichiarano genitori naturali. [...] Poi arrivano in Italia e [...] per qualsiasi motivo emerge che loro non sono i veri genitori [...] e qui nasce un problema enorme perché ci troviamo di fronte ad un atto dello Stato Civile di un altro Stato [...] peraltro trascritto in Italia e sappiamo che è [...] un atto che non contiene nozioni vere. [...]” (Togato 3).

Spesso, inoltre, soprattutto negli anni passati, le famiglie marocchine si sono rivolte al Tribunale per i minorenni per provvedimenti ex art. 31, comma 3, del T.U. Immigrazione che statuisce:

“Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.” [...] Mentre escludiamo le procedure ai sensi dell’articolo 31 che soprattutto a [...] sono molto numerose, dove, però, giocoforza sono tutti stranieri, su circa 5000 procedimenti adesso sono un migliaio, c’è stato un periodo che erano arrivati a 1600-1700 di articolo 31. [...]” (Togato 5); “[...] I genitori marocchini chiedono e vedono l’intervento di questo Tribunale perché c’è una procedura che si chiama art. 31 del testo unico sull’immigrazione, che prevede un’autorizzazione, un permesso di soggiorno temporaneo finalizzato a permettere [...] la loro permanenza regolare in Italia, [...] nel caso previsto specificamente dalla legge, (relativo a n.d.r.) motivi di salute dei minori, c’è poi in realtà una clausola residuale per tutte le altre esigenze dei minori, e in questa clausola viene fatto rientrare di tutto e di più.” (Togato 7).

### 6.3 Incidenza della controversie

In assenza di dati ufficiali disponibili, risulta molto difficile per i giudici effettuare una valutazione sull'incidenza delle controversie in cui siano coinvolti marocchini, mentre è più agevole effettuarla complessivamente sugli stranieri. In entrambe le sedi, pur riconoscendo che la nazionalità marocchina risulta essere tra le prevalenti tra gli stranieri extracomunitari, l'incidenza percepita, pur con oscillazioni decisamente variabili anche all'interno della stessa sede giudiziaria, sembrerebbe in media essere tra il 10% e il 5%.

“Per quanto riguarda l'incidenza della nazionalità marocchina rispetto alle altre nazionalità di stranieri, secondo me, è una delle provenienze più alte che abbiamo rispetto ad altre etnie, altri paesi d'origine” (Togato 8); “Percentualmente? Stranieri un 40% con almeno un genitore straniero. Marocchino molto di meno tra un 5 e un 10%, forse nemmeno un 10%” (Togato 4); “Abbiamo una grossa incidenza di stranieri. [...] Quasi la metà delle segnalazioni che abbiamo sono stranieri, il grosso è rappresentato da sudamericani, o meglio le grosse aree geografiche di provenienza sono da Equador a Perù, grossa fetta di filippini, poi permane l'indistinto mondo afro-asiatico, molti africani, senegalesi... poi c'è un nucleo molto ampio di magrebini, marocchini, tunisini.” (Togato 6); “Intorno al 15% non di più, [...] forse negli ultimi due anni c'è stato un piccolo aumento, però in realtà rispetto alla mole dei fascicoli di cui mi occupo io credo siamo intorno al 15%. [...] di stranieri. Di marocchini di meno, non saprei darti una percentuale, però non è così significativa almeno nel mio caso, almeno nell'ambito dei territori di cui mi occupo io [...]” (Onorario 2); “Marocchini nessuno” (Onorario 1); “Meno di quanto pensiamo: ce n'è ma non così tanti come pensavo prima di fare questo lavoro, ci sono meno stranieri di quanto pensassi.” (Onorario 5).

Un'incidenza percepita così bassa potrebbe essere legata, come indicato da alcuni giudici, dal fatto che le controversie spesso vengono risolte al fuori del circuito giudiziario, come potrebbe forse suggerire anche la fuga delle donne che hanno denunciato e poi sono rientrate in famiglia e come sembrerebbe essere stato suggerito dai marocchini intervistati. Quello che emerge ancora una volta è che i marocchini tendono a risolvere al loro interno le controversie familiari: sono le coppie miste, le altre famiglie straniere oppure le situazioni molto problematiche, segnalate da terzi, che arrivano all'attenzione del Tribunale per i minorenni.

“(i marocchini sono n.d.r.) molto pochi, perché in genere per quanto riguarda l'articolo 330<sup>4</sup> sono molto pochi i nordafricani coinvolti, anche perché, tendenzialmente, io ho il sospetto che queste cose tendano a risolversi prima di venire in Tribunale e che la donna faccia un

---

4 L'art. 330 c.c. recita: “Il giudice può pronunciare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare”.

passo indietro. In genere va così.” (Onorario 4); “[...] non è facile entrare in collaborazione con i maghrebini [...]. Credo, da quello che ho capito, che lo strumento migliore è fare intervenire altre famiglie maghrebine [...] senza un mediatore”.(Togato 3).

#### **6.4 Difficoltà a comprendere il ruolo dell’Autorità Giudiziaria e del sistema di Servizi territoriali**

Uno degli aspetti messi in luce da alcuni giudici, in ordine alle reazioni delle famiglie marocchine a seguito dell’intervento del Giudice e dei Servizi Sociali Territoriali è stato la difficoltà di doversi confrontare, a loro avviso, con un forte grado di dissimulazione:

“La cosa più fastidiosa che posso dire per quanto riguarda le famiglie nordafricane, non riesco a distinguere bene fra marocchini e egiziani, è il loro grado di dissimulazione.” (Onorario 4); “Per l’ipotesi di maltrattamento sono neganti, come sono neganti anche gli italiani” (Togato 8); “Lo dico anche per un’esperienza [...] che ho avuto [...] nel penale, il soggetto marocchino è un soggetto che nega l’evidenza; cioè per loro cultura, il marocchino, gli metti bianco su nero, lui ti dice esattamente il contrario, è più forte di loro, non ce la fanno, e questo anche rispetto allo stato di abbandono [...]” (Togato 7); “[...] Tendenzialmente sono persone molto seduttive, [...] soprattutto gli uomini, le donne sono delle vittime [...] però tendenzialmente quando ti arriva un nordafricano non sai mai quanto te la sta raccontando giusta perchè cerca sempre di sedurti di conquistarti e di renderti le cose accettabili anche quando hai dei fatti dalle denunce [...]” (Onorario 6).

In secondo luogo, l’altra difficoltà di approccio che evidenziano due intervistati, giudici togati, è la percezione dell’utilizzo dei Servizi territoriali in maniera “strumentale”:

“(l’intervento dei servizi n.d.r.) lo richiedono e lo usano in modo manipolatorio...perché per loro interessa principalmente l’aspetto economico, vogliono i sussidi, vogliono la casa, per cui quando occupano l’appartamento [...] e li sfrattano, praticamente loro sotto casa fanno la sceneggiata con i minori” (Togato 1); “Quello che emerge è che molto spesso è (che la segnalazione ai servizi n.d.r.) utilizzata dalla moglie, che mai mollerà il marito perchè c’è una pressione sociale fortissima ed anche culturale, [...] e che utilizza questo strumento come termine di negoziazione del rapporto con il marito, cioè: “ Sì è vero tu comandi, però nel momento in cui vai un po’ oltre guarda che...” Però poi alla fine torna a casa [...]. Tantissimi tentativi sono miseramente falliti dopo un anno di comunità e poi alla fine tornano a casa.” (Togato 2).

Solo alcuni giudici hanno ritenuto di evidenziare che l’autorità del magistrato ed il suo ruolo è adeguatamente compreso:

“Noi siamo [...] dei magistrati un po’ particolari. [...] Secondo me sono rispettosi del ruolo e capiscono e riconoscono il fatto che sia il magistrato a poter decidere su aspetti di vita familiare.” (Togato 8); “Hanno comunque un rispetto del [...] sistema, loro capiscono che sono qui dentro e che devono stare alle regole, quindi se vengono chiamati dai Servizi, loro ci vanno, ascoltano. Possiamo dire che è forse questo è solo a livello formale, poi di sostanza tendono a svincolarsi e a fare quello che vogliono, però non è che si oppongono. [...] No, sono rispettosi, ripeto sono rispettosi. Temono molto l’autorità. [...] Soprattutto hanno rispetto. Sì, sì, loro hanno questi riferimenti chiari.” (Togato 1); “[...] è un popolo che ha rispetto dell’autorità” (Onorario 5).

Secondo altri, il compito del magistrato e dei Servizi territoriali non è sufficientemente chiaro per i soggetti marocchini e sembrano confondere il piano privato e quello pubblico:

“(difficoltà a comprendere n.d.r.) forse più i meccanismi del sistema istituzionale, quindi i ruoli istituzionali dei Servizi ad esempio dei Servizi Sociali, forse meno quelli in realtà del giudice, nel senso che mi sembra abbiano più chiaro chi è il giudice e che cosa fa, anche se forse lo confondono con un giudice di tipo privato - forse non è sempre così chiaro che sia una figura pubblica e che sia *super partes* - e forse è un po’ più difficile capire il rapporto tra Servizi Sociali e autorità giudiziaria anche perché si arriva a volte a un livello di complessità, di fatica nei rapporti non così chiari oggettivamente.” (Onorario 2); “(l’intervento dei Servizi e del magistrato n.d.r.) Sì, non viene compreso.” (Togato 6); “Secondo me, in generale, e non solamente nei rapporti familiari hanno un problema a comprendere il nostro sistema di autorità. Secondo me una difficoltà è anche con l’autorità dei padri...dei genitori...[...] L’impressione è [...] che sempre per loro la nostra sia una società molto sregolata[...] rispetto alla loro[...] Poi, non ho mai avuto l’impressione che, per esempio, non ci sia un rapporto di confidenza tra genitori e figli, (anche se n.d.r.) forse più con la madre.” (Togato 3).

Alcuni giudici hanno evidenziato la difficoltà per i marocchini a riconoscere la funzione dell’Autorità giudiziaria quando è rappresentata da una donna<sup>5</sup>:

“ci sono uomini marocchini [...], mi vedono donna, giovane, e proprio pensano che non abbia, non possa avere nessun tipo di autorità. [...]” (Onorario 6); “È sconvolgente, sono tutte donne in aula, quindi già questo...per loro è incomprensibile, poi spesso specialmente [...] in ambito minorile utilizziamo un linguaggio e un comportamento che possono a volte comprendere [...], anche questo ho l’impressione che non sia usuale per loro ma che, non essendo usuale, la risolvano in una minore autorevolezza della persona che hanno davanti.

---

5 In Marocco ci sono giudici donna, ma il loro numero è ancora esiguo e non occupano ancora ruoli chiave. Su queste basi recentemente l’Associazione donne magistrato marocchine sta portando avanti una mobilitazione come riportato da “Le soir echos” con un articolo di K. Skalli del 23 gennaio 2012 dal titolo “Le magistrates se mobilisent” <http://www.lesoir-echos.com/les-magistrates-se-mobilisent/societe/40707/>.

Quindi forse temono, hanno paura perché non capiscano neanche bene come potrà andare a finire, ma non ho l'impressione che legittimino granchè il nostro operato...”(Togato 3); “Sì, secondo me, sì. Mi è capitato tantissime volte, di più con gli stranieri, sentir dire: “Ma Signora, cosa dice!” È una banalità, non è che uno debba sentirsi chiamare dottoressa, giudice, ma per loro è un segno, se ti chiamano signora, quando tu gli hai spiegato che questo è un Tribunale e che sei un Giudice. È vero che non hai la toga, perché mi presento così anche in un procedimento di adottabilità. È lì con l'avvocato, gli si rivolge non comprendendo il ruolo dell'avvocato e, tanto meno... quello del giudice. Sì, sì, è faticoso in questo senso” (Togato 8); “Rispetto alla comprensione dell'autorità del magistrato n.d.r.) No, quello no, assolutamente no. Non so fino a che punto accettano il ruolo di una donna come giudice, questo non lo so” (Togato 7).

Il problema del riconoscimento dell'autorità del giudice si collega, secondo molti di loro (sei giudici), alla difficoltà ad accettare un'ingerenza da parte di terzi all'interno della vita familiare.

“Riuscire a fargli capire che l'intervento della magistratura può essere d'aiuto è difficile, tendono a vedere solo la magistratura come giudicante, [...] uscire da questo concetto è difficile.[...]” (Onorario 5); “[...]Si nota spesso [...] la difficoltà a coinvolgerli per un difetto di comprensione, non per carenza di intelligenza, ma perché un sistema di norme codifica una certa idea di infanzia, una certa idea di tutela, una certa idea del potere dello Stato di intervento entro dinamiche familiari.” (Onorario 1); “(come vivono l'intervento dell'autorità giudiziaria n.d.r.) In maniera intrusiva, ovviamente. Io sono l'esponente di una legge che loro riconoscono fino a un certo punto, la prima legge è la loro, è quella familiare, è quella religiosa, ma questo è un problema generico per tutte le famiglie extracomunitarie: cinesi. albanesi peruviani, marocchini. Tutti pensano prima alle loro regole e poi se sono obbligati dalla scuola, dall'ospedale, dal Servizio Sociale, dai carabinieri, allora poi vengo in Tribunale.” (Onorario 4); “[...] la famiglia [...] rivendica la validità del suo modello educativo, quindi appartenenza culturale, la rivendica al punto da non comprendere il senso dell'intervento del Servizio, dell'autorità giudiziaria, lo considerano un'indebita ingerenza all'interno delle loro mura domestiche, su scelte che ritengono che, dal loro punto di vista in maniera fondata, che competano solo a loro.” (Togato 6); “Succede, soprattutto per i marocchini, anzi direi quasi esclusivamente per i marocchini, la non accettazione dell'intervento di questo Tribunale che arriva fino al punto di prendere il bambino e portarlo in Marocco. Sono dei veri e propri rapimenti.” (Togato 7); “[...] Sì, questo (l'intervento dell'autorità giudiziaria n.d.r.) viene percepito come non positivo. Anche lì la visione loro è: “Questo Tribunale non è alla tutela del minore, ma a condanna, è contrario ai genitori, vuole perseguire, vuole stigmatizzare”. Questo succede anche con i genitori italiani, ma a maggior ragione con i genitori marocchini. Questa ingerenza. “Ma Lei chi è? ma perché?”. Non viene compreso il ruolo. Spia di questo è come si rivolgono, dopo aver spiegato: “Ma, Signora!...” Non lo comprendono. Sono difesi in questo, ancor prima con gli assistenti sociali. Questo atteggiamento lo hanno anche con gli operatori. Il riconoscimento dell'Autorità lo vedo difficoltoso, a meno che siano passati come adulti nel circuito penale. Il genitore detenuto ha un po' più l'idea del giudice, ma anche lì, è il Giudice che lo condanna, che

lo ha messo dentro, non è tutela del bambino. Un minimo dell'idea dell'Autorità c'è, ma è sempre un'Autorità che in quel caso li condanna, indaga. Il Tribunale per i minorenni, a tutela dei minori, è un concetto molto difficile da comprendere” (Togato 8).

Alcuni giudici sembrano, dunque, percepire la difficoltà dei marocchini di avvicinarsi alla figura del giudice, ma questo non è stato un dato condiviso dalla totalità degli intervistati. Vi è chi ha sottolineato la difficoltà di comprendere di per sé l'intervento del giudice e vi è chi, per contro, ha posto l'accento sulla capacità dei marocchini di comprendere e individuare il ruolo del giudice, nei confronti dei quali dimostravano anche una certa deferenza.

Altri giudici sembrerebbero evidenziare un approccio dei genitori marocchini quasi strumentale rispetto alla legge, segnalando un atteggiamento definibile - nella distinzione fatta da Ewick e Silbey - “with the law”<sup>6</sup>. Il comportamento di queste famiglie marocchine, infatti, viene percepito talora come “dissimulatorio” o talora “manipolatorio” o, ancora, atto a richiedere un intervento per ricevere aiuti o per ottenere un “sostegno economico”.

## 6.5 Comprensione dei concetti giuridici

Nell'esaminare con i giudici le difficoltà dei genitori marocchini ad affrontare concetti aperti, propri del sistema giuridico italiano, si è potuto osservare che la loro spiegazione è demandata, seppur spesso per comprensibili ragioni di tempo ai Servizi o, spesso, all'Avvocato difensore o, ancora, al mediatore culturale. Si è, però, anche evidenziata la difficoltà dei giudici di fronte ad un mondo che vorrebbero avvicinare e che talora sfugge per problemi di lingua, di tempo e di differenti significati attribuiti alle circostanze.

“[...] Non è compito del Tribunale curare o spiegare o fare elaborare, questo è il compito di altri servizi, bisogna stare attenti a questo perché se uno si mette qui in Tribunale pensando di curare o di dover spiegare, troverà parecchie difficoltà, non è il ruolo del tribunale. Il ruolo del Tribunale è quello di valutare, giudicare, poi può in via surrogativa spiegare qualcosa, però non è la situazione giusta, perchè dovrebbero farlo il Servizio Sociale, la scuola, non il tribunale, il tribunale si limita ad applicare la legge ” (Onorario 4); “[...] In tribunale è difficile che certe cose possano essere spiegate. [...] Per questo Tribunale l'attività di spiegazione dei decreti e dei concetti che sono sottesi ai decreti, è un'attività che viene demandata o al difensore e/o al Servizio Sociale e ai Servizi territoriali che hanno contatti frequenti con questa famiglia: sono loro che dovrebbero spiegare e rendere comprensibile questo

6 In base alla ricostruzione di questi autori, le persone possono avere tre atteggiamenti verso la legge: “before the law”, ovvero hanno timore della legge e sono convinti della sua legittimazione, “with the law”, ovvero utilizzano la legge strumentalmente, oppure “against the law” ovvero sono cinici verso l'autorità e distruttivi nei confronti della legge.

concetto.[...] Ho l'impressione che spiegare certi concetti è difficile, ma noi qui in tribunale non abbiamo il tempo di spiegare certi concetti, anche perché noi qui la famiglia la vediamo una o 2 volte, mentre i Servizi hanno un contatto molto più frequente.” (Togato 4); “Tieni conto che ormai tutti i nostri interventi avvengono alla presenza di un difensore. Quindi i genitori hanno normalmente un difensore il cui ruolo è anche importante perché, comunque, il primo impatto con la giustizia passa attraverso il difensore, che sicuramente quindi avrà il ruolo di spiegargli le procedure, di spiegargli cosa vengono a fare qui, che ci sarà un Giudice a cui devono rispondere, che farà loro delle domande.” (Togato 7); “[...] Ecco forse qui è importante il ruolo degli avvocati, nel senso che quando sono presenti anche avvocati, forse questi hanno un ruolo più di mediatore anche tra culture diverse.”(Onorario 2); “Poi, noi usiamo, e ancor più lo usano i Servizi, il mediatore culturale per questo tipo di spiegazioni, per far comprendere che da noi i bambini vengono tutelati anche di fronte ad uno stato di abbandono morale, con la presenza di un genitore che c'è, che gli sta dando da mangiare, ma che in realtà, è inadeguato sotto altri aspetti, soprattutto sul fatto che non riesce a capire i bisogni interni di questo bambino, che non sono solo di mangiare o bere, essere cambiato se fa la pipì” (Togato 8).

Uno degli aspetti di possibile difficoltà nella comprensione dei concetti giuridici italiani secondo due onorari è imputabile alla scarsa conoscenza della lingua italiana, che veicola concetti non sempre presenti nella cultura di origine:

“Una questione rilevante è quella della lingua, conoscere l'italiano sufficientemente bene per sostenere un'audizione, o [...] per comprendere ciò che avviene, in un'audizione” (Onorario 1); “Qui, però, c'è tutto questo universo che non è minimamente trattato dallo Stato e che è [...] il problema linguistico [...]. Tante procedure che investono la coppia marocchina sono procedure in lingua italiana, quindi il veicolo della lingua è un veicolo importante. [...] Posso parlare di affidamento, ma ne parlo in lingua italiana”. (Onorario 3)

L' “abbandono morale” sembrerebbe essere il concetto più complesso da fare comprendere ai marocchini che si rivolgono all'Autorità Giudiziaria:

“[...] L'abbandono [...]per loro non esiste, il concetto di abbandono nel mondo arabo non c'è, quindi è ancora più complicato[...]” (Togato 6); “[...] Stato di abbandono o pregiudizio è molto difficile, intanto non puoi usare quel termine lì. Io di solito dico questo: “In Italia quando i bambini non stanno bene non sono felici, non sono sereni e ci si rende conto che sono i genitori che sbagliano, che non li rendono felici, [...] c'è un sistema sopra di loro che piglia le decisioni al posto loro, uso queste parole ma non so se capiscono” (Onorario 5); “[...] Comunque, la difficoltà maggiore che si riscontra nell'adottabilità è che dove posti di fronte a: “Qual è il vissuto del bambino rispetto al tuo comportamento, al tuo essere, al tuo modo di fare?”[...]. “Ma io ho fatto questo...e poi prometto che farò quest'altro!”. Senza riuscire a “mettersi nei panni di...”, ad avere una vicinanza emotiva con questo vissuto del bambino che vede un genitore che va e viene e che lo vede star male. Non riescono, ancor più rispetto agli italiani . Lo stato di abbandono morale per loro è un concetto astruso, incomprendibile[...]”(Togato 8).

L'altro elemento di difficoltà è rappresentato dalla comprensione di “pregiudizio del minore”:

“No, no, su questo fanno fatica. Quando noi interveniamo fanno difficoltà a comprendere il senso degli interventi, allora si prova a far capire che c'è un pregiudizio per i minori. Per loro questo concetto è un concetto evanescente e difficile da afferrare, loro ritengono che non ci può essere pregiudizio perché è così che si educano i figli ed così che sono stati educati, loro, quindi: “Che pregiudizio c'è?” (Togato 6); “Là dove un padre dice: “Io vado a lavorare, mi rompo la schiena tutti i giorni, li faccio mangiare, che problema c'è? Che difficoltà ci sono?Va tutto bene, dove sta il pregiudizio?” Questa non è ipotesi di maltrattamento, questa è ipotesi di trascuratezza. [...] “ Non è vero, lo faccio per il suo bene, è un metodo educativo, così capisce che...” (Togato 8); “C'è una mancanza di riconoscimento del pregiudizio per il minore, per loro il bambino vive così e va bene così, quello che gli offre la famiglia è quello che si merita, fra virgolette il bambino, o quello che è stato [...] preventivato da Allah [...] è quello che è stato imbastito da un'entità superiore, per cui non esiste proprio, non c'è questa consapevolezza del pregiudizio nei bambini” (Togato 7)

Un giudice onorario ha sottolineato anche la difficoltà nella comprensione degli interventi di affidamento familiare previsti dal nostro ordinamento nei casi di minori “temporaneamente” privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita:

“[...] sono molto [...] stressati i nuclei, cioè i genitori marocchini che incontriamo quando [...] si tratta di un affidamento eterofamiliare che dobbiamo disporre. Questo non è tanto mentalizzato nel padre marocchino o nella madre marocchina: sapere che, i propri figli vengono accuditi da un terzo, che non è un terzo familiare. [...] C'è un nuovo diritto di famiglia anche in Marocco, però tradizionalmente un po' i conflitti, le problematiche, i disagi, le fratture si gestiscono nella famiglia o nella famiglia allargata [...]. Mentre per i nuclei italiani questo [...] è sempre un'esperienza comunque violenta[...] - avere il figlio che va in un'altra famiglia- [...] culturalmente è più accettato anche perché c'è una cultura dei Servizi, degli assistenti sociali dagli psicologi, più interiorizzata [...], invece il genitore marocchino l'avverte ancora molto di più come un'intrusione la presenza di un terzo sconosciuto, di un terzo non familiare.”( Onorario 3).

Sia per quanto riguarda il “pregiudizio”, che per quanto riguarda “lo stato di abbandono”, che per “la temporanea inidoneità dell'ambiente familiare”, la difficoltà sembrerebbe nascere, secondo quanto riportato dai giudici intervistati, dal fatto che i genitori marocchini riconoscono come proprie le norme, i valori che sono stati introiettati e condivisi nel contesto socioculturale di provenienza.

La preoccupazione di alcuni giudici togati intervistati, tuttavia, è stata costantemente di evidenziare che non erano in grado di definire se le difficoltà rilevate da parte dei genitori marocchini, sia in ordine all'acquisizione di concetti di pregiudizio e stato di abbandono, sia alla comprensione dell'intervento giudiziario, fosse peculiare e rappresentativo di un problema cultura o se non fosse, invece,

comune anche a famiglie italiane in situazioni di disagio:

“Le famiglie che funzionano no...(non hanno problemi a capire concetti giuridici n.d.r.) [...] quelle che non funzionano sì, però anche in Italia[...] Una famiglia (italiana n.d.r.)che viene al Tribunale per minori[...] addirittura per un abbandono di solito è una famiglia in cui i componenti hanno una difficoltà a guardare in faccia la realtà [...]Posto questo, mi sembra che per gli italiani sia più facile stabilire quali sono i criteri che vengono valutati.[...]” (Togato 3); “è difficile lavorarci, [...]poi non so se deriva dalla cultura o derivi dal fatto che [...] sono [...] persone che hanno le loro storie private disagiate; comunque anche con molti italiani è difficile far capire che il bambino patisce anche psicologicamente [...]” (Togato 2); “C’è una difficoltà (a comprendere l’autorità del magistrato n.d.r.), ma certamente non esclusiva dei marocchini. L’intervento talvolta non è riconosciuto dal genitore, ma non in quanto proveniente da un determinato stato, in quanto tale, cioè italiani e stranieri non riconoscono l’autorità del Tribunale per i minorenni, non direi che è un tratto peculiare di quella cultura” (Togato 4); “Quando sono dovuto intervenire disponendo per esempio ordini di allontanamento, o inserimenti in comunità di madri e figli, non ho in mente marocchini che abbiano contestato il mio diritto di intervenire con comportamenti eclatanti [...] ho invece in mente padri (italiani n.d.r.)” (Togato 8).

## 6.6 L’argomento culturale: l’ammissibilità

L’argomento culturale, ovvero l’utilizzo nel corso del procedimento di argomentazioni legate al background culturale del genitore o del bambino, risulta essere in generale speso e ammesso nel corso del procedimento minorile civile in entrambe le sedi giudiziarie, con una maggiore incidenza nel Tribunale B a favore di genitori stranieri.

Soltanto un giudice onorario sembra escludere la sua ammissibilità in ogni caso, temendo che questo possa comportare una limitazione dei diritti dei minori:

“Ecco [...] io credo [...] che anche in situazioni di differenza culturale, nel massimo rispetto delle diversità culturali[...], ci sia un nucleo forte di diritto, di diritti dei bambini e che questi vadano comunque preservati e tutelati. Credo che il mio ruolo sia quello di restituire giustizia ai bambini, indipendentemente dall’appartenenza culturale, indipendentemente dall’età dei genitori, indipendentemente dalla situazione di crisi economica che si sta vivendo.[...] Ecco io credo che questa attenzione alla soggettività [...] in cui rientra anche l’appartenenza culturale, forse debba essere presa in considerazione sempre quando si parla di bambini e sia davvero molto difficile tenere un equilibrio tra[...] la tutela dei diritti dei bambini - almeno il nucleo forte della tutela dei diritti dei bambini - e il rispetto della cultura di appartenenza” (Onorario 2).

Alcuni giudici evidenziano come l’utilizzo del fattore culturale non avvenga in maniera diretta, come strumento di giustificazione di una data condotta, quanto

piuttosto tenda a emergere dalle audizioni dei genitori, che, spesso, non ne hanno neppure piena consapevolezza:

“(i genitori marocchini rispetto all’uso dell’argomento culturale n.d.r.) No, perché vorrebbe già dire che hanno capito le differenze di cultura, ma non tutti lo capiscono, loro dicono che cosa fanno, come si comportano: sono persone semplici che arrivano in questo tribunale, ti raccontano come fanno i genitori, poi, magari non si sono accorti delle differenze, a volte arrivano senza la presenza di un avvocato” (Onorario 5); “[...](Ci sono n.d.r.) persone che sono venute prima o che avevano fatto al loro paese dei percorsi formativi, [...] con delle famiglie alle spalle, allora lì si che fanno valere l’elemento culturale, [...] cioè riescono a capacitarsi, a veder differenze ed a porle. Il poveretto, no. Dice: “Io faccio così perché è l’unica cosa che so fare, è l’unico modo che so” [...] cioè non lo identificano come culturale.” (Onorario 6); “[...]Loro non hanno una consapevolezza che da noi si fa diversamente che da loro, che ci sono due modi diversi, per cui il primo passaggio è farglielo capire; quando loro hanno capito che ci sono modi di vivere diversi, che vanno bene tutti che però bisogna contestualizzarli, allora la difficoltà è farglielo capire, uno devono prenderne coscienza, due capirlo e radicarlo dentro di loro” (Togato 7); “A volte non viene invocato direttamente, ma sta di sfondo. Intendiamoci con argomento culturale: c’è una condotta di uno dei due genitori, solitamente il padre conformato in un certo modo, che non viene invocato, ma viene dato per scontato - lui si comporta così perché è normale per la sua cultura - dato per scontato da lui stesso[...]. Spiegazioni implicite, informali” (Togato 6).

Alcuni giudici, poi, tengono a precisare di non avere mai avuto situazioni in cui veniva invocato l’argomento culturale, in cui fossero coinvolti genitori marocchini:

“Rispetto al Marocco, devo dire che non ho esperienze particolarmente forti di fattori culturali che incidano sulla genitorialità. Tra i vari paesi del Maghreb è quello che mi crea meno problemi, nel senso dove meno vedo incidere il fattore culturale.” (Togato 5); “...Un grande gap culturale, no. No, non è così grande come uno potrebbe pensare...” (Togato 1); “Per i marocchini io casi di questo genere non ne ho avuti” (Togato 4) “Io non credo che questo accada per i marocchini, in modo così forte con le famiglie marocchini” (Onorario 1)

Sono emerse, tuttavia, tipologie di controversie in cui il fattore culturale ha assunto rilevanza: si tratta prevalentemente di conflitti genitori/padri-figli legati alla volontà di questi ultimi di adeguarsi ai modelli socioculturali che ritengono appartenere al contesto italiano:

“Sì, sempre pensando agli adolescenti ed, in particolare, ai rapporti difficili tra adolescenti femmine e il padre di origine marocchina. Qui invocano la causa di giustificazione culturale: “Da noi non esiste che la ragazzina voglia fare il vigile urbano piuttosto che l’agente di polizia”. È su questi aspetti, sul tipo di professione che vorrebbe svolgere l’adolescente” (Togato 8); “Sì, ad es. in alcune situazioni sulle punizioni più o meno corporali sui figli [...]” (Togato 5); “Tante volte invece dove vedo più l’argomento culturale esplicitamente invocato sono le segnalazioni che riguardano gli adolescenti, le adolescenti

soprattutto[...] Questo colpisce perché [...] la famiglia a questo punto rivendica la validità del suo modello educativo- quindi appartenenza culturale- la rivendica al punto da non comprendere il senso dell'intervento del servizio, dell'autorità giudiziaria, ( considerato) indebita ingerenza all'interno delle loro mura domestiche, di scelte che ritengono che dal loro punto di vista[...] che competono solo loro” (Togato 6).

In generale (secondo tutti i giudici togati e secondo tre giudici onorari) l'argomento culturale viene considerato uno strumento di lettura per meglio comprendere certe condotte, ma non per giustificarle. Si tratterebbe di un elemento da considerare in dibattimento in Camera di consiglio.

“L'argomento culturale non deve essere indifferente nel processo decisionale, non tanto sul piano giuridico, nel dire è ammissibile o meno come difesa, ma nei termini del ragionamento che noi facciamo.[...] Secondo me quindi l'argomento culturale può essere interessante, ma come discussione che si crea in Camera di Consiglio quando si analizza se la situazione potrà essere modificata, per leggere l'intenzionalità che sta dietro un comportamento educativo piuttosto che un altro” (Onorario 1); “l'argomento culturale deve essere usato per dare delle “letture”, come chiave di lettura. La decisione deve essere presa tenendo conto della cultura ma anche del bene di quel minore[...]che comunque vive in un certo tipo di realtà dove la sua cultura, la cultura d'origine dei suoi genitori ha una presa, ma ha anche una presa un'altra cultura e lui vive in mezzo, è ancora più complicato, come uno tirato da due parti [...]. La componente culturale è da tener da conto, ma bisogna dare il giusto peso” (Onorario 5); “Vien da dire:[...] devo tener conto del fattore culturale per comprendere e capire e non necessariamente per giustificare rispetto al futuro; nel senso che devo capire se un determinato comportamento è al di sotto della soglia dell'accettabile nell'ordinamento italiano [...]. Lo scopo del mio intervento[...] è mantenere i figli con i genitori, mantenerli nella famiglia d'origine e quindi devo vedere la disponibilità al cambiamento, se determinati comportamenti non sono accettabili” (Togato 5); “L'argomento culturale può intervenire quando si va a valutare le capacità genitoriali o il concetto di genitorialità alla presenza di una situazione comunque ritenuta da noi pregiudizievole e che coinvolge genitori di etnie diverse” (Togato 7); “No, non può assumere alcun significato anche sotto profilo civile: [...] le condotte di pregiudizio nei confronti di minori non possono essere giustificate. A volte l'argomento culturale può aiutare a comprendere, a mediare tra le due posizioni, ma non è una giustificazione formale del comportamento” (Togato 6).

Il fattore culturale, in ogni caso, non può essere utilizzato quale giustificazione di un mancato sforzo per cambiare la propria condotta:

“È ovvio che uno si porta dietro quello che è stato, quello che ha avuto, quello che ha ricevuto, però è anche ovvio che ci deve essere una volontà di integrazione, se questa volontà di integrazione non c'è allora il discorso culturale io lo vivo come un ricatto [...]”(Onorario 4); “(l'argomento culturale n.d.r.) Serve a volte per accettare di lavorare e agire sulla condotta per modificarla, per far comprendere la necessità di un agire diverso ma non è una giustificazione”(Togato 6).

Per la valutazione di alcuni aspetti inerenti alle problematiche culturali, è stata indicata, da alcuni giudici, la necessità dell'ausilio di consulenze tecniche:

“E allora possiamo fare una prescrizione e lo si può inviare in un centro specializzato (a [...] ce ne sono due [...]). Da lì all'attuazione[...] dei contenuti di quello che è stato disposto nei decreti poi c'è tutto un mondo difficile da praticare, perché[...] le risorse non sono tante di questi centri... Oppure penso anche a una richiesta di mediazione interculturale, magari i Servizi la possono disporre, però [...], non ci sono tante risorse insomma” (Onorario 3); “Anche per il penale, io se devo fare una valutazione psicodiagnostica su un minore autore di reato per capire se è capace di intendere e volere nomino comunque un consulente che abbia un minimo di preparazione di [...] perché se no...” (Togato 3).

Il limite alla spendibilità in sede decisionale dell'argomento culturale, come sottolineato da due togati, sarebbe dato dalle Convenzioni internazionali, inerenti alla tutela dei diritti dei minori:

“[...] se un comportamento è contrario a quello che c'è scritto nella convenzione,[...] non può essere ammesso e quindi il fattore culturale cade[...]. Quello è il limite che fa cadere l'elemento culturale, se un comportamento è contrario a ciò che afferma una Convenzione Internazionale, e sto pensando per esempio alla [...] Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo del 1989 delle Nazioni Unite [...]” (Togato 1); “In ambito minorile [...] ci sono delle convenzioni che stabiliscono dei diritti che sono sacrosanti [...]” (Togato 2).

I giudici, interrogati sull'utilizzabilità dell'argomento culturale, sottolineano che viene sollevato in modo esplicito in rare occasioni dai genitori marocchini, che si limitano a sollevare la difficoltà di comprendere l'inaccettabilità di un comportamento reputato “normale” nella propria cultura.

Tale argomento, tuttavia, può soltanto servire da sfondo interpretativo e non sembra essere utilizzato direttamente dai giudici nella stesura del provvedimento. Sono diversi gli aspetti da considerare secondo i giudici. Da un lato alcuni togati hanno evidenziato come il limite da porre a questo tipo di argomento sia dato dai diritti umani. Altri hanno posto l'accento sul rischio di giustificare comportamenti come “culturali”, mentre sottendono problemi di integrazione.

Per capire il “peso”, che si teme di sovrastimare, della cultura nella condotta genitoriale viene così chiesto l'ausilio di terzi.

L'argomento culturale resta, dunque, un argomento nei confronti del quale sembra percepirsi un atteggiamento ambivalente: una generale diffidenza accompagnata da uno sforzo significativo di tenerne conto.

## 6.7 L'argomento culturale e l'integrazione

Nel corso delle interviste sull'argomento culturale è emerso spesso il concetto di “integrazione” come elemento che favorisce percorsi di inserimento sociale e riduce i conflitti culturali e le possibili segnalazioni al Tribunale per i Minorenni di famiglie straniere. Nell'interpretazione data da alcuni giudici il termine “integrazione” sembrerebbe privilegiare la capacità degli immigrati di assimilarsi al contesto socioculturale che li accoglie.

“Quella marocchina è estremamente[...] ricettiva ai cambiamenti ed è disponibile all'integrazione” (Togato 1); “[...] Non vorrei sbagliarmi, ma ho la sensazione che gli immigrati provenienti dal Marocco facciano poco gruppo[...]. Mi sembra che ci sia una maggiore permeabilità da parte dei cittadini provenienti dal Marocco...[...],rispetto ai valori, alle norme, ecc...[...] nelle rivendicazioni dei diritti. [...] Il fatto che madri marocchine rivendicano la richiesta di applicare la legge italiana sull'affido condiviso, mi fa pensare che [...] non abbiano grandissimi ostacoli nel processo di integrazione rispetto al paese di destinazione” (Togato 5); “Dipende dal contesto [...], una manovra educativa compiuta in Marocco o a Casablanca o a Shangai o Kinshasa non può essere trasportata paro paro a [...], altrimenti manca la volontà di integrazione, [...] se non c'è la volontà si giustifica tutto: “Io ho fatto così, perciò ai miei figli faccio così”. Se però uno tiene conto che: “Io ho ricevuto così, però ora sono andato in un paese diverso, dove i figli non si trattano così, se voglio integrarmi è un conto, se non voglio integrarmi è un altro” (Onorario 4).

Alcuni giudici hanno evidenziato, in particolare, la necessità di un'integrazione che non implichi l'abbandono totale dei propri usi, delle proprie pratiche e dei propri riferimenti “culturali”:

“Se il genitore è integrato, ben integrato, è capace di essere genitore marocchino, perché non rinnega le sue origini, ma anche di accogliere gli aspetti di genitorialità diverse che ha intorno a sé, in quel territorio. Se, diversamente, è il caso di non integrazione” (Togato 8); “Il fattore culturale gioca nel senso positivo di mantenerli a casa loro e di non farli prendere in carico salvo che non si tratti di situazioni molto, molto, difficili in cui c'è prima di tutto una povertà materiale e, accanto a questa, una povertà di risorse umane, affettive, eccetera...” (Togato 1).

## 6.8 I concetti aperti: i criteri interpretativi dei giudici minorili

### 6.8.1 Il pregiudizio

Il concetto di “pregiudizio” normalmente viene indicato dai giudici intervistati come sinonimo di rilevante “disagio” o di “danno”, attuale o potenziale, del minore,

la cui gravità è tale da necessitare interventi di tipo protettivo da parte dell’Autorità Giudiziaria:

“Pregiudizio del minore è una situazione in cui il minore si trova in una situazione in cui ci sono dei bisogni non corrisposti (togliamo la situazione di violenza, che diamo per assodato) e si trova a vivere una discrepanza notevole tra i bisogni evolutivi che ha e quello che è il contesto[...]” (Onorario 1); “Sul pregiudizio del minore, si può dare di più una lettura culturalmente orientata: per pregiudizio dobbiamo intendere tutti quei comportamenti genitoriali che creano un danno attuale o potenziale, che si concretano già in un danno[...]” (Togato 6); “Il pregiudizio del minore è non solo un pregiudizio di natura fisica, immediato, per esempio il genitore abusante maltrattante, [...] il pregiudizio [...] è quello che viene dato alla sana e equilibrata crescita del minore[...] il pregiudizio evolutivo” (Togato 1); “Pregiudizio del minore: pregiudizio uguale danno del minore” (Togato 4); “pregiudizio del minore è un pregiudizio infinito. Il pregiudizio sono tutte quelle situazioni in cui il bambino sta male, non solo fisicamente, ma sta male a livello emotivo e a livello psichico.” (Togato 7).

Due giudici togati hanno portato alcuni esempi per meglio esplicitare tale circostanza: dalla violenza assistita alla trascuratezza materiale o relazionale ed educativa.

“[...] Condotte commissive o omissive serie e che comunque possono generare un danno, e quindi anche la violenza assistita, è potenzialmente foriera di danni, di traumi per un equilibrato sviluppo psichico di un bambino.[...]” (Togato 6); “[...] Conflittualità fra genitori, trascuratezza sul piano igienico, sanitario e dell’abbigliamento, trascuratezza relazionale, mancanza di limiti e di regole, anche questo è un pregiudizio del minore. Poi [...], nei casi più gravi, maltrattamenti fisici o abusi sessuali o mancato riconoscimento dei bisogni del minore quando il genitore è troppo concentrato su se stesso, vede solo se stesso e non vede i bisogni del figlio” (Togato 4).

I giudici evidenziano che per la valutazione del livello di pregiudizialità della situazione in cui si trova il minore è rilevante il coinvolgimento e l’intervento dei Servizi territoriali che sono a contatto con i minori:

“[...] (Per definire stato di abbandono e pregiudizio n.d.r.) è importante arrivarci avendo tutte le informazioni possibili e quindi avendo comunque la collaborazione da parte dei Servizi Sociali, dei servizi educativi, della scuola. Credo che un insieme di pluralità di soggetti possa dare anche al giudice la miglior definizione di quale è l’interesse prioritario per quel bambino oggi, in questa situazione” (Onorario 2); “[...] Se ci sono indicatori nelle capacità genitoriali della sua famiglia, dopo una istruttoria, in Camera di Consiglio, avendo sentito pareri datutte le parti, relazione dettagliate dai Servizi, approfondimenti sulle condizioni di vita del minore, indagine sulla situazione psicologica del minore, se non ci sono le condizioni si arriva alla CTU con possibilità di nominarsi proprio perito” (Onorario 5); “In concreto sono poi i Servizi quindi i sociali o quelli psicologici o i nostri consulenti che noi nominiamo a dirci a che livello e quando il bambino sta male. Ci sono ovviamente dei

protocolli che sono stati redatti, ci sono infiniti studi sul punto in cui ci viene detto perché il bambino sta male. Ci sono degli indicatori di malessere che, di solito vengono colti dalla scuola materna, dall’asilo nido se il bambino va al nido, dalla scuola elementare, di solito sono loro che segnalano per primi. Oppure possono essere anche privati che segnalano il malessere del bambino: i vicini di casa che sentono il bambino che piange spesso e che nessuno lo consola, o il bambino che viene picchiato più volte e quindi parte la segnalazione. Poi ci sono tutti i livelli che portano a dei primi interventi dei Servizi. Si parte dagli interventi minimi che sono le prescrizioni, cioè dire ai genitori che cosa devono fare, a quelli più drastici e finali che sono poi l’apertura di adottabilità [...]” (Togato 7).

### **6.8.2 Stato di abbandono**

La definizione dello “stato di abbandono”, nelle risposte dei giudici onorari e di quelli togati, sembrerebbe porre l’attenzione prioritariamente sull’incapacità educativa e di accudimento non transitorie dei genitori:

“Lo stato di abbandono[...] si riconnette all’interpretazione che di questa espressione viene data nell’ambito dei procedimenti di adottabilità disciplinati dalla legge 184 del 1983, cioè che lo stato di abbandono morale o materiale consiste nella gravissima inadeguatezza dei genitori a svolgere i loro compiti di accudimento e di educazione e un’inadeguatezza che ha caratteri di irreversibilità e dove per irreversibilità si intende l’impossibilità di un recupero in tempi compatibili con i bisogni evolutivi del minore” (Togato 1); “Stato di abbandono, le differenze sono nei concetti [...]: uno è l’abbandono in senso materiale, l’altro è l’abbandono in senso emotivo o affettivo. Materiale è quello più percepibile, la non accoglienza e accudimento del bambino a livello fisico, quindi mancanza dei beni primari che possono essere dargli da mangiare, dargli da bere, farlo vivere in un ambiente decente; non si pretende che il bambino viva in una villa, ma in un ambiente pulito e idoneo alle esigenze di un bambino piccolo [...] che ha bisogno di affetto, ovviamente. Più difficile è il concetto di abbandono in senso emotivo. La giurisprudenza è infinita sul punto e soprattutto la realtà direi, è infinita sul punto: ci possono essere dei problemi psichiatrici nei genitori che per questo motivo non sono in grado di occuparsi del bambino, di riconoscere i bisogni di un bambino” (Togato 7); “[...] Cosa vado io a cercare prima di dichiarare lo stato di abbandono? [...] Comportamenti attivi o omissivi dei genitori che abbiano recato o rechino un grave pregiudizio nel processo di crescita del minore, tali che è nell’interesse del minore recidere il legame con la figura genitoriale” (Togato 5); “[...] Mi viene da dire, anche in relazione a tutte le personalità dei genitori che ho conosciuto, quando il bambino non è proprio pensato, cioè c’è lo stato psicologico dei genitori e quindi i loro bisogni e le loro problematiche che riempiono quasi tutto il campo” (Onorario 3); “[...] Bisogna sempre valutare, credo, sia i tempi dei bambini che i tempi degli adulti. Nel senso che si possono attuare degli interventi per cercare di ricostruire un legame per far funzionare la relazione, però quando parliamo di abbandono e adattabilità parliamo di grandissimi disagi degli adulti. Bisogna capire quanto si può lavorare con queste persone e quanto tempo ci vorrà [...] Quando c’è un maltrattamento sia fisico che psicologico bisogna capire se c’è lo spazio per un intervento, se lo spazio non c’è perché non c’è una volontà di curarsi, di fare di un percorso se non, per mille motivi, cioè si valuta lo spazio di intervento, sempre tenendo conto dei tempi dei bambini” (Onorario 6).

Sono stati diversi gli esempi riportati di stato di abbandono:

“Senza un ponte che accerti una difficoltà superabile da parte dei genitori, stiamo ad esempio nel nostro mondo, di cultura nordafricana, ci può essere solo una differente impostazione educativa [...], che va compresa, ma se c’è situazione irreversibile o patologica, per esempio di tossicodipendenza, narcodipendenza, malattia psichiatria, o di devianza conclamata che lo porta a compiere scelte di vita devianti, che lo portano a non occuparsi o interessarsi del figlio, allora sono situazioni che vanno focalizzate” (Togato 6); “[...] Per esempio se un minore ha una madre [...] tossicodipendente con un disturbo della personalità, anche se questa madre è affezionatissima a questo bambino, ma se non è in grado di prendersene cura si ritiene che sussista lo stato di abbandono. Quindi non c’è una colpa...o un’intenzione malevola del genitore...semplicemente una valutazione oggettiva della capacità genitoriale” (Togato 1); “[...] Ci sono genitori [...] che pensano ai propri interessi e non pensano invece all’interesse del bambino, un esempio molto classico è rappresentato dai genitori tossicodipendenti, che possono essere tossicodipendenti da alcool oppure da droghe, dove anche lì l’interesse primario è riuscire a recuperare la dose giornaliera o la bottiglia di birra tutti i giorni, mettendo da parte invece l’accudimento di questo bambino. O [...] (vi possono essere n.d.r.) profili ancora più delicati, dove ci sono questi genitori che per tutte le loro problematiche, per la loro storia di vita, per tutti i componenti [...] della loro storia non riescono proprio a capire di cosa ha bisogno un bambino e quindi lo lasciano a se stesso, non riescono ad andare incontro alle esigenze di questo bambino[...]. Ci sono poi, i genitori che li abbandonano proprio. Li prendono e li portano ai Servizi Sociali e dicono: “Noi non siamo capaci di occuparci di questo bambino, occupatevi voi!”. Abbandoni, quindi fisici [...] se li lasciano, oppure se li dimenticano[...]. Nella loro testa proprio non è entrato il bambino. Il bambino è un’appendice: è nato perché c’è stato un rapporto sessuale, ma poi al di là di questo...” (Togato 7).

Nella posizione espressa dai giudici in ordine all’abbandono è possibile riscontrare la contrapposizione tra cultura giuridica interna ed esterna. Pur condividendo le linee di fondo interpretative, i giudici onorari, infatti, sembrano centrare l’attenzione nella valutazione dello stato di abbandono all’assenza di uno spazio per l’intervento, mentre i giudici togati alla irreversibilità della condizione in cui versano i genitori.

### **6.8.3 Best interest of the child**

Il concetto di “stato di abbandono” viene spesso legato dai giudici a quello di “best interest of the child”.

Tale lemma viene individuato dalla maggior parte dei giudici onorari come costante attenzione agli aspetti di crescita evolutiva del minore:

“[...] Io quando penso all’interesse del minore cerco di pensare alle conseguenze dell’atto di tutela [...] (che sto predisponendo n.d.r) . Penso alla situazione di rischio che vedo adesso,

agli interventi che posso fare e all’esito che [...] avranno quegli interventi. [...] Dovremmo riuscire a riflettere un po’ più su quali tipi di interventi non abbiano un effetto positivo sul minore, ma su quali ricadute pensiamo possano avere. L’altro aspetto [...] è proprio questo, la temporalità della visione, quindi migliore interesse del bambino e del bambino in evoluzione poi adulto” (Onorario 1); “È troppo sbilanciata, secondo me, questa definizione. La capisco perfettamente, ma alcuni paesi, come anche il nostro, hanno applicata questa definizione focalizzando troppo sul superiore interesse del minore, dimenticando invece che ci sono i legami di attaccamento che vanno comunque in un certo senso protetti [...]. E per me è una definizione parziale questa di agire nel massimo, nel superiore interesse del minore [...], mi crea anche un po’ di disagio questo massimo interesse del minore perché poi mi fa venire in mente il tema del minore onnipotente... [...]” (Onorario 3); “[...] Mi accorgo che l’interesse prioritario del bambino ogni tanto viene interpretato a uso e consumo degli adulti coinvolti e quindi credo sia prioritario [...], al di là di quello che è poi la definizione della legge, avere chiaro, per quanto possibile, con l’aiuto di tutti gli attori coinvolti, qual è in quella condizione specifica, l’interesse migliore per quel bambino. Credo che questo concetto ci aiuti anche a definire meglio in quel caso, in quel contesto che cosa vuol dire stato di abbandono o che cosa vuol dire pregiudizio” (Onorario 2); “Il supremo interesse del bambino è tutto ciò che può garantirgli una crescita armonica, lo stato di abbandono è il contrario. È tutto ciò che impedisce di avere una crescita positiva, un’evoluzione in modo da poter uscire dal suo stato di bambino” (Onorario 4).

I giudici togati ed un onorario hanno posto l’accento sulla difficoltà a definire cosa sia il “superiore interesse del minore”, sottolineando la sua funzione di principio guida e evidenziando che spesso non corrisponde alla soluzione ottimale, ma a quella “meno peggiore”, indicando, così, una chiave di lettura più orientata a valutare operativamente l’interesse del minore inteso come la migliore soluzione possibile in un contesto definito.

“Il minore al di là delle scelte degli adulti che lo circondano ha diritto ad avere la vita meno segnata possibile dalla sofferenza, ha diritto ad un accudimento sufficientemente buono. Non dico ottimale, ma sufficientemente buono, [...] che si valuta con persone che fanno approfondimenti, che ti danno degli elementi per decidere, che variano da caso a caso” (Onorario 5); “Al di là dei modelli educativi e culturali, quello che dobbiamo valutare in concreto è l’interesse del minore, quello che nella normativa giuridica italiana viene tradotto come il preminente interesse, che è quello di avere una vita il più possibile normale senza eventi traumatici. Le difficoltà di adattamento culturale dei genitori ci sono [...] e incidono fortemente nel loro comportamento quando vivono in Italia come per qualunque paese” (Togato 6); “Best interest è una nozione molto più ampia dell’interesse del minore che dovrebbe sempre guidare il giudice minorile, è [...] leggere tutte quante le norme nell’ottica dell’interesse del minore. È più un orientamento interpretativo” (Togato 3); “Si tratta comunque di garantire al minore quel minimo[...]” (Togato 2); “Il migliore interesse del minore è un principio che noi dobbiamo sempre tenere presente, [...] comunque ci muoviamo, dobbiamo camminare con i piedi di un elefante i mezzo ai cristalli.: qualunque cosa noi facciamo porta dolore, sofferenza... [...] Sono qui da [...] anni, ho avuto [...] vera-

mente milioni di casi non sono in grado di dettare delle regole, dei principi guida perché anche dei casi che sembrano identici in realtà non lo sono, ci sono delle varianti e questo può determinare una differente iniziativa da parte mia [...]” (Togato 1); “La mancanza di quelle cure minime che sono necessarie per una normale crescita di un minore, cioè un caso di grave carenza genitoriale da un punto di vista materiale e o affettivo e o relazionale[...]. È difficile trovare una definizione che vada bene in ogni caso, in alcuni casi il best interest coincide con l’allontanamento del minore, fortunatamente in una misura percentuale non elevata, in altri casi il best interest viene identificato con una prescrizione ai genitori di svolgere determinate attività a favore del minore e quindi best interest per esempio, può essere che questi genitori vengono seguiti e vengono sostenuti sul piano psicologico per migliorare le loro competenze genitoriali o può consistere nel far affiancare il minore da parte di un educatore che possa accompagnarlo [...], aiutarlo a fare i compiti, favorire le sue socializzazioni con i coetanei” (Togato 4); “Per me il miglior interesse del bambino è avere due genitori che siano in grado di far propri, di comprendere i bisogni, in senso ampio, di questo bambino. Bisogni primari, ma soprattutto i bisogni interni, bisogni di una relazione stabile, affettiva, contenitiva. Quello noi dobbiamo cercare e vedere se sussiste questo interesse, se si riesce a realizzare questo tipo di interesse con i genitori, con i suoi genitori. Noi siamo giudici e dobbiamo valutare se poi sono in grado di realizzare il miglior interesse per il loro figlio” (Togato 8); “Il migliore interesse del bambino è scegliere la soluzione meno peggiore e far sì che il bambino stia bene. I bambini hanno delle capacità di adattamento che sono enormi e delle capacità di recupero incredibili, per cui noi cerchiamo di trovare quello che è meno peggio per lui, quale è la soluzione migliore. [...]” (Togato 7).

La ragione di tale posizione assunta sembrerebbe riferita anche alla consapevolezza, rilevata da alcuni giudici togati, di doversi muovere come un elefante in mezzo ai cristalli”. Sarebbe, dunque, necessario ponderare con estrema attenzione le tipologie degli interventi, valutando i rischi che provvedimenti limitativi della potestà (allontanamenti dal nucleo di origine, provvisori o definitivi) possono comportare sul lungo periodo:

“Per come la vedo io, tu puoi aver avuto anche comportamenti molto gravi, ma ci sono determinate situazioni in cui capisci che il minore ha bisogno di confrontarsi con quella storia o ha introiettato talmente tanto crescendo la sua storia familiare, che tagliare il legame con quella figura genitoriale, non solo dal punto di vista dei rapporti, ma anche dal punto di vista giuridico, non è la soluzione che corrisponde all’interesse del minore, perché quel minore, quel padre e quella madre continuerà a cercarlo e lo cercherà creandosi una fantasia sulla quale poi gli operatori, la famiglia nellaquale lo andrai a collocare non sono in grado di lavorare perché non conoscono la storia del bambino. [...]” (Togato 5); “Si tratta comunque di garantire al minore quel minimo, cioè il miglior interesse del minore per me è che stia nella sua famiglia però” (Togato 2); “[...] Ogni bambino, ogni adolescente è un universo e così la rete infinita delle condizioni e la sua famiglia e l’ambiente che lo circonda è veramente difficile da decifrare. Poi magari una volta che uno un pochino c’è riuscito...è difficile trasferirlo (dalla famiglia n.d.r.)” (Togato 1)

## 6.11 L'elemento culturale e le valutazione dei concetti aperti

Dalle interviste effettuate ai giudici è emersa una forte problematizzazione del fattore culturale, con cui quasi tutti sembrano confrontarsi per valutare la condotta genitoriale.

In maniera non del tutto esplicita, alcuni giudici si sono posti un interrogativo ulteriore.

Si sono, infatti, chiesti quale possa essere l'influenza del fattore culturale italiano nel processo decisionale antecedente alla predisposizione del provvedimento.

“[...] Il concetto di pregiudizio, potrebbe esserci in comportamenti genitoriali che tutto sommato sono congruenti con la cultura di origine, che però non lo sono con la cultura nella quale i ragazzi vivono [...] L'analisi va svolta su dati concreti: valutare concretamente l'incidenza di queste condotte sulla vita dei minori. Il rischio è di avere un preconcetto” (Togato 6); “[...] Se ci sono dei casi con gravi comportamenti [...] noi consideriamo il padre marocchino come se fosse italiano e applichiamo i criteri che siamo soliti usare nell'interpretazione dell'articolo 330 [...]” (Togato 4); “Noi quello che valutiamo è che il minore abbia questo minimo di cure [...], equilibrato, ma secondo quello che noi riteniamo essere il minimo di cure perchè [...] se si va sotto il minimo a quel punto, o c'è un'accettazione, una modificazione, anche una consapevolezza o sennò veramente tu, con tanto dispiacere, fai l'adottabilità” (Togato 2).

Le considerazioni dei giudici possono forse essere “lette” come indicatori di una riflessione che sta interessando l'ambito minorile, in cui i giudici non solo riflettono sulle culture “altre”, ma da esse traggono spunto per ragionare anche sull'influenza della “propria” nel percorso decisionale.

## **Capitolo 7**

### **Verso un diritto per principi?**

Pur nella consapevolezza del diverso ruolo che svolgono i giudici e i genitori marocchini nel processo di attuazione nella normativa, con il presente studio si intendeva descrivere le rappresentazioni sociali normative dei genitori marocchini e dei giudici minorili italiani in relazione alla clausola generale del “best interest of the child”, che condizionano il modo in cui le norme italiane in materia di esercizio, di limitazione e di decadenza della potestà genitoriale sono interiorizzate, al fine di rappresentare in modo puntuale il campo giuridico inerente alla tutela del minore. In tal modo, si intendeva evidenziare come il mancato riconoscimento della diversità culturale nell’applicazione della legge possa essere connessa alla comprensione del senso comune (e dei fattori che lo influenzano) inteso come rappresentazioni, quadri di pensiero, schemi di conoscenza e di percezione che le persone impiegano a livello implicito e che ciò rischi di comportare l’inefficacia di alcuni provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.

Il percorso di analisi, in particolare, ha ritenuto di utilizzare una rappresentazione incrociata di quanto emerso dal contributo dei diversi soggetti coinvolti su alcune questioni cruciali quali le rappresentazioni di “best interest of the child” e la valutazione delle capacità genitoriali, il ruolo dell’Autorità giudiziaria e dei Servizi Sociali a tutela del minore, le rappresentazioni di pregiudizio e stato di abbandono, la rilevanza dell’argomento culturale nelle rappresentazioni normative.

#### **7.1 Le rappresentazioni di “best interest of the child” e la valutazione delle capacità genitoriali**

Al fine di meglio comprendere quali siano per i genitori marocchini intervistati le rappresentazioni di “best interest of the child” si è cercato di indagare quali siano dal loro punto di vista i bisogni dei figli, sentiti come prevalenti, quali siano i compiti di un buon padre e di una buona madre. Ne è emerso un quadro leggermente

diversificato tra uomini e donne: le donne sembrerebbero sottolineare il bisogno di stabilità emotiva del minore, mentre i padri sembrerebbero incentrare la loro attenzione sul benessere economico.

Gli uomini marocchini, infatti, hanno ritenuto che un buon padre è quello che lavora per mantenere la famiglia, garantendo così ai minori beni materiali, e che assume il ruolo di proteggerla, esercitando quella che in arabo si chiama *ri'āya*, ovvero “cura” o “protezione” nei confronti della famiglia. Concentrati su questo aspetto, i bisogni che hanno percepito come più importanti per i bambini sono stati giocare e studiare. Quattro genitori hanno posto l'accento anche sulla necessità di avere una stabilità familiare ed affettiva, bisogno sentito come prevalente tra le donne. Queste ultime, infatti, hanno indicato la situazione di stabilità in famiglia come centrale per il bambino e di questo bisogno si fanno carico. Tra i compiti indicati dalle madri come propri è stato indicato l'occuparsi della casa e dei figli, di educarli e supportarli nell'iter scolastico. I padri hanno riconosciuto che il tempo che le madri trascorrono con i figli ha comportato una maggior legame, ma hanno sottolineato come questo implichi che loro siano le prime a dover rispondere ai bisogni dei figli.

I genitori marocchini intervistati hanno posto l'attenzione sul rispetto dei ruoli familiari e sulle dinamiche che consentono di rafforzare e consolidare il legame familiare: ciò che assicura al minore di essere accudito bene è creare un ambiente familiare coeso, in cui gli siano anche garantiti il maggior numero possibile di beni materiali. Alcuni genitori, oltre a sottolineare l'importanza per i figli ad avere garantita adeguata educazione, istruzione e tutela sanitaria, hanno posto l'accento sull'opportunità di poter mantenere la propria cultura e dei benefici inerenti alla possibile acquisizione della cittadinanza italiana.

I genitori intervistati sembrano, dunque, nella descrizione dei bisogni dei figli in realtà evidenziare un modello di famiglia diverso rispetto a quello di molte famiglie italiane in cui il primato del mantenimento economico è nella coppia e non più nel singolo, in cui le donne sempre meno spesso possono scegliere di stare a casa ad accudire i figli e in cui i ruoli paterni e materni tendono ad avere confini sempre meno definiti.

I giudici, intervistati sul significato di “best interest of the child”, pur nella difficoltà di attribuire un'unica interpretazione a tale concetto e attenti a sottolineare l'opportunità di una valutazione caso per caso, hanno posto l'accento più che sulle esigenze materiali del minore, sulla indispensabilità di assicurare un positivo percorso evolutivo al minore, sulla necessità di tener conto dei “vissuti” dei bambini e sul significato che i provvedimenti posti a loro tutela possono avere su di un soggetto in evoluzione. È emerso in tale sede la contrapposizione tra cultura giuridica interna dei magistrati togati, più propensi ad una interpretazione di tipo operativo e quella esterna dei magistrati onorari<sup>1</sup>, che hanno percepito tale principio in termini

<sup>1</sup> La distinzione tra cultura giuridica interna ed esterna, ricollegabile a Friedman riguarda

forse più “prescrittivi”.

Complessivamente i giudici, più orientati dall’esame delle articolate situazioni problematiche delle famiglie straniere che giungono alla loro attenzione, hanno evidenziato l’importanza prioritaria per il minore di poter disporre di genitori capaci di capire i suoi bisogni e di favorire uno sviluppo e un accudimento sufficientemente adeguati. In questo punto sta la differenza più rilevante con i genitori marocchini: per questi ultimi l’analisi dei bisogni dei bambini parte dalla definizione del ruolo che si ricopre, mentre per i giudici è dal bisogno del bambino che devono essere definiti i ruoli stessi. Ciò significa che la prospettiva da cui viene osservata qualsiasi vicenda è diversa. In un caso il cuore del problema sarà il fatto che i genitori svolgano o meno un determinato ruolo, in gran parte predefinito, nell’altro i bisogni del bambino assumono più importanza a prescindere dal rispetto o meno dei ruoli predefiniti.

## **7.2 Il ruolo dell’Autorità Giudiziaria e dei Servizi Sociali a tutela del minore**

La conoscenza dei Servizi Sociali è decisamente ridotta tra i genitori marocchini intervistati e il ruolo del giudice è stato talora confuso con quello dei Servizi Sociali. Il ruolo di protezione offerto da queste istituzioni a tutela del minore non è sembrato essere pienamente compreso. Il ruolo di supporto dell’Autorità giudiziaria è stato considerato residuale e fruibile per situazioni di condotta genitoriale gravemente inadeguata e riferita a fattispecie di reato sanzionati in Marocco dal Codice Penale e per i quali, spesso, è comminata la decadenza della potestà. In Marocco ( che forse gli intervistati conoscono meglio in termini di organizzazione dei servizi), il funzionamento dei Servizi Sociali è in parte differente dal sistema italiano: gli assistenti sociali sono formati in una scuola che dipende dal Ministero della Salute, ma non sono dipendenti da questo Ministero. Non è, dunque, almeno finora, per quanto consta a chi scrive, prevista una figura professionale dipendente dal Tribunale che svolga un lavoro di segnalazione all’organo giudiziario e di definizione di progetti di inserimento sociale per i minori. Inoltre, il ruolo del Pubblico Ministero, formalmente chiamato a svolgere un ruolo diretto di tutela nei confronti del minore secondo il nuovo codice di famiglia marocchino sembrerebbe assumere una funzione residuale.

Secondo quanto segnalato da uno studio svolta da Ounnir (2007:114) sulle persone coinvolte nel circuito giudiziario in materia familiare: “La majorité écras-

---

la distinzione tra il “ceto dei giuristi” (M. Weber, 1981) e chi non lo è. In realtà occorre precisare che il conseguimento della laurea in giurisprudenza non è sempre requisito indispensabile per gli operatori del diritto. Per questo i magistrati onorari sono portatori di una cultura giuridica esterna in senso lato.

ante des justiciables (84%) a tenté de résoudre ses conflits familiaux par d’autres moyens, alors que d’autres (15,95%) se sont directement adressés au tribunal. Parmi les modes utilisés en vue de trouver une solution aux problèmes de famille, le recours à la médiation familiale reste le mode le plus utilisé (65,59%), suivi du recours aux amis de la famille: 25,80%, et de la médiation des voisins: 8,60%.”

L’intervento dei parenti avviene al di fuori dello spazio dedicato loro dal Codice di famiglia, ovvero del Consiglio di famiglia. La protezione dei diritti dei bambini, secondo i genitori marocchini, è un compito dei genitori. La ragione di ciò sembra esplicitata da una frase di un padre che ha affermato “non credo che qualcun altro possa dare più protezione dei genitori [...] perché sono i loro bambini sono usciti dal loro corpo...”. Il legame con il figlio sembra rimandare al concetto di filiazione-bunuwa, che compare anche nella nuova Mudawwana, in cui il fatto generativo crea obblighi non eludibili. Pochi genitori hanno identificato altri soggetti, oltre ai genitori, chiamati a contribuire alla protezione dei minori, quali la società, le associazioni o la scuola.

Alla domanda relativa ai soggetti cui si poteva rivolgere una donna sola con un bambino in Italia, soltanto una madre ha proposto il contatto diretto con i Servizi Sociali. Per le altre, come per i padri, la rete di sostegno di riferimento considerata è quella familiare. Occorre, in questo senso, sottolineare il ruolo che nella società marocchina assume la “*qarāba*”<sup>2</sup>, ovvero prossimità o parentela (letteralmente la radice “q-r-b” indica una prossimità spaziale, sociale e parentale -E. Conte, 1994:146) che, comportava un grado di responsabilità diffusa tra gli adulti che presupponeva legami non esclusivamente nascenti da vincoli di sangue.

Tale rete è sempre molto presente, ma il suo coinvolgimento è stato ridotto ai familiari più stretti quando la domanda è stata posta in ordine alla possibile delega delle funzioni genitoriali a terzi.

I giudici hanno percepito la difficoltà di alcuni genitori marocchini di disporre di un’adeguata conoscenza del ruolo del giudice, ma questo non è stato un dato condiviso dalla totalità degli intervistati. Vi è chi ha sottolineato la difficoltà di comprendere di per sé l’intervento del giudice e vi è chi, per contro, ha posto l’accento sulla capacità dei marocchini di riconoscere il ruolo delle istituzioni pubbliche e in particolare del giudice, nei confronti del quale hanno dimostrato anche una certa deferenza. Altri giudici, sulla base della loro esperienza con famiglie marocchine problematiche, hanno evidenziato la tendenza di alcune famiglie ad assumere atteggiamenti “dissimulatori” o talora “manipolatori” nei confronti dell’operato del Giudice stesso.

Secondo alcuni, i soggetti marocchini sembrerebbero talora utilizzare i Servizi Sociali come “sostegno economico” per ricevere aiuti oppure, nel caso di figlie in lite con i genitori, anche per ottenere norme meno rigide in casa, ma non con la fina-

<sup>2</sup> Mi permetto di rimandare sul punto a S.Mondino, “la tutela del minore marocchino: tra Islam, riforme e realtà sociale”, *CD CT Working Paper* 34-2015 / CTL 13, p. 30

lità ultima di un allontanamento dalla famiglia<sup>3</sup>. Alcuni giudici hanno evidenziato la difficoltà, anche a causa di ragioni storiche e culturali, di riconoscere la funzione dell’Autorità giudiziaria quando è rappresentata da una donna.<sup>4</sup>

Secondo la maggioranza dei magistrati, sia per carenza di conoscenza del sistema giuridico ed istituzionale, sia per ragioni culturali, il compito del magistrato e dei Servizi Territoriali non è sufficientemente chiaro per i soggetti marocchini, che spesso lo percepiscono come indebita ingerenza all’interno della vita familiare.

### 7.3 Le rappresentazioni di “pregiudizio” e di “stato di abbandono”

Le situazioni considerate di pregiudizio per il minore sono state rappresentate dai genitori marocchini intervistati, da gravi carenze di attenzione, da comportamenti delinquenti, da gravi maltrattamenti o punizioni corporali rilevanti, ma, non necessitanti, a loro avviso, di specifico intervento dell’Autorità giudiziaria di allontanamento del minore dal nucleo. Le ragioni che secondo i genitori marocchini possono giustificare in Italia un provvedimento dell’Autorità giudiziaria sono state identificate in maniera parzialmente diversa dai padri e dalle madri intervistate. Secondo gli uomini si tratta di maltrattamenti intesi come punizioni corporali rilevanti, anche se due padri hanno indicato anche l’assenza di cure materiali nei confronti del minore. Proprio quest’ultima causa è stata, invece, evidenziata dalle madri che però hanno indicato anche alcune punizioni corporali rilevanti e i maltrattamenti legati, secondo alcune intervistate, ad abuso di alcool o droga.

Le situazioni ascrivibili a “stato di abbandono” sono state considerate dai genitori marocchini estremamente residuali e riferibili palesemente a contesti specifici di abbandono materiale del minore. Le famiglie intervistate hanno espresso la difficoltà a concepire un allontanamento del minore definitivo dalla famiglia, anche quando si è chiesto loro di immaginare una situazione in cui un minore fosse spesso lasciato a casa senza cibo da un padre gravemente malato mentale e da una madre assente.

L’idea prevalente dei genitori è che l’allontanamento del minore dai genitori non sia una soluzione accettabile, salvo, come ha riportato un padre, che non si tratti di “*enfants des rues*”. Il legame biologico, infatti, secondo la cultura marocchina,

3 Sulle difficoltà operative dei Servizi Sociali in tali contesti mi permetto di rimandare a S.Mondino, *Servizi sociali e tutela del minore al crocevia di culture diverse* in *Welfare oggi*,1/2015.

4 Su come l’eguaglianza dei generi sia percepita in Marocco, si rimanda alla ricerca di Alami M’chichi, (2007:65) effettuata nel 2005, che intendeva indagare sui cambiamenti sociali e la percezione del nuovo codice e che evidenzia un profondo radicamento dei marocchini intervistati a valori e a ruoli “antichi” che vedono la donna assolvere prioritariamente le funzioni di cura della casa, delle faccende domestiche e dei figli.

non può essere spezzato: la famiglia definisce chi si è e garantisce una collocazione sociale. Come ha sottolineato un'autrice marocchina: “[...] plus la vie sociale est “défamilialisée”, déracinée des valeurs et de la hiérarchie parentale, plus la violence, la transgression des règles de la nature et la délinquance juvénile s'accroissent [...]” (R. El Mekkaoui, 2009:207).<sup>5</sup>

I giudici, invece, hanno identificato il concetto di “pregiudizio” del minore con un rilevante danno che possa essere arrecato al minore da una determinata situazione pregiudizievole, la cui gravità è considerata tale da necessitare di interventi di tipo protettivo da parte dell'Autorità giudiziaria. L'attenzione è stata posta prioritariamente su un comportamento genitoriale di non rispondenza con i bisogni del minore. E in quei casi, specifica un togato,

“Il concetto di pregiudizio potrebbe esserci in comportamenti genitoriali che tutto sommato sono congruenti con la cultura di origine che però non lo sono con la cultura nella quale i ragazzi vivono” (togato 6).

Lo stato di abbandono, inteso come *extrema ratio*, secondo i giudici, può essere dichiarato in presenza di una grave e non transitoria inadeguatezza dei genitori a svolgere funzioni educative di accudimento, spesso identificata con situazioni di tossicodipendenza o problematiche psichiatriche.

“Per esempio se un minore ha una madre drogata, tossicodipendente con un disturbo di personalità, anche se questa madre è affezionatissima a questo bambino se non è in grado di prendersene cura si ritiene che sussistano lo stato di abbandono” (togato 1) “Senza un ponte che accerti una difficoltà superabile dei genitori[...] ci può essere solo una differente impostazione educativa o accertativa dei genitori, che va compresa, ma se c'è una situazione irreversibile o patologica, per esempio tossicodipendenza, narcodipendenza, malattia psichiatrica o di devianza conclamata che lo porta a compiere scelte di vita devianti che portano a non occuparsi o interessarsi del figlio, allora sono situazioni che vanno focalizzate” (togato 6). “ci possono essere problemi psichiatrici nei genitori che per questo motivo non sono in grado di occuparsi del bambino, di riconoscere i bisogni del bambino: ci sono genitori per cui se un bambino piange è giusto che il bambino pianga e non vanno un po' più in là; genitori che non sono in grado di, che pensano ai propri interessi e non pensano invece all'interesse del bambino, un esempio molto classico sono i genitori tossicodipendenti che possono essere tossicodipendenti da alcool oppure da droghe, dove anche lì l'interesse primario è riuscire a recuperare la dose giornaliera o la bottiglia di birra tutti i giorni, mettendo da parte invece l'accudimento di questo bambino.” (Togato 7)

---

5 Inoltre, occorre considerare che per “superiore interesse del minore” in Marocco, si intende il diritto al nome, o meglio, al nome e al cognome, che garantisce una tutela specifica in primis in senso materiale. Mi permetto di rimandare a S.Mondino, <http://www.cdct.it/wp-content/uploads/2015/02/Master-Mondino-cdct.pdf>

Tuttavia, qualcuno ha precisato che il “minimo di cure” richiesto è valutato in una maniera che sembrerebbe discrezionale:

“Noi quello che valutiamo è che il minore abbia questo minimo di cure [...], equilibrato, ma secondo quello che noi riteniamo essere il minimo di cure perchè [...] se si va sotto il minimo a quel punto, o c’è un’accettazione, una modificazione, anche una consapevolezza o sennò veramente tu, con tanto dispiacere, fai l’adottabilità” (Togato 2).

#### **7.4. La rilevanza dell’argomento culturale nelle rappresentazioni normative**

I genitori marocchini intervistati non hanno palesato una percezione di differenza sostanziale tra il loro modo di fare i genitori e quello degli italiani, salvo che su due aspetti. Da un lato i ruoli di padre e madre e i modelli educativi nelle famiglie marocchine sarebbero, secondo loro, più definiti e più rispettati, mentre le decisioni in ordine all’educazione del minore sarebbero assunte nelle famiglie italiane prevalentemente dalle madri. Dall’altro, secondo le madri marocchine, i padri italiani spenderebbero una maggiore quantità di tempo con i figli rispetto ai padri marocchini. Va considerato, inoltre, che tutti i genitori, inserendo i propri figli nelle attività predisposte da un’associazione culturale marocchina hanno sottolineato, di fatto, l’importanza di una valorizzazione e delle specificità dei valori e delle tradizioni marocchine. Questo comporta, forse, un maggior legame con la distinzione di ruoli che oggi interessa il Marocco. Lì, infatti, in modo più significativo nelle zone rurali e in modo più sfumato in quelle urbane, il mantenimento in questo quadro, pur con fenomeni di contestazione da parte dei figli nei confronti dell’autorità paterna, si tende a riprodurre (e in questo anche le nuove generazioni) la divisione tradizionale dei ruoli del loro nucleo di origine, spinti anche da programmi scolastici che continuano a valorizzare una differenziazione dei compiti piuttosto spiccata ed un modello familiare di tipo patriarcale (M. El Harras, 2006).

Anche per i giudici la specificità del background culturale non può non essere considerata nell’affrontare processi decisionali per le persone marocchine. I giudici, tuttavia, interrogati sull’utilizzabilità dell’argomento culturale, hanno sottolineato che è stato rivendicato direttamente dagli interessati, solo in rare occasioni e per lo più da parte dei padri, per giustificare propri comportamenti prescrittivi o punitivi nei confronti dei figli e in particolare delle figlie.

In ogni caso, esso può soltanto servire da sfondo interpretativo. Sono diversi gli aspetti da considerare secondo i giudici. Da un lato, due togati hanno evidenziato come il limite da porre a questo tipo di argomento sia dato dai diritti umani e dalle Convenzioni internazionali inerenti alla tutela dei diritti dei minori. Dall’altro, altri hanno posto l’accento sul rischio di giustificare comportamenti valutati come “culturali”, mentre sottendono problemi di mancata integrazione.

Va sottolineata, infine, la posizione di alcuni giudici che hanno ammesso la validità dell'argomento culturale per accettare certi comportamenti, ma non per giustificare una mancata disponibilità a modificare una condotta ritenuta lesiva nei confronti del minore.

In generale l'argomento culturale è considerato uno strumento di “lettura” per meglio comprendere e contestualizzare certe condotte, ma non per giustificarle.

Considerando che sono stati rilevati elementi di differenza culturale, ciò che sembrerebbe emergere sia dalle risposte dei giudici che dei genitori marocchini, più che una difficoltà a tenere conto nel proprio ruolo di genitore o di giudice, è una non completa consapevolezza della specificità delle differenze culturali.

### **7.5. Alcune osservazioni a margine sulla cultura giuridica islamica**

Una delle domande che occorre porsi analizzando le risposte dei genitori marocchini riguarda il perché facciano riferimento a norme di chiara matrice musulmana, anche nell'interpretazione di norme italiane.

Per rispondere a tale interrogativo occorre operare un distinguo tra cultura giuridica occidentale e cultura giuridica islamica. Come ha detto Botiveau (1998), nella prima, il diritto è prodotto dalla società, che può abrogarlo o revisionarlo e che di per sé è imperfetto. Nella seconda, invece, l'idea è che l'uomo sia fallibile e che pertanto l'ordine sociale debba essere dato da un'entità superiore. Ciò comporta la convinzione dell'origine divina del sistema normativo e la necessità che anche il diritto positivo sia conforme a detti insegnamenti. La conseguenza di ciò è che le norme del proprio Paese sono percepite come aventi una particolare cogenza, a condizione che siano considerate dal destinatario come conformi al diritto musulmano.

La riforma del diritto di famiglia marocchino del 2004 sembrerebbe, tuttavia, caratterizzata sia in patria che in contesto migratorio da ineffettività, intesa come lo scarto tra il diritto in vigore e la realtà sociale, come le ricerche sopracitate sembrano dimostrare. Ciò sembrerebbe comportare il permanere nella cultura giuridica diffusa nella popolazione di elementi propri del diritto islamico classico, espressi nella *Mudawanat al-usra*. Occorre considerare che per quanto l'opinione pubblica e, in particolare, le associazioni femministe organizzate nel Collectif Printemps de l'Égalité abbiano contribuito in modo significativo a spingere nella direzione di una riforma legislativa e per quanto le modifiche legislative in ordine alle tematiche familiari possano avvenire nel quadro interpretativo della šarī'a islamica sulla base di quanto viene statuito da Commissioni di esperti, 'ulamā', che operano sotto la supervisione del Re, qualsiasi novità normativa che possa essere percepita da una grande parte della popolazione come contrarie all'Islam, così come interpretato e interiorizzato fino a quel momento, risulta di difficile accettazione. Il tema è ancora più delicato in materia di diritto di famiglia per l'autonomia da sempre garantita

dalla legge a questo ambito e per l'impermeabilità che ha caratterizzato questo settore del diritto nel tempo.

Tale processo di produzione normativa comporta, inevitabilmente, la necessità di un tempo da parte della società per adattarsi alle nuove norme, alle nuove strutture familiari proposte e alle nuove previsioni in materia di diritto dei minori: si ricordi che dalla sua emanazione sono trascorsi soli 12 anni. In Italia, dalla rigida struttura familiare proposta nel codice civile del 1942 alla normativa che disciplina lo stato di abbandono e definisce le relazioni verticali e orizzontali nella famiglia oggi sono trascorsi quasi 50 anni.<sup>6</sup> Tale percorso normativo, spinto e favorito dalle richieste della mutata società italiana, ha consentito oggi una maggiore adesione da parte dei portatori della cultura giuridica interna ed esterna ai valori contenuti nella norme anche in materia di tutela dei diritti dei minori. Proprio le tappe intermedie che hanno avuto luogo in Italia aiutano a comprendere come i processi di adattamento a principi generali, come il "best interest of the child", richiedano tempo e interiorizzazione da parte della società civile che, nelle more, tende ad applicare le norme che ha sempre utilizzato (nel caso dei marocchini quelle di natura islamica).

## 7.6. Rappresentazioni normative differenti: analisi dei dati "incrociati"

Vi sono regole non verbalizzate, cui il soggetto fa ricorso, spesso in maniera inconscia, per decidere come comportarsi.

I genitori marocchini intervistati sembrano divisi tra un atteggiamento di negazione delle diversità in ambito familiare rispetto agli italiani ed un atteggiamento di affermazione delle stesse. Ciò rende particolarmente difficile coglierne le peculiarità. Dall'analisi delle rappresentazioni normative dei genitori marocchini del "best interest of the child", non emerge un quadro univoco, ma si evidenziano elementi di diversificazione nella percezione delle norme in materia di esercizio, decadenza e limitazione della potestà genitoriale.

Le diverse rappresentazioni normative, pur nella consapevolezza della limitatezza del campione che impedisce generalizzazioni, possono essere distinte in tre grandi categorie in relazione al fattore di "ancoraggio" (W. Doise, 2002) cui si legano.

---

<sup>6</sup> Nel frattempo sono individuabili alcune "tappe" nel progressivo mutamento del sistema: la legge n. 1064 del 31 ottobre 1955, in materia di Stato Civile che mirava a tutelare figli nati fuori dal matrimonio, rendendo segreta la loro origine illegittima, la legge n. 431 del 5 giugno 1967 che ha introdotto l'adozione speciale, la legge n. 898 del 1 dicembre 1970 sul divorzio e poi la legge 39 del 8 marzo 1975 che ha stabilito la maggiore età a 18 anni (invece che a 21 anni) e che ha nuovamente regolamentato la capacità di agire, poi la normativa inerente al diritto di famiglia (legge 151 del 19 maggio 1975) e infine la legge 184 del 1983, novellata nel 1998 e nel 2001.

Più precisamente, in un contesto migratorio, sono individuabili rappresentazioni normative ascrivibili ad un particolare background culturale, altre che assumono una forma “ibrida” per il loro forte risentire dell’influenza del paese di accoglienza e, infine, vi sono quelle che non dipendono dal Paese di origine, ma dall’essere in una situazione migratoria che potrebbe condurre persone appartenenti a diversi Paesi di provenienza a scelte analoghe rispetto alle norme e ai rapporti con l’autorità giudiziaria del Paese di accoglienza.

Si consideri in particolare la rappresentazione normativa del “pregiudizio” e “stato di abbandono”, esaminata in relazione alle norme in materia di limitazione e decadenza della potestà genitoriale, che si inseriscono nelle rappresentazioni normative “culturalmente orientate”. La difficoltà dei genitori marocchini di comprendere l’istituto dell’affidamento familiare a terzi, analogamente ad altri interventi di allontanamento del minore dal nucleo di origine, previsto dall’ordinamento italiano, potrebbe essere considerato in relazione al fatto che in Marocco l’intervento dell’Autorità Giudiziaria è molto limitato. Nonostante la nuova Mudawwana abbia previsto la figura del Procuratore della Repubblica con il compito di segnalare situazioni in cui i minori siano in situazioni di importante disagio, il suo ruolo risulta ancora ridotto.

Pare opportuno a tal proposito precisare che nel diritto marocchino, esiste la possibilità di dichiarazione dello “stato di abbandono”<sup>7</sup>, non solo per i minori di diciotto anni nati da genitori sconosciuti, gli orfani privi di mezzi di sostentamento, ma anche per i minori con genitori che, per ragioni di forza maggiore non si occupano dell’educazione e della protezione del minore o con genitori “dissoluti” che non si assumono le responsabilità genitoriali<sup>8</sup>, ma tale dichiarazione in realtà risulta effettuata solo per la categoria dei minori orfani.

Come è stato possibile osservare ed evidenziare anche attraverso il colloquio con alcuni testimoni privilegiati sentiti in Marocco nel corso della ricerca, in Marocco le persone appartengono prima alla famiglia e solo successivamente allo Stato, ovvero si considera, in *primis*, la famiglia come principale riferimento per la tutela e gestione delle tematiche dei minori. Inoltre, i casi che possono giustificare, secondo i genitori marocchini, situazioni di intervento dell’Autorità Giudiziaria sono limitati e corrispondono in maniera quasi sorprendente con fattispecie di reato sanzionate in Marocco dal Codice penale - contenuto nel *dahīr* n°. 1-59-413 del 26 novembre 1962 (pubblicato il 5 giugno 1963 in *Al-Ġarīda al-rasmiyya* in lingua araba e nel *Bulletin officiel* in lingua francese) - e per i quali, talora, è comminata come misura di sicurezza la decadenza della potestà.

7 La dichiarazione di abbandono avviene in base all’art. 6 del *dahīr* n° 1-02-172 del 13 giugno 2002 (pubblicato in *Al- Ġarīda al-rasmiyya*, in lingua araba, il 13 agosto 2002 e nel *Bulletin officiel*, in lingua francese, il 5 settembre 2002) che promulgava la legge n°15-01 relativa alla presa in carico (la *kafāla*) dei minori abbandonati.

8 In base all’art. 1 della legge succitata.

Sembra mancare una chiara distinzione nei marocchini intervistati tra funzioni a tutela dei diritti esercitate dall'istituzione pubblica e dall'istituzione privata (intesa come famiglia e come terzo settore). Questo potrebbe rimandare da un lato alla tendenza della maggior parte della popolazione marocchina, come evidenziata da alcuni recenti studi (Ounnir 2007:114), a preferire la risoluzione delle controversie familiari in via informale. Dall'altro, è un indicatore di come la concezione stessa di "diritto" sia diversa rispetto ad una prospettiva italiana in cui è prioritariamente l'istituzione pubblica che sovrintende la tutela dei diritti dei minori. Si potrebbe dire forse che nella concezione dei marocchini intervistati i diritti all'interno della famiglia hanno un carattere "relazionale" (S. Joseph, 1994)<sup>9</sup>. In particolare, conformemente alla teoria "estesa" dei diritti relazionali (H. Ludsin, 2008), in ambito familiare ci sono soltanto specifiche figure da cui dipende l'esercizio del proprio diritto. Ludsin, osservando la realtà irachena e afgana, evidenziava come le donne vedessero riconosciuto per esempio il diritto di muoversi a condizione del consenso dei mariti. Ugualmente, spostando il punto di vista sui minori, si potrebbe dire che, laddove uno Stato (come sembrerebbe il caso del Marocco) rimane in parte al di fuori dell'esercizio dei diritti dei minori, il loro esercizio potrebbe essere garantito prevalentemente dalla cerchia familiare.

In materia di modalità di esercizio della potestà genitoriale e di delega delle funzioni genitoriali, poi, è possibile rinvenire elementi che segnalano "rappresentazioni normative in ibridamento". Alcuni genitori hanno previsto, in caso di rilevante disagio del minore e difficoltà della famiglia, la possibilità di ricorrere, soprattutto se non sono presenti parenti, all'aiuto dei Servizi Sociali territoriali e dell'Autorità Giudiziaria. Inoltre, il tempo che viene supposto dai marocchini essere speso dai padri italiani con i figli e la protezione paterna che trascenda il supporto economico sembrano essere oggetto di molto rispetto e, implicitamente, un obiettivo cui sembrano voler tendere alcuni genitori.

Occorre, poi, sottolineare la tendenza evidenziata dai genitori a non voler affidare il proprio figlio ad altri, per periodi più o meno lunghi, se non a parenti entro il secondo grado.

Vi sono, inoltre, dinamiche e modalità di comportamento che possono essere spiegate in modi diversi, inseribili nella categoria "rappresentazioni normative in immigrazione" della giustizia familiare stessa.

Ci si riferisce, in particolare, al fatto che molti genitori intervistati alle domande in relazione alle cause cui andavano ascritti provvedimenti di allontanamento ad opera dell'Autorità Giudiziaria, eludendo la domanda, proponevano soluzioni alternative, che spesso prevedevano in questi casi il coinvolgimento dei propri parenti. Lo stesso dato è stato riportato dai giudici che hanno anche evidenziato, come i marocchini con cui hanno avuto a che fare tendano a "negoziare", ad avere, talora,

---

<sup>9</sup> Sono dei diritti che, pur avendo un fondamento legislativo, le persone possono esercitare solo con il permesso o il tacito consenso di qualcuno con cui hanno un rapporto personale.

atteggiamenti qualificati come “dissimulatori” o “manipolatori”.

È interessante osservare che le tre tipologie di rappresentazioni normative coincidono con lo schema di Ewick e Silbey relativo alle diverse coscienze giuridiche. In base a quanto elaborato da questi due autori, le persone hanno tre atteggiamenti verso la legge: “before the law”, ovvero hanno timore della legge e sono convinti della sua legittimazione, “with the law”, ovvero utilizzano la legge strumentalmente, oppure “against the law” ovvero sono cinici verso l’autorità e distruttivi nei confronti della legge. Si potrebbe allora osservare come le rappresentazioni normative “culturalmente orientate” di fatto si configurino come forme di coscienza giuridica “against the law”, tipica di coloro che si trovano in una condizione di scarso potere rispetto al sistema centrale e cercano di trovare un modo per resistere all’oppressivo potere della legge. Le rappresentazioni sociali normative in immigrazione, invece, suggeriscono una situazione “with the law”, cercando di trovare una soluzione “strumentale” che possa tener conto delle proprie istanze (approccio che spesso si riscontra nelle questioni familiari che vedono coinvolti gli stranieri, E.Rude-Antoine, 2001). Questa tipologia, evidenziano Ewick e Silbey, suggerisce “that people have unequal access to the game and unequal skills once engaged (p. 132), but that those disparities don’t always determine who plays and who wins because sometimes the means are as important as the ends” (N. Mezey, 2001). Infine, le rappresentazioni sociali normative in ibridamento suggeriscono una tipologia di coscienza giuridica “before the law”, che considera la legge (italiana) come neutrale e non in discussione e a cui si deve cercare di tendere.

### **7.7 Suggerimenti operative in relazione al difficile percorso decisionale dei giudici minorili che si confrontano con “l’argomento culturale”.**

I giudici minorili intervistati si dichiarano consapevoli delle differenze culturali presenti nei nuclei marocchini in Italia e affermano di effettuare uno sforzo significativo per comprendere e valorizzare, ove ritengono possibile, le diverse rappresentazioni normative nel proprio percorso decisionale.

Le interviste hanno evidenziato che la maggioranza dei giudici sembra essere in grado di comprendere le specificità, pur nell’ambito, talora, della percezione di una struttura familiare idealtipica in cui vi è un padre fortemente regolativo che tende a disinteressarsi della cura dei figli nei primi anni di vita per poi recuperare il proprio ruolo, una madre talora fragile e dei figli che si contrappongono alle regole proposte dal padre.

Talvolta, tuttavia, con specifico riferimento ai marocchini, le conseguenze delle rappresentazioni normative rendono particolarmente complessa l’attività dei giudici.

È il caso per esempio della limitazione, e ancor più della decadenza, della potestà genitoriale, il cui significato, per un genitore marocchino, è profondamente

diverso da quello di un italiano, per la rilevanza che assume nelle sue rappresentazioni il legame di sangue con il figlio.

I provvedimenti dell'autorità giudiziaria di definitivo allontanamento del minore dalla famiglia, di affidamento familiare a terzi o di limitazione della potestà con prescrizioni di comportamento per i genitori, rivestono per le famiglie marocchine, come già spiegato nei capitoli precedenti, valenze particolari.

Pur in un atteggiamento generale di attenzione in ordine alla dimensione culturale, i giudici minorili si trovano in difficoltà a riconoscerle uno spazio specifico.

I giudici evidenziano che il Tribunale per i Minorenni, comprensibilmente, non può essere uno specifico spazio negoziale tra rappresentazione normativa di persone marocchine e dato normativo italiano. Inoltre, sembrano segnalare il rischio latente che dare ampio spazio alla dimensione culturale possa implicare la giustificabilità di certi comportamenti ritenuti lesivi per il minore.

Alcuni giudici sembrano riconoscere che, se il problema della negoziabilità è svincolato dal piano del caso concreto, ma trova spazio, invece, nel processo decisionale mentale del giudice stesso che percepisce che esiste un problema di valutazione del comportamento in ragione di una diversa cultura di origine, è possibile tenere in debita considerazione la dimensione culturale. Viene, pertanto, riconosciuto da alcuni magistrati la possibilità astratta di considerare la differenza culturale, ma non è stato possibile comprendere in che termini e in che modo venga qualificata e valutata detta diversità.

La questione da affrontare, a quanto emerge dal presente lavoro, attiene al momento in cui la dimensione culturale può venire in considerazione nel percorso decisionale dell'Autorità giudiziaria. Non è infatti detto che essa assuma rilievo nel processo decisionale del giudice soltanto nel momento in cui questi, di fronte ad una condotta pregiudizievole, debba valutarne la sua giustificabilità. Esiste, infatti, un momento antecedente in cui tale dimensione inevitabilmente entra in gioco. Si tratta del momento descrittivo della condotta, ovvero del momento in cui si raccolgono gli elementi per stabilire se la condotta è "pregiudizievole". Lo spostamento dell'attenzione al momento descrittivo e agli ambiti di ricostruzione degli eventi inerenti al genitore straniero possono rappresentare un'importante occasione per ripensare alle rappresentazioni normative dei vari attori coinvolti, al fine di favorire, come alcuni giudici più attenti hanno evidenziato, decisioni capaci di tener conto delle eventuali differenze culturali.

Si tratta, dunque, di non ragionare sul fatto che il comportamento dei genitori stranieri sia sopra o sotto alla "soglia dell'accettabile", come, invece, suggerito da alcuni giudici che spiegano che per decidere "ti devi confrontare con i genitori e vedere quanto sono disponibili a lavorare su quegli aspetti che si trovano al di sotto della soglia dell'accettabile" (togato 5). L'attenzione, invece, sembrerebbe dover essere concentrata sugli elementi che, di volta in volta, conducono a definire una situazione come accettabile o meno. Ovvero: che cosa determina il fatto che una circostanza sia accettabile?

Si osservi, per esempio, uno dei provvedimenti esaminati in precedenza all’inizio del libro, relativo all’insussistenza dello stato di abbandono di un minore, trovato con flogosi insieme alla madre rom intenta a svolgere un furto in abitazione. Il Tribunale, in quel caso, nel valutare il possibile danno evolutivo, anche nella sua proiezione in futuro, ha ritenuto che ci si debba rapportare *“non già a criteri astrattamente prefigurati, bensì alla realtà obiettiva nella quale la piccola M. è nata, realtà di nomadi, che ignorano modi di vivere diversi da quelli loro propri, per mutare i quali dovrebbe sopprimersi la loro identità etnica”*. In tal caso, tuttavia, l’accettabilità del comportamento è presunta da un supposto modo di vivere dei rom. Ciò che qui si intende valorizzare è invece evidenziare i diversi fattori che contribuiscono a costruire *“ciò che è accettabile”*.

L’attenzione alla fase *“di ricostruzione puntuale della fattispecie concreta ai fini del confronto con la fattispecie astratta prevista dalla legge”* è un momento centrale nel *problem solving* giudiziario, come evidenzia Catellani (1992). Alcuni giudici intervistati, sottolineando tale aspetto, hanno ribadito l’importanza per tale percorso decisionale di disporre, anche con il supporto qualificato dei servizi territoriali, sia di puntuali e tempestive informazioni sulla situazione dei soggetti interessati, sia di valorizzare la collaborazione tra magistratura, servizi territoriali e servizi di Psicologia e Neuropsichiatria Infantile.

La comprensione delle diverse rappresentazioni sociali normative da parte dei genitori marocchini sembra poter influenzare alcuni aspetti del processo decisionale dei giudici a condizione che sia garantito uno sforzo di cambiamento da parte dei genitori stessi:

*“[Se] sono disposti a mettersi in discussione ... escono da sé per guardare il figlio... ecco in questi casi c’è una speranza e a volte si hanno anche dei buoni risultati”* (Togato 1) *“[..] Lo scopo del mio intervento... per quello che posso fare è mantenere i figli con i genitori, mantenerli nella famiglia d’origine e quindi devo vedere la disponibilità al cambiamento, se determinati comportamenti non sono accettabili”* (Togato 5).

Oltre al percorso decisionale anche la tipologia dell’intervento di tutela individuato sembra essere influenzata dalla dimensione culturale.

Vi sono, infatti, alcuni istituti (e interventi) - come l’affidamento eterofamiliare, la soluzione dell’incontro dei genitori biologici con i figli nei luoghi neutri o l’inserimento delle donne con figli minori in comunità madre-bambino - sul cui utilizzo nei confronti delle famiglie marocchine alcuni magistrati avanzano dei dubbi, per il rischio che possano, a diverso titolo, per ragioni culturali, non raggiungere l’obiettivo cui sono finalizzati.

Spesso questi istituti non hanno corrispondenze nel paese di origine e allora i genitori:

*“[..] forse temono, hanno paura perché non capiscono neanche bene come potrà andare a finire”* (Togato 3).

A volte, è il caso raccontato da un giudice togato, l'affidamento eterofamiliare a famiglie di religione diversa o con una cultura completamente diversa da quella di provenienza può comportare problematiche ai minori aggiuntive rispetto a quelle di provenienza.

Con riferimento all'affidamento eterofamiliare, come ha evidenziato un giudice onorario, spesso la finalità stessa dell'istituto, di supporto, garanzia e presidio dei legami biologici del minore con la famiglia di origine, vengono meno anche per la mancanza di adeguata formazione delle famiglie affidatarie stesse e ciò comporta ulteriori problemi di comprensione per i genitori stranieri.

Anche l'utilizzo di luoghi neutri, per l'incontro di minore in affidamento e famiglia biologica, è stato segnalato come poco funzionale, se non ben contestualizzato, per tali genitori perché poco comprensibile.

Infine, alcuni giudici hanno sottolineato la necessità di avvalersi dell'inserimento del minore in comunità come ultima ratio, in ragione della scarsa efficacia riscontrata.

È stata, dunque, evidenziata da alcuni giudici l'opportunità di considerare, pur nel rispetto del principio di eguaglianza formale, l'influenza della cultura nella formulazione del provvedimento finale. Infatti, laddove le rappresentazioni normative dei genitori stranieri - non necessariamente sempre in contrasto con quelle dei giudici minorili - fossero ignorate, potrebbero condizionare anche la fase di comprensione di alcuni provvedimenti e pregiudicare l'effettività. Tale preoccupazione è stata espressamente evidenziata da alcuni giudici, che hanno sottolineato come il loro intervento, in specifiche circostanze, non abbia comportato l'effetto sperato:

“Quello che emerge è che molto spesso è (che la segnalazione ai servizi n.d.r.) utilizzata dalla moglie, che mai mollerà il marito perchè c'è una pressione sociale fortissima ed anche culturale, [...] e che utilizza questo strumento come termine di negoziazione del rapporto con il marito, cioè: “Sì è vero tu comandi, però nel momento in cui vai un po' oltre guarda che...” Però poi alla fine torna a casa [...]. Tantissimi tentativi sono miseramente falliti dopo un anno di comunità e poi alla fine tornano a casa.” (Togato 2).

L'intervento dei Servizi e in seguito del giudice rischiano cioè di perdere l'effettività, in ragione del fatto che, poco compresi dai destinatari, potrebbero essere percepiti come strumenti per il raggiungimento di finalità diverse rispetto a quelle per cui sono stati attuati. In questo senso l'esempio portato dal giudice è particolarmente calzante: l'intervento dei servizi sollecitato dalla donna e il successivo inserimento della donna con il minore in comunità talora è richiesto come strumento di negoziazione con il marito per acquisire maggiore potere “contrattuale” e non è, invece, considerato uno strumento atto a garantire tutela e protezione del minore e della madre.

In questo scenario, pertanto, la piena consapevolezza della possibile presenza di diverse rappresentazioni normative potrà indirizzare il magistrato minorile a tenere sempre in adeguata considerazione la dimensione culturale nell'adozione del prov-

vedimento di tutela, focalizzando anche l’attenzione sul favorire la comprensione dello stesso da parte degli interessati. Tali questioni, come ha evidenziato anche il presente studio, assumono sempre più rilevanza nel nostro ordinamento, in ragione dei flussi migratori sempre più consistenti nel nostro Paese.

Affrontare la diversità culturale nell’applicazione del diritto, sottolinea ancora una volta il nuovo ruolo a cui sono chiamati i giudici, in particolare minorili, sempre meno “bocca delle legge” e sempre più soggetti chiamati a svolgere un’attività interpretativa attiva, che coinvolge anche norme extra giuridiche, in un’epoca in cui il diritto funziona sempre meno per norme e sempre più per principi (R. Alexy, 1997 e G. Zagreblesky, 1992).

## Bibliografia

- El Qadéry M.(2007), “La justice coloniale des «berbères» et l’État national au Maroc”, in *L’Année du Maghreb*, III, disponibile all’indirizzo <http://anneemaghreb.revues.org/349>
- Ait Mansour H. (2007), *Les enfants en institutions au Maroc*, UNICEF.
- Alexy R. (1997), *Concetto e validità del diritto*, Einaudi, Torino.
- Alston P. (1994), *The best interests of the child: reconciling culture and human rights*, Clarendon Press, Oxford.
- Altea F. (2012), *Al posto sbagliato. Educazione ed orientamento al lavoro*, Armando Editore, Roma.
- Aluffi Beck Peccoz R. (1999), “Alcune osservazioni in tema di filiazione in diritto marocchino” in *Quaderni di politica e Politica ecclesiastica*, 3, pp. 767 e ss.
- Aluffi Beck Peccoz R. ( 1999), voce “Statuto personale”, in *Dig. disc. priv.*, vol XIX, 53, pp. 53-56.
- Aluffi Beck Peccoz R. (1990), *La modernizzazione dei diritti di famiglia nei Paesi arabi*, Milano.
- Aluffi Beck Peccoz R. (2009-2010), “Droit de la filiation dans les codes de Statut Personnel”, in *Annuaire Droit et Religions*, Vol. 4, pp. 61 e ss.
- Aluffi Beck Peccoz R. (a cura di) (2006), *Persone famiglia diritti. Riforme legislative nell’Africa Mediterranea*, Giappichelli, Torino.
- Aluffi Beck Peccoz R. (a cura di) (2008), *Identità religiosa e integrazione dei musulmani in Europa*, Giappichelli, Torino.
- Aluffi Beck Peccoz R. (2004), *Le leggi del diritto di famiglia in nord-Africa*, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino.
- Aluffi Beck Peccoz R. (2009-2010), “Droit de la filiation dans les codes de statut personnel”, in *Droit et Religion*, vol IV, pp. 61-67.
- Ambrosini M. (2006), “Delle reti e oltre: progressi migratori, legami sociali e istituzioni”, in *Working Papers del Dipartimento di studi sociali e politici*, disponibile su [http://www.sociol.unimi.it/papers/2006-01-18\\_Maurizio%20](http://www.sociol.unimi.it/papers/2006-01-18_Maurizio%20)

Ambrosini.pdf

- Ambrosini M. (2007), “Prefazione. Perché l’immigrazione familiare è un tema strategico”, in Simoni M., Zucca G. ( a cura di), *Famiglie migranti. Primo rapporto sui processi di integrazione sociale delle famiglie immigrate in Italia*, Franco Angeli, Milano, pp. 15-22.
- Arena M. (2006), “Diritto di famiglia. Italia e Marocco a confronto”, in Cicsene ( a cura di), *Il nuovo codice di famiglia in Marocco. Un progetto di formazione e sensibilizzazione*, Torino, pp.61-74.
- Arena M. (2007), *La filiazione fuori dal matrimonio nel diritto tunisino*, Tesi di dottorato, Università di Torino, non pubblicata.
- Arena M. (2008), “La maternità in Tunisia: tra spazio pubblico e spazio privato”, in Melfa D., Melcangi A., Cresti F. ( a cura di), in *Spazio privato, spazio pubblico e società civile in Medio Oriente e in Africa del Nord*, Atti del Convegno annuale di SeSaMo, Catania 23-25 febbraio 2006, Giuffrè, Milano, pp. 207-223.
- Arena M. (2011-2), “La construction de la parenté par le nom: de l’utilisation d’un modèle anthropologique pour comprendre le droit tunisien contemporain”, in *Droit et cultures*, 62, disponibile all’indirizzo <http://droitcultures.revues.org/2767>, pp. 219-239
- Arnaud A.J. (1993), voce “Culture juridique islamique”, in *Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit*, L.G.D.J, Paris, p. 154-159.
- Arnaud A.J. (1993), voce “Culture juridique”, in *Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit*, L.G.D.J, Paris, pp. 139-142.
- Aslaoui L. (1990), “Le Statut juridique de l’enfant au Maghreb”, in *RASJEP*, n.2, pp. 239-252
- Atighetchi D. (2002), *Islam, Musulmani e Bioetica*, Armando editore, Roma.
- Austin J.L. (1963), *Come fare cose con le parole*, Marietti, New York.
- Autori vari (2006), “The Possibility of Intercultural Law”, in *Rechtsphilosophie et rechtstheorie* n.3, <http://www.verenigingrechtsfilosofie.nl/Documents/R&R%202006-3.pdf>.
- Bacci L. (1980), *Donna, fecondità e figli : due secoli di storia demografica italiana*, Il Mulino, Bologna
- Balloni A., Mosconi G., Prina F. (2004), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Franco Angeli Editore, Milano.
- Balsamo F. (2003), *Famiglie migranti*, Carocci, Roma.
- Barel B., Armellini S. (2009), *Manuale breve di diritto internazionale privato*, Giuffrè, Milano.
- Bargach J. (2005), “An Ambiguous Discourse Of Rights: The 2004 Family Law Reform in Morocco” in *Koninklijke Brill NV*, Leiden, pp. 245-266.
- Bargach J. (2002), *Children of Islam: family, abandonment and secret adoption in*

- Morocco*, Rowman & Littlefield Publishers, New York.
- Barraud E. (2010-11), “La filiation légitime à l’épreuve des mutations sociales au Maghreb”, in *Droit et cultures*, disponibile all’indirizzo [www.droitcultures.revues.org/2118](http://www.droitcultures.revues.org/2118)
- Barraud E. (2008), “Les multiples usages sociaux de la Kafala en situation de migration : protection et non protection des mineurs recueillis” in *E-migrinter* 2, disponibile all’indirizzo: [http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/200802/emigrinter2008\\_02\\_133.pdf](http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/200802/emigrinter2008_02_133.pdf)
- Basile F. (2010), *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano.
- Basile F. (2011), “Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati”, in *Polít. crim.* Vol. 6, N° 12 , pp. 339 – 386.
- Bausani A. (a cura di) (2008), *Il Corano*, Bur, Milano.
- Baviera I. (1968), *L’adozione speciale*, Giuffrè Editore, Napoli.
- Belvisi F. (2009), “Società multiculturale, dignità della persona e pluralismo giuridico. Il matrimonio islamico è davvero incompatibile con la nostra cultura?”, relazione tenuta il 23 marzo 2009 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia, in occasione degli Incontri su “Pluralità e pluralismo nel diritto”.
- Belvisi F. (2001), “Società multiculturale, costituzione e diritto : verso un nuovo paradigma giudiziale” in Artosi A., Bongiovanni G., Vida S. (a cura di), *Problemi della produzione e dell’attuazione normativa*, vol. I, Gedit, Bologna, pp. 207-32
- Belvisi F. (2002), “Identità, minoranze, immigrazione: com’è possibile l’integrazione sociale? Riflessioni sociologico-giuridiche”, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 4, pp. 11-30.
- Belvisi F. (2003), “Una riflessione normativa per la società multiculturale. L’esempio del matrimonio islamico” in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 4, pp. 28-47.
- Ben Abid S.E. (1996), “La shari’a fra particolarismi e universalità”, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, pp. 29 e ss.
- Beneduce R. (2007), “Bambini e adolescenti nel transito tra culture”, in Tognetti M. (a cura di), *Arrivare non basta*, Franco Angeli, Milano, pp. 121-147.
- Benhabib S. (2002) , *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*, Princeton, Princeton University Press, (trad. it. La rivendicazione dell’identità culturale, Il Mulino, Bologna).
- Benradi M. (2003), “Genre et droit de la famille. Les droits des femmes dans la Moudawana. De la révision de 1993 à la réforme de 2003” in Alami M’chichi H., Benradi M., Chaker A., Mouaqit M., Saadi M.S., Yaakoubd A.I. (a cura di), *Féminin-Masculin. La marche vers l’égalité au Maroc 1993-2003*, Friedrich Ebert Stiftung, Fes, pp.17-90.
- Bensalah N. (1994), *Familles turques et maghrébines aujourd’hui: évolution dans les espaces d’origine et d’immigration*, Maisonneuve et Larose, Paris.

- Bernardi A. (2010), *Il “fattore culturale” nel sistema penale*, Giappichelli, Torino.
- Berque J e Pascon P. (1978), *Structures sociales du Haut-Atlas. Retour aux Seksawa*, Presses Universitaires de France, Paris.
- Bessone M. (1976), *Commentario alla Costituzione, Rapporti etico-sociali*, art.29-34, Zanichelli, Bologna.
- Bianca C. M. (2008), “Il diritto del minore di crescere nella propria famiglia: un diritto ancora alla ricerca della propria identità”, in *MinoriGiustizia*, 2, pp. 27-33.
- Bohrstedt, G. W., Freeman, H. E., & Smith, T. (1981). “Adult perspectives on children’s autonomy” in *Public Opinion Quarterly*, 45, pp. 443–462.
- Borrmans M. (1977), *Statut Personnel et Famille au Maghreb de 1940 à nos jours*, La Haye, Paris.
- Boselli G., Serio N. (2005), *Fondazioni culturali delle riforme scolastiche. A ottant’anni dalla riforma Gentile*, Armando, Roma.
- Bosisio R. (2003), “La socializzazione normativa e giuridica” in Bosisio R., Leonini L., Ronfani P. (a cura di), *Quello che ci spetta. I diritti fondamentali nelle rappresentazioni degli adolescenti*, Donzelli, Roma, pp. 35-75.
- Bosisio R., Leonini L., Ronfani P. (2003), *Quello che ci spetta. I diritti fondamentali nelle rappresentazioni degli adolescenti*, Donzelli Editore, Roma.
- Bosset P. e Foblets M.C. (2009), “Accommodating diversity in Quebec and Europe: different legal concepts, similar results?”, in *Institutional accomodation and citizen: legal and political interaction*, (a cura di) Coucil of Europe, pp. 37-65.
- Botiveau B. (1998), “Culture juridique islamique in *Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit*, A. J. Arnaud éd., Paris, LGDJ, 1998 (3ème éd.), p. 154-159
- Bouchard M. (2000), “Dalla famiglia tradizionale a quella multi-etnica e multicultural: maltrattamenti ed infanzia abusata in ‘dimensione domestica’”, in *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 1, pp. 19-37.
- Boukaissi F.Z. (2007), “Du déroulement des audiences à la Section de la Justice de la famille près les tribunaux de première instance de Rabat” in Benradi M., M’chichi A.H., Ounnir A., Mouaqit M., Boukaissi F.Z., Zeidguy R. (a cura di), *Code de la famille. Perception et pratique judiciaire*, Friedrich Ebert Stiftung, Fes, pp. 188-216.
- Boukhari S. (2007), *Situation des enfants au Maroc*, UNICEF
- Bourdieu P. (1995), *Ragioni pratiche*, Il mulino, Bologna.
- Bourqia R. (2006), “Les valeurs- Changements et perspectives” disponibile all’indirizzo [www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/GT2-3.pdf](http://www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/GT2-3.pdf)
- Bousquet G.H. (1990), voce “hadāna”, in *Encyclopédie de l’Islam*, Leiden E.J. Brill, pp. 2 e ss.

- Bowlby J. (1957), *Cure materne e igiene mentale del fanciullo*, Giunti, Milano ristampa 2012.
- Bras J.P. (2007), “La réforme du code de la famille au Maroc et en Algérie: quelles avancées pour la démocratie?”, in *Critique internationale*, 4 (n° 37), pp. 93-125.
- Brignone M. (2008), “La questione berbera nello spazio pubblico marocchino: riflessioni sulla storia e sulla natura del Mouvement Culturel Amazigh”, in *Spazio privato, spazio pubblico e società civile in Medio Oriente e in Africa del Nord*, a cura di Melfa D., Melcangi A., Cresti F., Atti del Convegno annuale di SeSaMo, Catania 23-25 febbraio 2006, Giuffrè, Milano, pp.3-22.
- Brophy J., Jhutti-Johal J., Mc Donald E. (2005), *Minority ethnic parents, their solicitors and child protection litigation*, DC reasearch 5, Department for Constitutional Affairs.
- Brophy J., Jhutti-Johal J., Owen C. (2003), *Significant Harm: Child protection litigation in a multi-cultural setting*, Lord Chancellor's Department, London.
- Bruno E. (1979), “Quelques reflexions sur l'enfant marocain entre la tradition et la modernité”, in *L'enfant, l'Education et le changement social-Travaux du Séminaire du 28 mai au 2 juin 1979*, à l'école Normal Supérieure Université Mohammed V.
- Buskens L. (2003), “Recent debates on family law reform in Morocco”, in *Islamic Law and Society*, Volume 10, n.1, pp. 70-131.
- Caffarena S. (2009), “L'adozione “mite” e il “semiabbandono”: problemi e prospettive” in *Famiglia e diritto*, n.4, pp. 398-403.
- Cammarata R., Mancini L., Tincani P. (2014) *Diritti e culture. Un'antologia critica*, Giappichelli editore, Torino
- Cambi F. (2006), voce “Interculturalità” in *Enciclopedia filosofica*, Vol.V, Bompiani, Milano, pp. 5753 e ss.
- Campanato G., “Luci e Ombre dell'istituto dell'adozione”, disponibile all'indirizzo <http://www.accademia-lancisiana.it/campanato.htm>
- Campesi G., Pupolizio I. e Riva N. (2010), *Diritto e teoria sociale. Introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo*, Carocci, Roma.
- Campiglio C. (1998), “La famiglia islamica nel diritto internazionale privato italiano”, in *Dir.inter.priv.proc.*, pp. 25 e ss.
- Campiglio C. (2002), “La filiazione nel diritto internazionale privato”, in Collura G., Lenti L. e Mantovani M., (a cura di ), *Trattato di diritto di famiglia- Filiazione*, II, pp. 550 e ss.
- Campiglio C. (2008), “Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana”, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, pp.43 e ss.
- Campisi P. (1999), “Culture, contesti e patterns di accudimento: stili genitoriali a confronto in una società multietnica”, in *MinoriGiustizia*, 3 .
- Canestrari S., Stortoni L. (a cura di) (2009), *Valori e secolarizzazione nel diritto*

- penale*, Bononia University Press, Bologna.
- Capello C. (2008), *Le prigionie invisibili : etnografia multisituata della migrazione marocchina*, Franco Angeli, Milano
- Carbone P. L. (2005), “L’applicabilità del diritto italiano al cittadino musulmano: il minore a “carico” può ricongiungersi alla madre, cittadina del Marocco, in Italia con permesso di soggiorno”, in *Famiglia e Diritto*, 4, pp. 357- 363.
- Carbonnier J. (1997), “Les phénomènes d’internormativité”, in *European Yearbook in Law and Sociology*, pp. 42-53.
- Caritas/ Migrantes (2009), *Dossier Statistico Immigrazione*, IDOS, Pomezia.
- Cassano G. (2002), *Manuale di diritto di famiglia*, La Tribuna, Roma
- Castro F. (1990), voce “Diritto musulmano”, in *Digesto delle discipline privatistiche*, VI, UTET, Torino, pp. 284-314.
- Cataldi G., Grado V., (2014) *Diritto internazionale e pluralità delle culture : XVIII Convegno, 13 e 14 giugno 2013*, Napoli Editoriale scientifica, Società italiana di diritto internazionale, 363-368.
- Cattabeni G. (1990), “La grande lezione di John Bowlby”, in *Prospettive assistenziali*, 92, ottobre-dicembre, disponibile all’indirizzo [http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA\\_Index/092/92\\_la\\_grande\\_lezione\\_di\\_bowlby.htm](http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA_Index/092/92_la_grande_lezione_di_bowlby.htm).
- Catellani P. (1992), *Il giudice esperto : psicologia cognitiva e ragionamento giudiziario*, Il mulino, Bologna.
- Caterina R. (2009), ( a cura di), *La dimensione tacita del diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma.
- CERED (1996), *Famille au Maroc-Les réseaux de solidarité familiale*. Ministère Chargé de la Population, Rabat.
- Chambliss W. E Seidman R. (1987), *Introduzione allo studio del diritto*, Loescher, Torino
- Charif Feller D. (1996), *La garde (hadanah) en droit musulman et dans les droits égyptien, syrien et tunisien*, Libraire Droz, Genève.
- Chekroun M. (1996), *Famille, État et transformation socio-culturel au Maroc*, Éd. Okad, Rabat.
- Chekroun M., Boudoudou M. (1986), “Définition sociale de l’enfance et de l’enfant: conditions sociales de production de la légitimité sociale de la mise au travail des enfants au Maroc”, *Bulletin économique et social du Maroc*, N°157, pp. 79 e ss.
- Cherney I., Greteman A.J., Travers B.G. (2008), “A cross cultural view of adults’ perceptions of children’s rights”, in *Soc. Just. Res* , 21, pp. 432-456.
- Chiba M. (1989), *Legal pluralism: toward a general theory through japanese legal culture*, University Press, Tokyo.

- Chiba M. (1998), *Une introduction aux cultures juridiques non occidentales*, Bruylant, Bruxelles.
- Chiba M. (1999), “Una definizione operativa di cultura giuridica nella prospettiva occidentale e non occidentale”, in *Sociologia del diritto*, 3, pp.73-101.
- Chrysochoo X. (2006), *Diversità culturali*, Utet, Torino.
- Cicognani E. (2009), *Psicologia sociale e ricerca qualitativa*, Carocci, Roma.
- Clerici R. (2009), “La compatibilità del diritto di famiglia musulmano con l’ordine pubblico internazionale”, in *Famiglia e diritto*, 2, pp. 197-210.
- Coccia B. (2008), *Quarant’anni dopo: il sessantotto in Italia fra storia, società e cultura*, Apes, Roma.
- Colombelli C. (2001), “Analisi e descrizione delle problematiche inerenti ai temi delle carenze gravi, dei maltrattamenti e degli abusi sui minori dal punto di vista storico” in Abburrà A., Boscarolo R., Gaeta A., Gogliani F., Licastro E., Turino R. (a cura di), *Il bambino tradito*, Carocci, Roma.
- Commaille J. (1982), *Familles sans justice? : le droit et la justice face aux transformations de la famille*, Le centurion, Paris
- Consorti P., (2013), *Conflitti, mediazione e diritto interculturale* Pisa University press, Pisa.
- Conte E. (1994), “Le pacte, le Parenté et le Prophète. Réflexions sur la proximité parentale dans la tradition arabe”, in *Les complexités de l’alliance*, a cura di F.Heritier et E. Copet-rougier (éds.), Archives Contemporaines, Paris, T. IV, pp. 143-183.
- Corbetta P. (2003), *La ricerca sociale: metodologia e tecniche. I paradigmi di riferimento*, I, Mulino, Bologna.
- Corbetta P. (2003), *La ricerca sociale: metodologia e tecniche. Le tecniche qualitative*, III, Mulino, Bologna.
- Corsale M. (1983), “Pluralismo giuridico”, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffré, Milano, pp. 1003 e ss.
- Corsale M. (1999), “La mediazione tra società plurale e diritto mite”, in *MinoriGiustizia*, 2, pp. 40-50.
- Cossu S. (2006), “I diritti dei minori marocchini”, in *MinoriGiustizia*, 1, pp. 83-90.
- Cotterell R. (1997), “The concept of legal culture”, in Nelken D. (a cura di), *Comparing legal cultures*, Dartmouth, pp. 13 e ss.
- Cotterell R. (2008), “Transnational Communities and the concept of law”, in *Ratio Juris* vol. 21, 1 March, pp.1-18.
- Dal Lago A. (1999), *Non persone. L’esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano.
- Daly, K. J. (1995), “Reshaping fatherhood: Finding the models”, in Marsiglio W (a cura di), *Fatherhood: Contemporary theory, research, and social policy*, CA:

Sage, Thousand Oaks

- D'Arienzo M. (2004), “Diritto di famiglia islamico e ordinamento giuridico italiano”, in *Diritto di famiglia e delle persone*, pp. 203 e ss.
- Davis J. (1980), *Antropologia delle società mediterranee: un'analisi comparata*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- De Francesco G. (2003), “Autonomia individuale, condizionamenti culturali, responsabilità penale: metamorfosi e crisi di un paradigma”, in *Pol. dir.*, pp. 393 e ss.
- De Maglie C. (2007), “Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano”, in Bertolino M., Forti G. (a cura di), *Scritti per Federico Stella*, Jovene Editore, Napoli.
- De Maglie C. (2008), “Culture e diritto penale. Premesse metodologiche”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1088 e ss.
- De Maglie C. (2010), *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, ETC., Pisa.
- De Pasquale M., Notoli G., Selvaggio M. (2008), *I Linguaggi del '68*, Apes editore, Roma
- De Piccoli N., Favretto A.R., Zaltron F. (2001), *Norme e agire quotidiano negli adolescenti*, Il Mulino, Bologna.
- De Sousa Santos B. (1987), “Law: A map of misreading. Toward a Postmodern Conception of Law” in *Journal of Law & Society*, 3, pp. 280-302.
- Deaux K., Winton W., Crowley M., Lewis L.L (1985), “Level of Categorization and Content of Gender Stereotypes”, in *Social Cognition*, 3, pp.145-67
- Del Guercio M. (2001), “Prospettive e significati dell'adozione” in *Prospettive assistenziali*, n. 135, luglio-settembre, disponibile all'indirizzo [http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA\\_Index/135/135\\_prospettive\\_e\\_significati.htm](http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA_Index/135/135_prospettive_e_significati.htm)
- Delmas-Marty M., Doise W., Lenoir R., Percheron A. (1989), “La perception des droits de l'homme dans la société contemporaine: projet d'enquête à partir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme”, in *Archives de Politique Criminelle*, 11, pp.35-58.
- Demario G. (2009), “Gli studenti di cittadinanza estera italiana”, in Caritas Migrantes, *Immigrazione-Dossier Statistico 2009*, XIX Rapporto, Roma, pp.174 e ss.
- Dernouny M. (1984), “La Socialisation de l'enfant en milieu traditionnel marocain (1)”, in *Sindbad*, 32, pp.7-16.
- Di Natale L. e Luisa Alito M. (2007), “Sul significato di “genitorialità”: un'ipotesi di discussione”, in *Minori Giustizia*, 1, pp. 58-63.
- Dogliotti M. (2007), “La potestà genitoriale e l'autonomia del minore”, in Cicu A., Messineo F., Mengoni L., Schlesinger P. (diretto da), *Trattato di diritto civile e*

- commerciale*, VI, 2, Giuffrè, Milano, pp. 177 e ss.
- Dogliotti M.(2009), “Adozione “forte” e “mite”, affidamento familiare e novità processuali della riforma del 2001, finalmente operative”, in *Famiglia e Diritto*, 4, pp. 425 e ss .
- Dogliotti M. (2009), “La potestà dei genitori”, in Lipari N.e Rescigno P. (diretto da), *Diritto Civile*, Vol.I, Giuffrè, pp. 561 e ss.
- Dogliotti M. e Giaccherio G. (1999), “La potestà dei genitori. Una rassegna giurisprudenziale”, in *Famiglia e Diritto*, 2, pp.190-198.
- Doise W. (1986). “Les représentations sociales: définition d’un concept”, in Doise Willem e Palmonari Augusto (a cura di), *L’étude des représentations sociales*, Neuchâtel-Paris: Delachaux et Niestlé, pp. 81-94
- Doise W. (2002), *La forza delle idee. Rappresentazioni sociali e diritti umani*, Il Mulino, Bologna.
- Doise W. (2010), *Confini e identità : la costruzione sociale dei diritti umani*, Il Mulino, Bologna.
- Doise W., Clemence A., Lorenzi-Cioldi F. (1995), *Rappresentazioni sociali e analisi dei dati*, Il Mulino, Bologna.
- Doise W., Spini D., Clèmence A. (1999), “Human rights studied as social representations in a cross-national context”, in *European Journal of Social Psychology*, 29, pp. 1-29
- Donovan, B. (2005), “Gender inequality and criminal seduction: Prosecuting sexual coercion in the early-20th century”, in *Law and Social Inquiry* 30, 1, pp. 61-88.
- Dundes Renteln A. (2010), *Corporal punishment and the cultural defense*, disponibile all’indirizzo [www.law.duke.edu/journals/lcp](http://www.law.duke.edu/journals/lcp)
- Eberhard C. (2001), “Towards an intercultural legal theory:the dialogical challenge” in *Social & Legal Studies*, Vol. 10(2), pp. 171–201.
- Egle Merry S. (1988), “Legal pluralism”,in *Law & Society Review*, vol. 22, n. 5, pp. 869-896.
- Ehrlich E. (1976), *I fondamenti della sociologia del diritto*, Giuffrè, Milano.
- Eickelman D.F. (1993), “Relazioni personali e familiari”, in *Popoli e culture del Medio Oriente*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- Eickelman F. D. (1993), *Popoli e culture del Medio Oriente*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- El Haddiya M. (1988), “L’enfant marocain, bilan, critique et perspective”, in *Al Asas*, n.8, pp14 e ss. .
- El Harras M. (2006), *Les mutations de la famille au Maroc*, disponibile all’indirizzo <http://www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/GT2-4.pdf>
- El Khayat R. (2008), “La personalità del maestro nelle società tradizionali e in particolare in quella marocchina”, in *Il mio maestro Georges Devereux*, Armando

- Editore, Roma, pp. 23-30.
- El Khayat R. (2009), *Cittadine del mediterraneo. Il Marocco delle donne*, Castelvecchi, Roma.
- El Ouafi N. (2007), *Dal Marocco all'Italia: l'applicazione della Moudawana in Piemonte*, I quaderni di paralleli, Torino.
- El Qadéry M. (2007), “La justice coloniale des « berbères » et l'État national au Maroc”, in *L'Année du Maghreb [En ligne]*, III, disponibile all'indirizzo <http://anneemaghreb.revues.org/349pp>. 17-37.
- Ewick P., Silbey S. (1998), *The Common place of law. Stories from everyday life*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Fabietti U. (2002), *Culture in bilico. Antropologia del Mediooriente*, Bruno Mondadori, Milano.
- Facchi A. (1994), “Pluralismo e società multi-etnica. Proposte per una definizione”, *Sociologia del diritto*, 1, pp. 47-57.
- Facchi A. (2001), *I diritti nell'Europa multiculturale: pluralismo normativo e immigrazione*, Laterza, Roma.
- Fadiga L. (2007), “Trent'anni di giustizia minorile in Italia”, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2, pp. 51 e ss.
- Falk Moore S. (1973), “Law and social change: The semi-autonomous social field as an appropriate subject of study”, in *Law and society Review*, pp. 280-302.
- Falk Moore S. (2000), *Law as a process: an anthropological approach*, International African Institute, LIT, James Currey, Londra.
- Faralli C. (1999), “Vicende del pluralismo giuridico. Tra teoria del diritto, antropologia e sociologia”, in *Sociologia del diritto*, 3, pp. 89-102.
- Favaro G. (1999), “I bambini dell'immigrazione a scuola: l'incontro con le differenze”, in Magistrali G., Fava S., Argenziano N. (a cura di), *Quando l'immigrazione è familiare: l'inserimento dei nuclei extraeuropei a Piacenza*, Franco Angeli, Milano, pp. 46-71.
- Favaro G. (2000), “Le famiglie immigrate: microcosmo di affetti, progetti, cambiamento” in Caritas italiana e Fondazione E. Cancian (a cura di), *La Rete spezzata: rapporti su emarginazione e disagio nei contesti familiari*, Feltrinelli, Torino, pp.40 e ss.
- Favret J. (1966), “La segmentarité au Maghreb”, in *L'Homme*, Volume 6, n. 2, pp. 105-111.
- Favretto A. R. (1995), *Il disordine regolato. Strutture normative e conflitto familiare*, l'Harmattan Italia, Torino.
- Favretto A. R. (2007), “Senso del giusto e sensibilità penali: una questione di famiglia”, in *MinoriGiustizia*, 4, pp. 89-97
- Favretto A., Zaltron F., De Piccoli N.(2001), *Norme e agire quotidiano negli*

- adolescenti*, il Mulino, Bologna .
- Ferdinando Emanuele C. (1993), “Prime riflessioni sul concetto di ordine pubblico nella legge di riforma del diritto internazionale privato italiano”, in *Diritto di famiglia e delle persone*, pp. 326 e ss.
- Ferrando G. (1998), “Diritti e interesse del minore tra principi e clausole generali”, in *Politica del diritto*, 29 (1), pp. 167-176.
- Foblets M.C. (1994), *Les familles maghrebines et la justice en Belgique*, Paris, Karthala.
- Foblets M.C. et al. (1998), *Femmes marocaines et conflits familiaux en immigration : quelles solutions juridiques appropriées?*, Maklu-Uitgevers, Antwerp-Apeldoort.
- Foblets M.C., Carlier J.Y. (2005), *Le Code marocain de la famille. Incidences au regard du droit international privé en Europe*, Bruylant, Bruxelles.
- Foblets M.C. (2008), “Moroccan Women in Europe: Bargaining for Autonomy”, in *Washington & Lee Law Review*, volume 64, issue 4, pp.1385-1415.
- Foblets M.C., Renteln A.D.(a cura di) (2009), *Multicultural Jurisprudence. Comparative. Perspectives on the Cultural Defense*, Hart Publishing, Portland.
- Freeman M. (1992), “Taking Children’s Rights More seriously”, in Alston P. e al. (a cura di) *Children, Rights and the Law*, Clarendon Press, Oxford, pp. 52-71.
- Freeman M. (1995), “The morality of cultural pluralism”, in *The international Journal of children’s rights*, 3, pp. 1-17.
- Freeman M. (1997), *The Moral Status of Children. Essay on the Rights of the Child*, The Hague Martinus, Nijhoff Publishers
- Friedman L. (1969), “Legal Culture and social development”, in *Law & Society Review*, 4, pp. 29-44.
- Friedman L. (1971), “The Idea of Right as Social and Legal Concept”, in *Journal of Social Issues*, n. 2, pp. 189-198.
- Friedman L. (1977), *Law and Society: an introduction*, Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Friedman L. (1978), *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Il mulino, Bologna.
- Friedman L. (1994), “Is there a modern legal culture?”, in *Ratio Juris*, vol. 7, 2 July , pp. 117-131.
- Friedman L. (1997), “The concept of legal culture: a reply”, in Nelken D. ( a cura di), *Comparing legal cultures*, Darmouth, pp. 33 e ss.
- Gallino L. (1993), voce “Acculturazione”, in *Dizionario di Sociologia*, Tea/UTET, Torino, pp. 1-3.
- Gallino L. (1993), voce “Cultura”, in *Dizionario di Sociologia*, Tea/UTET, Torino, pp. 186-194.
- Galoppini A.(2004), “L’adozione del piccolo marocchino, ovvero gli scherzi

- dell'eurocentrismo”, nota a Trib.min. Trento, decreto 11 Marzo 2002, in *Diritto di famiglia*, pp. 135 ss.
- Garcia Anon J. (2010) “Derechos culturales y dimensión de género” in C. Monereo Atienza y J.L. Monereo Pérez (Coords.), *Género y derechos fundamentales*, Granada, Comares, pp. 675-697
- Gaudio A. (1991), *Guerres et paix au Maroc, reportages 1950-1990*, Ed. Karthala, Paris.
- Geertz C. (1987), *Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna.
- Geertz H. (1979), “The meaning of family ties” in Geertz C. Geertz H., Rosen L. (a cura di), *Meaning and order in moroccan society. Three essays in cultural analysis*, Cambridge University press, London, pp. 315-379.
- Gelli R. (2006), “Ancora sulla kafala di diritto islamico: opposizione del kafil alla dichiarazione dello stato di adottabilità”, commento a Cass. 4 novembre 2005, n. 21395 in *Famiglia e diritto*, p. 243 e ss.
- Gentile G. (1924), *La riforma della scuola in Italia*, (a cura di) Cavallera Hervé, Casa editrice Le lettere, Firenze, edizione 1989.
- Gentile G. (1925), *La nuova scuola media*, Vallecchi editore, Firenze.
- Giacobbe G. (2006), “Famiglia: molteplicità di modelli o unità categoriale”, in *Diritto di famiglia e delle persone*, pp. 1219-1245.
- Giacobbe G. (2009), “Famiglia o famiglie: un problema ancora dibattuto”, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1, pp. 305-332.
- Giasanti A., Maggioni G. (1995), (a cura di) *I diritti nascosti. Approccio antropologico e prospettiva sociologica*, Raffaello Cortina Editore, Milano .
- Giladi A. (1995), voce “Saghir”, in *Encyclopédie de l'Islam*, Tome VIII, Leiden E.J. Brill, p. 849 e ss..
- Glenn P.H. (2000), *Legal traditions of the world: sustainable diversity in law*, Oxford University Press.
- Glick Schiller N. e Al. (1992), “From immigrant to transmigrant: theorizing transnational migration”, in *Anthropological Quarterly*, vol. 68, n. 1, pp. 48-63.
- Glick Schiller N., Basch L., Blanc-Szanton C (1992), “Towards a transnationalization of migration: race, class, ethnicity and nationalism reconsidered”, in *The annals of the New York Academy of Sciences*, vol.645, pp.1-24.
- Glick Schiller N., Basch L., Szanton Blanc C. (1995), “From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration” in *Anthropological Quarterly*, 68, pp. 48- 63.
- Griffith J. (1986), “*What is legal pluralism?*” in *Journal of legal pluralism*, n.24, pp.1-55.
- Grillo R. (2008), “Report on the IMISCOE-Funded B6 Workshop on ‘Legal and Normative Accommodation in Multicultural Europe’”, in *Law, Social Justice &*

- Global Development Journal* (LGD), 2.
- Grillo R., Ballard R., Ferrari A., Hoekema A., Maussen M., Shah P. (2009), (a cura di) *Legal practise and cultural diversity*, Ashgate, London.
- Guazzaroti A. (2002), “Giudici e Islam. La soluzione giurisprudenziale dei conflitti culturali”, in *Studium iuris*, pp. 871-877.
- Guerci L. (1999), “Protezione dalle condizionidi pregiudizio e tutela dell’identità per i bambini stranieri”, in *MinoriGiustizia* 3, pp. 59-63.
- Gurvitch G. (1935), *L’expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit*, Pedone, Paris.
- Gutmann A. (1993), “The Challenge of Multiculturalism in Political Ethics”, in *Philosophy and Public Affairs*, 22, pp. 171-206.
- Habermas J. e Taylor C. (2001), *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Feltrinelli, Milano.
- Hallaq W.B. (2009a), *Shari’at: theory, practice, transformations*, Cambridge university press, Cambridge- New York.
- Hallaq W.B. (2009b), *An introduction to islamic law*, Cambridge university press, Cambridge- New York.
- Harrak F. (2009c), “The History and significance of the new moroccan family code”, in *Working Paper* 9, disponibile all’indirizzo [http://www.cics.northwestern.edu/documents/workingpapers/ISITA\\_09-002\\_Harrak.pdf](http://www.cics.northwestern.edu/documents/workingpapers/ISITA_09-002_Harrak.pdf)
- Hoekema A. (2009a), “Does the Dutch Judiciary pluralize domestic law?” in *Legal practise and cultural diversity*, pp. 177-197.
- Hoekema A., Van Rossum W. (2009b), “Empirical conflict rules in dutch legal cases of cultural diversity”, in Foblets M.C., Gaudreault-Desbiens J.F., Dundes Renteln A. (a cura di), *Cultural diversity and the law- State responses from around the world*, pp. 851-888.
- Hoffmann B. (1967), *The structure of traditional moroccan rural society*, Mouton & co., The Hague.
- Holmquist K. (1997), “Cultural Defense or False Stereotype - What Happens When Latina Defendants Collide with the Federal Sentencing Guidelines”, in *Berkeley Women’s Law Journal*, 12, 45-72.
- Hourani A. (2006), *Storia dei popoli arabi. Da Maometto ai nostri giorni*, Mondadori, Torino.
- Izzi Dien M. (2005), voce “wilāya”, in *Encyclopédie de l’Islam*, Leiden E.J. Brill, p. 226 e ss.
- Jayne E. (1993), “Diritto di famiglia: società multiculturale e nuovi sviluppi del diritto internazionale privato”, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, pp. 295-304.
- Joachim J. Savelsberg and Ryan D. King. (2005), “Institutionalizing Collective

- Memories of Hate: Law and Law Enforcement in Germany and the United States”, in *American Journal of Sociology*, Vol. 111, N.2, pp. 579-616.
- Jodelet D. (1992), *Le rappresentazioni sociali*, Liguori, Napoli.
- Julien C-A. (1978), *Le Maroc face aux impérialismes: 1415 -1956*, Éditions J. A., Paris.
- Joseph S. (1994), “Problematizing Gender and Relational Rights: Experiences from Lebanon”, *Soc. Pol.*, 1(3), pp. 271-285.
- Khait L. e Marchal C. (a cura di) (2008), *L'enfant en droit musulman, Afrique Moyen Orient. Actes du colloque du 14 janvier 2008 (organisé par l'association Louis Chatin pour la défense des droit de l'Enfant)*, Société de législation comparée, Paris.
- Khan P. (a cura di) (2001), *L'étranger et le droit de la famille: pluralité ethnique, pluralisme juridique. La documentation Française*, Coll. Perspectives sur la justice, Paris.
- King M. (2004), *I Diritti dei bambini in un mondo incerto*, Donzelli editore, Roma.
- King M. e Trowell J. (1992), *Children's welfare and the law. The limit of legal intervention*, Sage Publications, London.
- Kourilsky- Augeven C. (1991), “Socialisation juridique et conscience du droit. Attitudes individuelles, modèles culturels et changement social”, in *Droit et Société*, n.19, pp. 259-74.
- Kymlicka W. (1997), *La cittadinanza multiculturale*, Il Mulino, Bologna.
- Lahcen A. e Gecele M. (2000), “Sakht e R'da. Contesto socio-culturale della devianza giovanile maghrebina a Torino”, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 1, pp. 43-50.
- Lakssir A. (1997), “Analyse Secondaire de l'Enquête de Panel sur la Population et la Santé (EPPS), 1995” disponibile all'indirizzo [http://www.sante.gov.ma/Departements/DP/PDF/Dynam\\_contraception.pdf](http://www.sante.gov.ma/Departements/DP/PDF/Dynam_contraception.pdf)
- Lavabre M. C., Rey H. (1998), *Il '68 : una generazione in rivolta*, Giunti, Firenze.
- Le Roy E. (1989), *La différence culturelle. Arguments devant la jurisdiction des mineurs, défi à la société française*, Laboratoire de Anthropologie juridique, Paris.
- Le Touneau R. (1962), *Évolution politique de l'Afrique du nord musulmane: 1920-1961*, Colin, Paris.
- Legrand P. (2003), “The Same and the Different”, in Legrand P. E Munday R. (a cura di), *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Lemrini A. (2005), *Les droits de l'Enfant à travers la réforme du Code de la Famille*, UNICEF.
- Lenti L. (1989), “Il caso di Serena: i bambini non si usucapiscono”, in *Giur. it.*, p.

- 515 e ss.
- Lenti L. (2002), “Introduzione. Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva”, in Collura G., Lenti L. e Mantovani M., *Trattato di diritto di famiglia-Filiazione*, Vol II, Giuffrè, Milano, pp. 575 e ss.
- Lenti L. (2009), “Best interest of the child o best interest of the children?”, in *Nuova Giusriprudenza Civile commentata*, II, 3, pp. 1157 e ss.
- Locke J. (1689), *Secondo trattato sul governo : saggio concernente la vera origine, l'estensione e il fine del governo civile*, Biblioteca universale Rizzoli, Milano ristampa 1998.
- Long J. (2003), “Adozione “extraconvenzionale” di minori provenienti da Paesi islamici”, nota a Trib. min.Trento, decreto 11 marzo 2002, in *N.giur.civ.comm.*, I, pp. 149 e ss.
- Long J. (2003), “Ordinamenti giuridici occidentali, kafala e divieto di adozione: un'occasione per rifletteres ull'adozione legittimante”, in *N.giur.civ.comm.*, II, pp. 175 e ss.
- Long J. (2006), “Il ruolo del superiore interesse del minore nella disciplina dell'immigrazione”, in *MinoriGiustizia*, n.1, pp. 251 e ss.
- Long J. (2007), “La kafala : una risorsa sociale per i bambini e per le famiglie di religione islamica in Italia”, in *MinoriGiustizia 2*, pp. 170-184.
- Long J. (2010), “Kafalah: la Cassazione fa il passo del gambero? [nota a Cass.civ., sez.I, sentenza 1 marzo 2010, n.4868] in *N.giur.civ.comm.*, vol. 7-10, pp. 831 ss.
- Long J. (2012), “Il lavoro dei minori stranieri in affidamento familiare: tra protezione dallo sfruttamento e diritto al lavoro”, in *MinoriGiustizia*, 2, pp. 132-142.
- J.Long, R. Ricucci (2016), “Foster Care of Foreign Minors in Italy: an Intercultural or Neo-Assimilationist Practice?” in *International journal of law, policy, and the family*, fasc. 2, vol. 30, pp. 179-196
- Loukili M. (2006), “La nuova Mudawwana marocchina: una riforma nella continuità”, in Aluffi Beck Peccoz R. (a cura di), *Persone, famiglia diritti. Riforme legislative nell'Africa Mediterranea*, Giappichelli, Torino, pp. 31-40.
- Lyman J. (1986), “Cultural Defense: Viable Doctrine or Wishful Thinking” in *Crim. Just. J.*, 9, pp. 87 e ss .
- Lynant de Bellefonds Y. (1996), voce “kafāla ”, in *Encyclopédie de l'Islam*, Leiden, Brill, pp. 422 e 423.
- Ludsin H.(2008), “Relational Rights Masquerading as individual rights”, 15 *Duke Journal of Gender Law & Policy*, pp.195-222
- Maggioni G. (2000) (a cura di), *Padri nei nostri tempi. Ruoli, identità, esperienze*, Donzelli, Roma.
- Magistrali G., Fava, S., Argenziano N. (a cura di) (1998), *Quando l'immigrazione è familiare. L'inserimento dei nuclei extracomunitari a Piacenza*, Franco Angeli.

- Maher V. (1974), *Women and property in Morocco: their changing relation to the process of social stratification in the Middle Atlas*, Cambridge University press, London.
- Mancini L. (1998), *Immigrazione musulmana e cultura giuridica: osservazioni empiriche su due comunità di egiziani*, A. Giuffrè, Milano.
- Mancini L. (1999), “Percezione del diritto e impatto tra culture giuridiche nell’esperienza migratoria”, in *Sociologia del diritto*, 3, pp. 103-121.
- Mancini L. (2000a) “Profili giuridici del multiculturalismo. Alcune riflessioni”, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, pp. 71-86.
- Mancini L. (2000b) *Società multiculturale e diritto. Dinamiche sociali e riconoscimento giuridico*, Clueb, Bologna
- Mancini L. e Cologna D. (2000c) “Inserimento socio-economico e percezione dei diritti di cittadinanza degli immigrati cinesi a Milano. Una ricerca pilota”, in *Sociologia del diritto*, 3, 2000, pp. 53-95.
- Mancini L. (2001) “Il debole riconoscimento giuridico di una minoranza: il caso degli zingari”, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 3, pp.65 e ss.
- Mancini L. (2004), “Antropologia e diritto zingaro”, in *Sociologia del diritto*, 3, pp. 43-55.
- Mancini L. (2005), “Simboli religiosi e conflitti nelle società multiculturali”, in Dieni E., Ferrari A., Pacillo V. ( a cura di), *Simboli religiosi tra diritto e culture*, Giuffrè, Milano, pp. 7 e ss.
- Mancini L. (2008), “Famiglie musulmane in Italia. Dinamiche sociali e questioni giuridiche”, in Ferrari A. (a cura di), *Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società*, Il Mulino, Bologna, pp. 91-110.
- Manera G. (1983), *L’adozione e l’affidamento familiare*, Jovene editore, Napoli.
- Mantovani M. (2002), “I fondamenti della filiazione” in Collura G., Lenti L, Mantovani M ( a cura di), *Trattato di diritto di famiglia- Filiazione*, vol. II, Giuffrè, Milano, p. 1.
- Marazzi A. (1993), “Eterofobia e eterofilia nella famiglia in società multiethniche”, in Sabini E., Donati P.(a cura di), *La famiglia multiethnica*, Ed. Vita e Pensiero, Milano, pp. 55-75.
- Marini G. (2010), “Diritto e Politica. La costruzione delle tradizioni giuridiche nell’epoca della globalizzazione”, in *Polemos*, 31, pp. 65-73.
- Mayer A.E. (1995), “Reform of personal status law in North Africa: a problem of islamic or mediterranean law?”, in *Middle East Journal*, volume 49, n.3, pp. 432-446.
- Mazza Galanti F. (1978), “I diritti del minore e la Costituzione”, in *Diritto di famiglia e delle persone*, fasc. 2, pt. 2, pp. 673-689.
- Mazzucchelli F. (2006), *Viaggio attraverso i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza*, Franco Angeli, Milano.

- M'chichi A. H. (2007), "Changement social et perceptions du nouveau code de la famille" in Benradi M., M'chichi A.H., Ounnir A., Mouaqit M., Boukaissi F.Z., Zeidguy R. (a cura di), *Code de la famille. Perception et pratique judiciaire*, Friedrich Ebert Stiftung, Fes, pp. 27-88.
- Mdaghri D. A. (2009), *Une ambition Marocaine-Des experts analysent le décennir 1999-2009*, Koutoubia.
- Merello S. (2004), "I rapporti personali tra i genitori e figli", in *Diritto di famiglia e delle persone*, pp. 791 e ss.
- Mernissi S. (1999), "La filiation de l'enfant en droit musulman", in Von Bar C. (a cura di), *Islamic law and its reception by the courts in the West*, Congrès du 23 au 24 octobre à Osnabruck, C. Heymanns Verlag KG, Kohl.
- Merry S. E. (1988), "Legal pluralism", in *Law and Society review*, pp. 869 e ss.
- Miazzi L. (2008), "Infanzia, donne e famiglie immigrate: discriminazione e intervento giurisdizionale", in *Diritto e Questioni Pubbliche*, 8, pp. 103-137.
- Mirazita P., Roncari L. (2008), "La valutazione ed il recupero delle capacità genitoriali nelle famiglie migranti", in *MinoriGiustizia*, 3, pp. 71-80.
- Monhsen- Finan K. (2008), *The évolution du statut de la femme dans le pays du Maghreb*, Juin 2008, IFRI programme.
- Montessori M. (1934), "Introduzione", in *Psicogeometria*, Edizioni AMI, Roma, 2012.
- Moore S. F. (1973), "Law and social change: The Semi-autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Studies", in *Law and Society review*, pp.719 e ss.
- Morello S. (2004), "I rapporti personali tra genitori e figli", in *Diritto di famiglia e delle persone*, pp. 791- 819.
- Mormile L. (2004), "Attuazione dei diritti fondamentali e multiculturalismo: il diritto all'identità culturale", in *Famiglia*, pp. 90 e ss.
- Moro A. C. (2005), "Una cultura per l'infanzia" in *MinoriGiustizia*, 3, pp. 18-28.
- Moro A.C. (2000), *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna.
- Morozzo della Rocca P. (2006), "Stato di abbandono, ordine pubblico ed esercizi di multiculturalismo giudiziario", in *MinoriGiustizia*, Franco Angeli, Milano, pp. 42 e ss.
- Mosconi F. (2000), *Diritto Internazionale privato e processuale*, vol. I,-II, Utet, Torino.
- Mouaqit M. (2007), "Disposition culturelle/axiologique du juge et interprétation du nouveau code de la famille" in Benradi M., M'chichi A.H., Ounnir A., Mouaqit M., Boukaissi F.Z., Zeidguy R.( a cura di), *Code de la famille. Perception et pratique judiciaire*, Friedrich Ebert Stiftung, Fes, pp. 141-188.
- Moulay Rachid A. (1991), *La femme et la loi au Maroc*, Le Fennec, Casablanca.
- Moulay Rachid A. (1996), "La Mudawwana en question" in Bourqia R., Charrad

- M., Gallagher N. (a cura di), *Femmes, culture et société au Maghreb*, vol. 2. , Afrique Orient, Casablanca .
- Nader L. (1969), *Law in culture and society*, Aldine, Chicago.
- Nader L. (1990), *Harmony Ideology Harmony Ideology Justice and Control in a Zapotec Mountain Village*, Stanford University Press, Stanford.
- Naji El Mekkaoui R. (2009), *La Moudawanah*, Vol .I, Bouregreg, Rabat.
- Naji El Mekkaoui R. (2009), *La Moudawanah*, Vol .III, Bouregreg, Rabat.
- Nanni W., Vecchiato T. (2000), (a cura di) *La rete spezzata. Rapporto su emarginazione e disagio nei contesti familiari*, Feltrinelli, Milano.
- Nauck B. (1989), “Assimilation Process and Group Integration of Migrant Families” in *International Migration*, 1, IOM, 27, pp. 27–48.
- Ncube W. (1998), *Law, culture, tradition and childrens rights in Eastern and Southern Africa*, Aldershot , Ashgate, Dartmouth.
- Nelken D. (1997), *Comparing legal cultures*, Darmouth, Aldershot.
- Nelken D. (2001), *Adapting legal cultures*, Oxford, Portland, Hart.
- Nokkari N. (2009), “Le Statut de l’enfant dans le Coran et dans la Sunna”, in Khaïat L. e Marchal C. (a cura di), *L’enfant en droit musulman (Afrique, Moyen-Orient)*, Actes du colloqui du 14 janvier 2008, Société de législation comparée, Paris.
- Notarangelo C. (2005), *Tra il Marocco e Genova: l’esperienza migratoria dei giovani marocchini di origine rurale*, Ecig, Genova.
- Obinu A., “La kafala in Marocco: cenni giuridici di protezione dell’infanzia”, disponibile all’indirizzo <http://ariannapo.files.wordpress.com/2009/01/kafala-arianna-obinu19.pdf>
- Occhiogrosso F. (2004), *L’adozione mite dà buoni frutti*, disponibile all’indirizzo [http://www.minoriefamiglia.it/pagina-www/mode\\_full/id\\_296/](http://www.minoriefamiglia.it/pagina-www/mode_full/id_296/)
- Occhiogrosso F. (2005), “L’adozione mite due anni dopo”, in *MinoriGiustizia*, 3, pp. 149 e ss.
- Okin S.M. (1997), “Is multiculturalism bad for women?”, in *Boston Review*, October-november.
- Ortoleva P. (1998), *I movimenti del ‘68 in Europa e in America*, Editori riuniti, Roma.
- Örücü E. (2010), “Diverse cultures and official laws: multiculturalism and Euroscepticism?” in *Utrecht Law Review*, Volume 6, Issue 3, November, [www.utrechtlawreview.org](http://www.utrechtlawreview.org)
- Ounnir A. (2007), “Les justiciables dans le circuit judiciaire relatif au contentieux de la famille” in Benradi M., M’chichi A.H., Ounnir A., Mouaqit M., Boukaissi F.Z., Zeidguy R. (a cura di), *Code de la famille. Perception et pratique judiciaire*, Friedrich Ebert Stiftung, Fes, pp. 89-137.
- Pace O. (2005) , “Breve evoluzione storica della nozione giuridica di famiglia”, in

- Diritto di famiglia e delle persone*, pp. 1128- 1136.
- Parolai P. (2009), “Reati culturalmente fondati. Una nuova sfida del multiculturalismo ai diritti fondamentali”, in *Ragione Pratica*, n.31, pp. 529-557.
- Pastore F. (1993), “Famiglie immigrate e diritti occidentali: il diritto di famiglia musulmano in Francia e in Italia” in *Rivista di diritto internazionale*, 1, pp. 73-117.
- Perotti A. (2000), “L’integrazione sociale delle famiglie immigrate. Quadro concettuale e osservazioni di sintesi” in Caritas italiana e Fondazione E. Cancan (a cura di), *La Rete spezzata: rapporti su emarginazione e disagio nei contesti familiari*, Feltrinelli, Torino, pp. 27-39.
- Perrone L. (2005), *Da straniero a clandestino: lo straniero nel pensiero sociologico occidentale*, Liguori, Napoli.
- Petrillo G. (a cura di) (2005), *Per una psicologia dei diritti dei minori. Costruzioni sociali, responsabilità e ruoli educativi*, Franco Angeli, Milano.
- Piccaluga F. (2002), “Profili sostanziali della nuova disciplina dell’adozione di minori”, in *Famiglia e Diritto*, 4, pp. 429 e ss.
- Pirovano Sanchioni S. (1991), “Lo stato di abbandono nell’adozione e nell’affido”, in *MinoriGiustizia*, 7, pp. 27-30.
- Pitch T. (1995), “L’antropologia dei diritti umani”, in Maggioni G.(a cura di), *I Diritti nascosti*, Raffaello Cortina, Milano.
- Pittman A. (2007), *Cultural Adaptations: The Moroccan Women’s Campaign to Change the Moudawana* disponibile all’indirizzo <http://www.ids.ac.uk/ids/Part/proj/pnp.html>
- Pocar V. e Ronfani P. (2008), *La famiglia e il diritto*, Laterza, Roma.
- Pospisil L. J. (1971), *Anthropology of law: a comparative theory*, Harper & Row, New York.
- Procentese F. (2005), *Padri in divenire. Nuove sfide per i legami familiari*, Franco Angeli, Milano
- Prosperi F. (2008), “La famiglia nell’ordinamento giuridico”, in *Diritto di famiglia e delle persone*, pp. 790- 820.
- Qvortrup J. (1991), *Childhood as a Social Phenomenon. An Introduction to a series of National Reports*, Eurosocial Report, vol. 36, Vienna, European Centre for Social Welfare Policy and Research
- Rackid H., Laroui A. , Belal Y.(2007), “Nation, nationalism et citoyenneté”, in Chiers 8, disponibile su [http://www.fes.org.ma/common/pdf/publications\\_pdf/cahiersB\\_8/cahiersB\\_8.pdf](http://www.fes.org.ma/common/pdf/publications_pdf/cahiersB_8/cahiersB_8.pdf)
- Reisig J., Miller M. (2009), “How the social construction of “child abuse” affect immigrant Parents:Policy changes that protect children and families”, in *International Journal of Social Inquiry*, Vo.2, n. 1, pp. 17-37.

- Remotti F. (2005), *Contro l'identità*, Laterza, Roma-Bari.
- Remotti F. (2010), *L'ossessione identitaria*, Laterza, Roma-Bari.
- Renteln A. D. (2004), *The cultural defense*, Oxford University Press, New York.
- Renteln A. D. (2007), “Raising cultural defenses”, in Friedman Ramirez L. (a cura di), *Cultural Issues in Criminal Defense*, Juris Publishing, New York, pp. 423-466.
- Renteln A. D. (2009), “The cultural defense: challenging the monocultural paradigm”, in Foblets M.C., Gaudreault-DesBiens J.F., Renteln A.D. (a cura di), *Cultural diversity and the law: State responses from around the world*, Bruylant, Brussels, pp. 791-817.
- Revelli N. (1977), *Il mondo dei vinti: testimonianze di vita contadina*, Einaudi, Torino.
- Revelli N. (1985), *L'anello forte: la donna: storie di vita contadina*, Einaudi, Torino.
- Ricca M. (2008), *Oltre babele: codici per una democrazia interculturale*, Edizioni Dedalo, Bari.
- Ricucci R. (2009), “L’immigrazione al femminile” in Caritas Migrantes (a cura di), *Immigrazione-Dossier Statistico*, XIX Rapporto, Roma, pp. 103 e ss.
- Rodotà S. (1995), *Tecnologie e diritti*, Il Mulino, Bologna.
- Ronfani P. (1995), *I diritti del minore. Cultura giuridica e rappresentazioni sociali*, Guerini scientifica, Milano.
- Ronfani P. (1997), “L’interesse del minore: dato assiomatico o nozione magica?”, in *Sociologia del diritto*, 1, pp. 47-93.
- Ronfani P. (2001), “Diritti dei minori e transnazionalizzazione del diritto di famiglia”, in Ferrari V., Ronfani P., Stabile, S. (a cura di), *Diritti e conflittinella società transnazionale*, Franco Angeli, Milano.
- Ronfani P. (2007), *Alcune riflessioni sui rapporti tra sociologia del diritto e psicologia*, CIRSDIG, <http://www.cirsdig.it/Pubblicazioni/ronfani.pdf>
- Ronfani P. (2001), “Dal bambino protetto al bambino partecipante. Alcune riflessioni sull’attuazione dei “nuovi” diritti dei minori”, in *Sociologia del diritto*, 1, pp. 67-90.
- Ronfani P. (2004), “Giustizia, famiglia e cultura giuridica”, in *Working papers del Dipartimento di Studi sociali e politici*, 7, disponibile all’indirizzo [www.sociol.unimi.it/ricerca\\_publicazioni.phd](http://www.sociol.unimi.it/ricerca_publicazioni.phd).
- Ronfani P. (2008), “Il diritto e le “nuove famiglie”; una lettura sociologica di un rapporto complesso”, in *MinoriGiustizia*, 2, pp. 13-26.
- Ronfani P., Ceravolo F., Favretto A.R., Pocar V., Podestà N. (2006), “Giustizia, famiglia e cultura giuridica”, in *MinoriGiustizia*, 2, pp. 103-122.
- Rosen L. (1989), *The anthropology of justice. Law as culture in Islamic society*,

- Cambridge University Press, Cambridge.
- Rosen L. (2006), *Law as culture: an invitation*, Princeton University Press, Princeton.
- Rosenthal F. (1996), voce “Nasab”, in *Encyclopédie de l’Islam*, Leiden, Brill, pp. 967-969.
- Rouland N. (1992), *Antropologia giuridica*, Giuffrè, Milano.
- Rude-Antoine E. (1997), *Des vies et des familles. Les immigrés, la loi et la coutume*, Editions Odile Jacob, Paris.
- Rude-Antoine E. (2010-1), “Le mariage et le divorce dans le Code marocain de la famille. Le nouveau droit à l’égalité entre l’homme et la femme”, in *Droit et cultures*, 59, disponibile all’indirizzo:
- Ruggiu I.,(2012) *Il giudice antropologo*, Franco Angeli, Milano.
- Rwezaura B.A. (1989), “Changing community obligations to the elderly in contemporary Africa”, in *Journal of Social Development in Africa*, 4,1, pp. 5-24.
- Sabatini F. (1990), “Analisi del linguaggio giuridico”, in *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, CEDAM, Padova.
- Sacco R. (2008), *Antropologia giuridica: contributo ad una macrostoria del diritto*, Il Mulino, Bologna.
- Saguy C. A. and Stuart F. (2008), “Culture and Law: Beyond a Paradigm of Cause and Effect”, in *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, pp. 149- 164.
- Saletti, Salza. C. (2010), *Dalla tutela al genocidio? Le adozione dei minori rom e sinti in Italia (1985-2005)*, Collana Romanes, Roma.
- Salih R. (2008), *Musulmane rivelate. Donne, Islam, modernità*, Carocci, Roma.
- Santanera F. (2006), “L’adozione mite: un’iniziativa allarmante e illegittima mai autorizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura, in *Prospettive assistenziali*, n. 154, aprile - giugno, disponibile all’indirizzo [http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA\\_Indice/154/154\\_1%27adozione\\_mite\\_una\\_iniziativa\\_allarmante.htm](http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA_Indice/154/154_1%27adozione_mite_una_iniziativa_allarmante.htm)
- Saporiti A. (1994), “La famiglia italiana 1983-1990”, in *Tutela*, anno IX 1-2 marzo-giugno, pp. 81 e ss .
- Saraceno C. (1988), *Sociologia della famiglia*, Il Mulino, Bologna.
- Saraceno C., Naldini M. (2001), *Sociologia della famiglia*, Il Mulino, Bologna
- Sarat A., Kearns T. (1993), *Law in everyday life*, The University of Michigan Press, An Arbor.
- Sarzotti C. (1999), “Codice paterno e codice materno nella cultura giuridica degli operatori penitenziari”, in Favretto A.R. e Sarzotti C. (a cura di), *Le carceri dell’Aids : indagine su tre realtà italiane*, l’Harmattan Italia, Torino.
- Savelsberg, Joachim J., Ryan D. King (2005), “Institutionalizing collective

- memories of hate: Law and law enforcement in Germany and the United States”, in *American Journal of Sociology*, 111, 2, pp. 579-616.
- Sayad A. (2002), *La doppia assenza*, Cortina, Milano.
- Sbisà G. (1976), *Appunti sulla riforma del diritto di famiglia*, Cisalpino-Goliardica, Milano.
- Sbraccia A. e C. Scivoletto (a cura di) (2004), *Minori Migranti: diritti e devianza. Ricerche socio-giuridiche sui minori non accompagnati*, l’Harmattan Italia, Torino.
- Scabini E. e Donati P. (1993), *La famiglia multietnica*, Edizioni Vita Pensiero, Milano.
- Scalisi A. (2002), “La famiglia nella cultura del nostro tempo”, in *Diritto di famiglia e delle persone*, pp. 700-724.
- Schacht J. (1995), *Introduzione al diritto musulmano*, Fondazione Agnelli, Torino.
- Shah, P. (2005), *Legal Pluralism in Conflict. Coping with Cultural Diversity in Law*, Glass House Press, London.
- Silbey S. (2001), voce “Legal culture and legal consciousness”, in *International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences*, Pergamon Press, New York: Elsevier, pp.8623-8629.
- Silva G. (2011), “La cultura giuridica familiare marocchina: analisi della normativa marocchina sulla dissoluzione del legame coniugale e sulla filiazione” (Codice marocchino della famiglia del 2004), in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, XIII, pp. 73 e ss.
- Silverman D. (2009), *Come fare ricerca qualitativa*, Carocci, Roma.
- Sohoni D. (2007), “Unsuitable suitors: Anti-miscegenation laws, naturalization laws, and the construction of Asian identities”, in *Law and Society Review* 4, 3, pp. 587-618.
- Sorio C. (2008), “I reati culturalmente motivati: la cultural defense in alcune sentenze statunitensi”, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, novembre, disponibile all’indirizzo :[http://www.statoechiese.it/images/stories/2008.11/sorio\\_i\\_reati.pdf](http://www.statoechiese.it/images/stories/2008.11/sorio_i_reati.pdf), p. 1.
- Spadolini B. (2004), *Educazione e società. I processi storico sociali in occidente*, Armando Editore, Roma.
- Spini D., Doise W. (1998), “Organising principles of involvement in human rights and their social anchoring in value priorities”, in *European Journal of Social Psychology*, 28, pp. 603-622.
- Staerklé C., Clémence A. (2004), “Why people are committed to human rights and still tolerate their violation: a contextual analysis of the Principle application gap”, in *Social justice Research*, 17, pp. 389-406.
- Staerklé C., Clémence A., & Doise W. (1998), “Representation of human rights across different national contexts: The role of democratic and non-democratic

- populations and governments” in *European Journal of Social Psychology*, 28, pp. 207-226.
- Stanzione P.(1999), “Personalità, capacità e situazioni giuridiche del minore”, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1, pp. 260-270.
- Storchi M. (2009), *L'infanzia violata*, Manna, Casalnuovo di Napoli.
- Taylor C. e Bouchard G.(2008), *Fonder l'Avenir. Le temps de la réconciliation*, Report Abrégé, Gouvernement du Québec.
- Théry I. (1994), “Nouveaux droits de l'enfant, la potion magique?”, in *Esprit*, Mars-Avril , pp. 5 e ss.
- Tognetti M. (2007), *Arrivare non basta*, Franco Angeli, Milano.
- Tramontano L. (2011), *Compendio di diritto internazionale privato e processuale*, CELT La Tribuna, Piacenza.
- Tresso C.M. (2006), *Lingua Araba contemporanea*, Hoepli, Milano.
- Tribalat M. (1995), *Faire France. Une grande enquête sur les immigrés et leurs enfants*, La Découverte-INED, Paris.
- Ungari P. (2002), *Storia del diritto di famiglia in Italia, 1796-1975*, Il Mulino, Bologna.
- UNICEF (2000), *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, Ginevra.
- UNICEF (2005), *Uscire dall'invisibilità*, Roma.
- UNICEF (2007), *Protecting the world's children: impact of the Convention on the child in diverse legal systems*, Cambridge.
- UNICEF, *Ligue marocaine de protection de l'enfance (2010)*, *Les enfants abandonnés*, UNICEF.
- Université Mohammed V, *Ecole Normale Supérieure (1979)*, *L'enfant, l'éducation et le changement social*, Travaux du Séminaire du 28 mai au Juin 1979.
- Van Broek J. (2001), “Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes (cultural offences)” in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 9, 1, pp. 1-32.
- Van Bueren G. (1995), *The international law on the rights of the child*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht.
- Van Rossum W. (2007), “Dutch judges deciding multicultural legal cases” in Bruinsma F. and Nelken D. (a cura di), *Explorations in Legal Cultures, Special issue Recht der Werkelijkheid*, Reed Business, pp. 57-74.
- Van Rossum W. (2010), *The clash of legal cultures over the “Best interest of the child” principles in cases of international parental child abduction*, disponibile all'indirizzo [http://wibovanroossum.nl/wp-content/uploads/2011/10/Rossum-The\\_clash\\_of\\_legal\\_cultures.pdf](http://wibovanroossum.nl/wp-content/uploads/2011/10/Rossum-The_clash_of_legal_cultures.pdf)
- Vecchi G. (2011), *In ricchezza e in povertà. Il benessere degli italiani dall'unità a*

oggi, Il Mulino, Bologna

- Vercellone P. (2002a), “I limiti esterni alla potestà: l’autonomia dell’adolescente”, in Collura G., Lenti L., Mantovani M. (a cura di), *Trattato di Diritto di Famiglia-Filiazione*, Vol. II, Giuffrè, p. 971 e ss.
- Vercellone P. (2002b), “Il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà”, in Collura G., Lenti L., Mantovani M. (a cura di), *Trattato di Diritto di Famiglia-Filiazione*, Vol. II, Giuffrè, p. 959 e ss.
- Vercellone P. (2002c), “Introduzione”, in Collura G., Lenti L., Mantovani M. (a cura di), *Trattato di Diritto di Famiglia-Filiazione*, Vol. II, Giuffrè, p. 931 e ss.
- Vercellone P. (2002d), “La potestà dei genitori: funzioni e limiti interni”, in Collura G., Lenti L., Mantovani M. (a cura di), *Trattato di Diritto di Famiglia-Filiazione*, Vol. II, Giuffrè, p. 959 e ss.
- Vercellone P. (2007), “Centocinquantanni di ingerenza del giudice nella famiglia”, In Vercellone P., *Bambini, ragazzi e giudici. Scritti scelti*, Franco Angeli, Milano, pp. 217-227
- Vertovec S., Wessendorf S. (2006), “Cultural, religious and linguistic diversity in Europe: an overview of issues and trends”, in Penninx, R. (a cura di), *The Dynamics of International Migration and Settlement in Europe – A State of Art*, Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 171-200.
- Vincenti A. (2003), “Conclusioni. Il multiculturalismo è buono per i bambini?” in Maggioni G. (a cura di), *Nella scuola multiculturale. Una ricerca sociologica in ambito educativo*, Donzelli, Roma.
- Woodman Gordon R. (2009), “The Cultural Defence in English Common Law: The Potential for Development” in M.C. & Renteln A. D. (a cura di), *Multicultural Jurisprudence: Comparative Perspectives on the Cultural Defence Foblets*, Hart Publishing, Oxford, pp. 7 e ss.
- Wright J. (2009), “Which conceptual approach provides the better way forward in the European country?” in Coucil of Europe (a cura di), *Institutional accomodation and citizen : legal and political interaction*, pp. 143-160.
- Young W. C., Shami S. (1997), “Anthropological Approaches to the Arab Family: An Introduction”, in *Journal of Comparative Family Studies*, Summer, volume 28, issue 2, pp. 1-13.
- Zagrebelsky G. (1992), *Il diritto mite*, Einaudi, Bologna.
- Zahraoui A. (1994), *L’immigration: de l’homme seul à la famille*, CIEMI-l’Harmattan, Paris.
- Zalfron F. (2009), *Tra il dire e il fare. I genitori tra rappresentazioni educative e pratiche di cura*, Donzelli, Roma.
- Zeidguy R. (2007), “Analyse de la jurisprudence” in Benradi M., M’chichi A.H., Ounnir A., Mouaqit M., Boukaissi F.Z., Zeidguy R. (a cura di), *Code de la famille. Perception et pratique judiciaire*, Friedrich Ebert Stiftung, Fes, pp. 217-272.

- Zincone E. (2006), “Quei minori in stato di abbandono. Quando ricorre lo stato di adottabilità”, in *Diritto & Giustizia*, 30, n.A 7, pp. 19-21.
- Zirari Devif M. (2006), *Protection de l'enfance: les textes*, disponibile all'indirizzo <http://www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/GT2-9.pdf>
- Zucca G. e Simoni M. (a cura di) (2007), *Famiglie migranti. Primo rapporto sui processi di integrazione sociale delle famiglie immigrate in Italia*, Franco Angeli, Milano.

## Sitografia

- 50 ans de développement humain au Maroc et perspectives pour 2025: <http://www.rdh50.ma/fr/index.asp>: riunisce contributi tematici sul Marocco sui seguenti temi:
1. Démographie et Population
  2. Société, Famille, Femmes et Jeunesse
  3. Croissance Economique et Développement Humain
  4. Système Educatif, Savoir, Technologie et Innovation
  5. Système de Santé et Qualité de la Vie
  6. Accès aux services de Base et Considérations Spatiales
  7. Pauvreté et Facteurs d'Exclusion Sociale
  8. Cadre Naturel, Environnement et Territoires
  9. Dimensions Culturelles, Artistiques et Spirituelles
  10. Gouvernance et Développement Participatif;
- Haut-Commissariat au Plan: <http://www.hcp.ma/>: sito dell'istituzione marocchina, creata nel 2003, preposta alla produzione di statistiche economiche, demografiche, sociali e incaricata dello stato dei conti della nazione le statistiche sulla società marocchina;
- Secrétariat Général du Gouvernement: [http://www.sgg.gov.ma/historique\\_bo.aspx?id=982](http://www.sgg.gov.ma/historique_bo.aspx?id=982): sito del Segretariato generale del governo del Marocco, rende disponibili Bulletin Officiel in lingua francese e Al-Ġarida al-rasmiyya in lingua araba dal 1912 al 2017.
- Portale storico della Camera: <http://storia.camera.it/documenti#nav> Ivi disponibili progetti di legge di iniziativa parlamentare e governativa, gli atti di controllo e di indirizzo politico esercitati dai parlamentari, i documenti e le relazioni prodotti dalla Camera o a da altri soggetti istituzionali;
- UNICEF-Marocco <http://www.unicef.org/morocco/french/index.html>- sito dell'Unicef, rende disponibili le principali ricerche promosse dall'UNICEF

sull'infanzia in Marocco;

Legislature Precedenti: <http://legislature.camera.it/>: ivi disponibili resoconti delle sedute della Camera dei Deputati;

Centre de droit arabe et musulman, Suisse: sito del Centro di diritto arabo e musulmano, rende disponibili molti interventi di Sami Al Deeb;

United Nation entity for gender equality and the empowerment of women: <http://www.unwomen.org/>: sito delle Nazioni Unite, rende disponibili le principali ricerche in materia di uguaglianza di genere.

Istat: Istituto nazionale di statistica, indirizzo <http://www.istat.it/it/>





MEMORIE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

1. Riccardo de Caria, *“Le mani sulla Legge”*: il lobbying tra free speech e democrazia, 2017
2. Andrea Trisciuglio, *Studi sul crimen ambitus in età imperiale*, 2017
3. Alice Cauduro, *L'accesso al farmaco*, 2017
4. Silvia Mondino, *Diversità culturale e best interest of the child*, 2017